SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 agosto 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. **109**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, di organizzazione del Ministero della transizione ecologica.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che ha istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'art. 17-*sexies*, comma 3;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e, in particolare, l'articolo 17, comma 1-*ter*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, e, in particolare, gli articoli 2 e 4-*bis*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Informate le organizzazioni sindacali, con nota del 24 maggio 2022;

Ritenuto, per ragioni di speditezza, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;»;

2) alla lettera *b)*, le parole «, secondo le modalità indicate nella direttiva di secondo livello del Capo del DiAG,» sono soppresse;

3) alla lettera *d)*, le parole «organi competenti» sono sostituite dalle seguenti: «organi istituzionali»;

b) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole «avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni» sono inserite le seguenti: «e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione»;

c) all'articolo 28, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati,

avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. I contratti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza, ferma restando la facoltà di recesso esercitabile in qualunque momento per il venir meno del rapporto fiduciario.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg.ne n. 2246

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
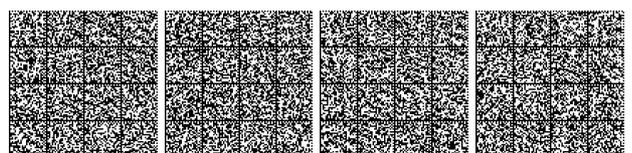
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2021, n. 51:

«Art. 10 *(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17-*sexies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 2021, n. 136:

«3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.».

— Si riporta il testo del comma 1-*ter* dell'articolo 17 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 2022, n. 21.:

«1-*ter*. Tenuto conto della necessità di accelerare le procedure di valutazione ambientale delle opere attuative del PNRR e del PNIEC anche alla luce dell'instabilità sul mercato dei prodotti energetici, per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è fissato al 30 giugno 2022.».

— Si riporta il testo degli articoli da 35 a 40 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n.203 - S.O. n.163:

«Art. 35 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. Et istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali; c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. 3. Al ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59', sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».

«Art. 36 *(Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro)*. — 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonchè la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM.

1-*bis*. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

«Art. 37 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4 sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale. Al conferimento dell'incarico di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.».

«Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)*. — 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.».
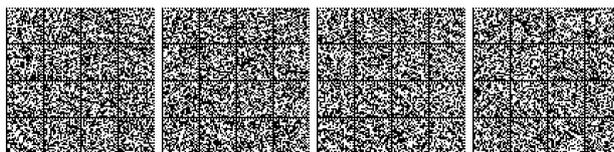
«Art. 39 *(Funzioni dell'agenzia)*. — 1. L'agenzia svolge in particolare, le funzioni concernenti:

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonchè le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonchè ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID.».

«Art. 40 *(Abrogazioni)*. — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

b) l'articolo 1-*ter*, 2 e 2-*ter* del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n.112.

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita') pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 2018 n.188:

«Art. 2 *(Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*. — 1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.2. Per le finalita' di cui al comma 1, all'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri" a "Ministro della difesa" sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal Ministro della difesa" ; *b)* al comma 2, le parole: su proposta del Ministro per la coesione territoriale," sono sostituite dalle seguenti: " , sulla proposta del Ministro delegato per il Sud" e le parole da: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri" a "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.».

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita altresi' le funzioni gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio" sono soppresse e il comma 9 et abrogato. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti: "c-*bis*) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico; c-*ter*) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati";

b) all'articolo 37, comma 1, le parole: comma 5-*bis*," sono soppresse.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.

6. Le risorse di cui al comma 5, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 4-*bis*, si provvede ad adeguare le strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

«Art. 4-*bis* *(Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

— Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e
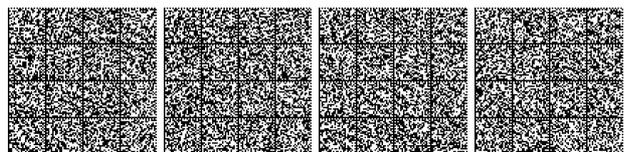
delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2019, n. 222:

«Art. 5 *(Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)*. — 1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero è rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, può essere adottato con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 (Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 2021, n. 228.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2022, n. 50.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 8, comma 1, 23 e 28 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Direzione generale attività europea ed internazionale)*. — 1. La Direzione generale attività europea ed internazionale (AEI) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l'Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull'applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali;

b) coordinamento delle attività di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative acquisite dagli altri dipartimenti, fatte salve le competenze dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 23, comma 1;

c) cura dei rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza delle direzioni generali afferenti al DiAG e acquisizione dell'informativa con riferimento agli altri organismi internazionali di settore; cura della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, del Protocollo di Kyoto e della Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero di Oslo in raccordo con gli altri dipartimenti;

d) gestione dei rapporti del Ministero con gli *organi istituzionali* dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, con particolare riguardo all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108;

e) supporto al Ministro per la partecipazione al Consiglio dell'Unione europea dei Ministri dell'ambiente, al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), nonché, per quanto di competenza del Ministero, per la predisposizione del Programma Nazionale di Riforma (PNR);

f) predisposizione, sentiti gli altri Ministeri interessati e in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dell'allegato al Documento di economia e finanza (DEF) sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione di gas ad effetto serra;

g) verifica dell'attuazione della strategia di sviluppo sostenibile in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, ivi compresi gli aspetti di educazione ambientale, e degli altri strumenti internazionali; *h)* cura delle iniziative di cooperazione internazionale ambientale;

i) supporto all'Ufficio legislativo nelle attività relative alle procedure d'infrazione e alle fasi di precontenzioso sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia.».

«Art. 23 *(Ufficio legislativo)*. — 1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; esamina i decreti interministeriali e ministeriali sottoposti alla firma del Ministro; assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, nonché il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea.

2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettivo, coordina l'attività relativa al contenzioso giurisdizionale ordinario, amministrativo e costituzionale ivi inclusa la formulazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della richiesta di autorizzazione alla costituzione di parte civile nei processi penali, cura, per l'esame dei provvedimenti normativi di competenza, i rapporti con il Sistema delle Conferenze e, in particolare, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla consulenza giuridica sulle questioni di particolare rilevanza su richiesta del Ministro.

3. Presso l'Ufficio legislativo opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, costituito da un coordinatore, individuato nel limite del contingente di cui all'articolo 28, e da referenti designati per competenza dai dipartimenti e dalle direzioni generali. L'Ufficio legislativo, per il tramite del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'articolo 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, coordina le attività relative alle procedure d'infrazione e le fasi di precontenzioso, sulla base del supporto istruttorio dei dipartimenti e delle direzioni generali competenti per materia, coordinandosi con l'Ufficio di gabinetto; monitora le attività relative alla partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE con il supporto del DiAG.

4. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno quindici anni *e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione*, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

5. L'Ufficio legislativo è articolato in distinte aree, cui sono preposti un Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie e uno o più Vice Capi. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, nonché a professori universitari in materie giuridiche, avvocati del libero foro e soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.».

«Art. 28 *(Personale degli Uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *h)* disciplinati dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centodieci unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio.

2. Agli Uffici di diretta collaborazione possono essere altresì assegnati, nel limite complessivo del contingente di cui al comma 1, fino a dieci consiglieri giuridici, economici e scientifici del Ministro, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari, ricercatori di enti pubblici di ricerca, dirigenti pubblici, nonché fino a ventisei esperti e consulenti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni nella materia oggetto dell'incarico, anche estranei alla pubblica amministrazione, ovvero collaboratori estranei alla pubblica amministrazione assunti con contratto a tempo determinato. La durata degli incarichi di cui al presente comma non può essere superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le competenze degli addetti al Gabinetto e alle segreterie particolari.

3. Alla Segreteria del Vice Ministro, ove nominato, e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato è assegnato dal Ministro, al di fuori del limite di cui al comma 1, un contingente di personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel limite massimo di sette unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio. Nell'ambito delle predette unità può essere assegnato anche un esperto o un collaboratore di cui al comma 2.

4. Le posizioni relative al Capo di Gabinetto, al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, al Capo dell'Ufficio legislativo, al Vice Capo dell'Ufficio legislativo con funzioni vicarie, al Capo della Segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico, al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, al Portavoce del Ministro, ai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.»

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'articolo 28, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128, del 2021 si veda nelle note all'art. 1.

22G00117

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 27 luglio 2022.

Riforma del regolamento del Senato a seguito della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari.

Il Senato della Repubblica, il 27 luglio 2022, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti deliberazioni:

Art. 1.

Disposizioni per l'adeguamento alla riduzione del numero dei Senatori

1. Agli articoli 5, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27, 34, 40, 41, 55, 56, 78, 81, 99, 102-*bis*, 105, 107, 109, 113, 116, 135-*bis*, 135-*ter*, 142, 143, 144, 144-*bis*, 144-*ter*, 156-*bis*, 157, 165 e 167 sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'art. 5, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati.

3. All'art. 13, comma 1-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «I componenti del Consiglio di Presidenza che cessano di far parte del Gruppo parlamentare di appartenenza decadono dall'incarico»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano mai al Presidente del Senato».

4. L'art. 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Composizione dei Gruppi parlamentari)*. — 1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare. I Senatori di diritto e a vita e i Senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo. Sono considerati non iscritti ad alcun Gruppo parlamentare i Senatori che si dimettono dal Gruppo di appartenenza, ivi compreso il Gruppo misto, o ne vengono espulsi, salvo che entro il termine di tre giorni abbiano aderito ad un altro Gruppo già costituito, ad eccezione del Gruppo misto, previa autorizzazione del Presidente del Gruppo stesso. È tuttavia consentita entro il termine di tre giorni l'adesione ad una componente politica in seno al Gruppo misto, previa deliberazione favorevole degli appartenenti a tale componente e acquisita l'autorizzazione del legale rappresentante del corrispondente partito o movimento politico. Ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo sono garantiti proporzionati tempi di intervento stabiliti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ai sensi dell'art. 55, comma 5.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo costituito ai sensi del comma 8, dev'essere composto da almeno sei Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. Fermi restando i requisiti di cui al primo periodo e fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo, in caso di aggregazione di più partiti o movimenti politici, per ciascun contrassegno presentato, anche contenente più di un simbolo, possono essere costituiti un solo Gruppo o una sola componente politica in seno al Gruppo misto; a tale fine, la richiesta di costituzione del Gruppo o della componente politica deve essere accompagnata dall'assenso del soggetto che ha depositato il contrassegno. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, essi possono costituire un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o
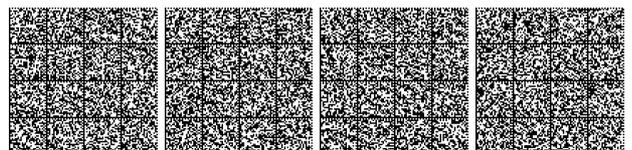
movimenti politici, ovvero uno o più Gruppi autonomi, composti da almeno sei Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che abbiano presentato il proprio contrassegno in coalizione alle ultime elezioni del Senato. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. In deroga al comma 4, è ammessa la costituzione di Gruppi che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti, a condizione che tale Gruppo sia costituito da non meno di nove componenti e che abbia la medesima denominazione ovvero il medesimo contrassegno del partito o movimento politico rappresentato. Entro trenta giorni dalla costituzione del Gruppo, il Consiglio di Presidenza, integrato da un rappresentante del Gruppo medesimo, stabilisce l'importo del contributo di cui all'art. 16, comma 1, nel rispetto delle specifiche esigenze di tale Gruppo.

6. I Senatori appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente del Senato di costituire componenti politiche in seno ad esso, purché coloro che intendono aderirvi rappresentino un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle ultime elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di almeno un Senatore. È altresì consentita la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, che rappresentino un partito o un movimento politico che nella legislatura abbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati conseguendo l'elezione di propri rappresentanti.

7. Nei casi previsti al comma 5 e al comma 6, secondo periodo, i Senatori che intendono costituire un Gruppo parlamentare o una componente politica in seno al Gruppo misto devono trasmettere al Presidente del Senato una dichiarazione di riconoscimento da parte del partito o movimento politico che intendono rappresentare.

8. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni di cui all'art. 116, primo comma, della Costituzione, il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno quattro iscritti.

9. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito ai sensi dei commi precedenti si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quello stabilito, ovvero qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 5 o al comma 7, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto».

5. All'art. 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al primo periodo, le parole: «ai sensi del primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1» e dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun Gruppo nomina o revoca un Senatore Tesoriere. Il regolamento di ciascun Gruppo può prevedere l'attribuzione al Tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso.»;

b) al comma 3, le parole: «Salvo il caso previsto all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, e 5» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi previsti all'art. 14, commi 4, penultimo periodo, 5 e 8».

6. All'art. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo.»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni della Giunta, convocata ai sensi dell'art. 167, possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno alla Giunta stessa, o un loro delegato.»;

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«3-*ter*. Il Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, può disporre la convocazione della Giunta per il Regolamento in seduta congiunta con l'omologo organismo della Camera dei deputati, al fine di elaborare disposizioni comuni e prassi interpretative condivise e coordinate, volte a garantire il buon andamento dei lavori parlamentari».

7. All'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di diciannove Senatori, in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri appartenenti ai Gruppi di opposizione. Il requisito dell'appartenenza ai Gruppi di opposizione deve permanere per tutta la durata della carica di Presidente, a pena di decadenza dalla carica stessa. Il componente della Giunta che cessa di far parte del Gruppo al quale apparteneva al momento della nomina decade dall'incarico. In tal caso il Presidente del Senato provvede a sostituirlo»;

b) il comma 2 è abrogato.

8. All'art. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «prevista nel primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «prevista al comma 1» e le parole: «sia rispecchiata» sono sostituite dalle seguenti: «siano rispecchiati»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Senato assegna alle diverse Commissioni permanenti i Senatori che non risultano iscritti ad alcun Gruppo parlamentare, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione».
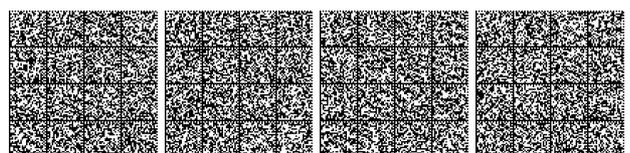
9. L'art. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 *(Commissioni permanenti - Competenze)*. — 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione;

2ª - Giustizia;

3ª - Affari esteri e difesa;

4ª - Politiche dell'Unione europea;

5ª - Programmazione economica, bilancio;

6ª - Finanze e tesoro;

7ª - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8ª - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica;

9ª - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare;

10ª - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale».

10. All'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: «entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello» sono sostituite dalle seguenti: «cessano di far parte del Gruppo»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-*ter*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* si applica con riferimento a tutti gli organi collegiali del Senato, tranne quelli presieduti dal Presidente del Senato».

11. All'art. 34, comma 3, le parole: 14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».

12. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;

b) al comma 6, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;

c) al comma 10, le parole: «delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 14ª» sono sostituite dalle seguenti: «delle Commissioni permanenti 1ª, 4ª e 5ª».

13. All'art. 41, comma 1, al secondo periodo, le parole: «di tre e di cinque» sono sostituite dalle seguenti: «di due e di tre» e, al terzo periodo, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque».

14. All'art. 55 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «da riservare a ciascun Gruppo» sono inserite le seguenti: «e ai Senatori non iscritti ad alcun Gruppo»;

b) al comma 7, primo periodo, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque».

15. All'art. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «salvo i casi» sono sostituite dalle seguenti: «salvi i casi»;

b) ai commi 3 e 4, la parola: «otto», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «cinque».

16. All'art. 78, comma 3, al primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette» e, al secondo periodo, dopo le parole: «La Presidenza può» è inserita la seguente: «altresì».

17. All'art. 81, comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dodici».

18. All'art. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) al comma 3, primo periodo, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

c) al comma 4, le parole: «del comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 3».

19. All'art. 102-*bis*, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci».

20. All'art. 105, comma 1, primo periodo, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque».

21. All'art. 107, comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sette».

22. All'art. 109, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce i tempi per le dichiarazioni di voto dei Senatori non iscritti ad alcun Gruppo».

23. All'art. 113, comma 2, al secondo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e, al quarto periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dodici».

24. All'art. 116, comma 1, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci».

25. All'art. 135-*bis*, comma 7, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dodici».

26. All'art. 135-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «L'Assemblea» sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data della loro trasmissione,»;

b) al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dodici»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. È ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza».

27. All'art. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «otto Senatori, la 14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «cinque Senatori, la 4ª Commissione»;

b) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».

28. All'art. 143 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;

b) al comma 2, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;

c) al comma 3, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».
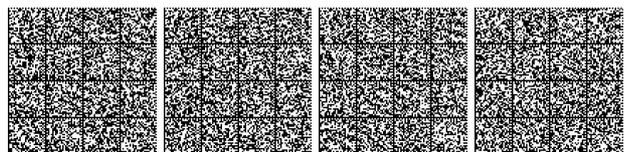
29. All'art. 144, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».

30. All'art. 144-*bis*, le parole: «14ª Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione».

31. All'art. 144-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;

b) al comma 2, le parole: «e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente» sono soppresse.

32. All'art. 156-*bis*, comma 2, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove».

33. All'art. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, terzo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove».

34. All'art. 165, il comma 2 è abrogato.

35. All'art. 167, comma 6, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 2.

Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori

1. Agli articoli 16, 23, 29, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 50, 54, 55, 56, 78, 79, 80, 81, 100, 105, 127, 135, 135-*bis*, 140, 144, 145 e 153 sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'art. 16, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «risorse finanziarie» sono inserite le seguenti: «, tali da garantire il corretto funzionamento dei Gruppi medesimi»

3. All'art. 23, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. I membri del Parlamento europeo eletti in Italia possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, in relazione a specifici provvedimenti. Possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

1-*ter*. Il Presidente della Commissione assicura il coordinamento dei lavori della Commissione stessa con le attività dei membri del Parlamento europeo invitati a partecipare».

4. All'art. 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le Commissioni possono essere convocate in concomitanza con l'Assemblea qualora durante i lavori della stessa non siano previste votazioni, salvo che il Presidente del Senato non disponga diversamente nell'interesse dei lavori»;

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. I Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali possono riunirsi per stabilire orari dì convocazione delle sedute delle Commissioni, al fine di coordinare i rispettivi lavori ed evitare convocazioni contestuali».

5. All'art. 35, comma 2, al primo periodo, le parole da: «alla sua approvazione finale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa votazione degli articoli, alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto» e, al secondo periodo, le parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-*bis* e 6-*ter*».

6. All'art. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell'art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35» e le parole: «, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 109» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, le parole: «l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «una delle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-*bis* e 6-*ter*».

7. All'art. 37 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dal primo comma dell'art. 35» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 dell'art. 35»;

b) al comma 2, le parole: «nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «nelle ipotesi previste dai commi 5, 6, 6-*bis*, sesto periodo, e 6-*ter*; secondo periodo».

8. All'art. 40 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ad eccezione dei disegni di legge esaminati ai sensi dell'art. 126-*bis*, il parere alla 5ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In assenza di tale parere, l'incarico di riferire all'Assemblea non può essere conferito al relatore prima del decorso di quindici giorni dalla richiesta, salva la facoltà del Presidente del Senato, apprezzate le circostanze, di fissare un termine diverso. Ove la 5ª Commissione deliberi di richiedere al Governo la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari recati dagli emendamenti, di cui all'art. 76-*bis*, comma 3, il Governo trasmette la relazione tecnica entro il termine di cinque giorni. La mancata trasmissione della relazione entro tale termine non può determinare presunzioni di onerosità finanziaria degli emendamenti. Ove la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario, ai sensi dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso art. 81, a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste. In caso di esame in sede redigente o deliberante, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea.
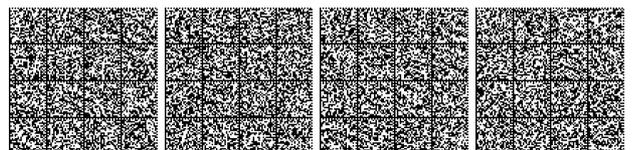
6-*ter*. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il parere alla 1ª Commissione permanente è richiesto per i soli emendamenti approvati. In caso di esame in sede redigente o deliberante, ove la 1ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, la Commissione competente per materia pone in votazione le modifiche richieste; qualora la Commissione competente non si uniformi al suddetto parere il disegno di legge è rimesso all'Assemblea. In caso di esame in sede referente, qualora la Commissione non abbia adeguato il testo del disegno di legge alle condizioni formulate nel parere, deve indicarne le ragioni nella relazione all'Assemblea»;

b) al comma 12, le parole: «al successivo art. 76-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 76-*bis*».

9. All'art. 41 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: «non possono essere votati se non siano stati preventivamente» sono sostituite dalla seguente: «sono» e le parole: «14ª Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «4ª Commissione»;

b) al comma 5, terzo periodo, le parole da: «i pareri della 1ª» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i pareri della 1ª, della 4ª e della 5ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5, 6, 6-*bis* e 6-*ter* dell'art. 40».

10. All'art. 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alle questioni pregiudiziali e sospensive si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art. 43»;

c) al comma 4, le parole: «Dopo l'esame dei singoli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «Al termine della discussione,»;

d) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono ammesse le sole dichiarazioni di voto finali».

11. All'art. 43, il comma 3-*bis* è abrogato.

12. All'art. 44, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «la votazione degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame»;

b) il secondo periodo è soppresso.

13. All'art. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «assegnati» sono inserite le seguenti: «e alle materie di loro competenza»;

b) al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'audizione si può aprire un dibattito a sé stante»;

c) alla rubrica, le parole: «e affari assegnati alle» sono sostituite dalle seguenti: «, affari assegnati e materie di competenza delle».

14. All'art. 50, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Su materie per le quali non debba riferire all'Assemblea o per le quali non sia in corso la trattazione di un affare assegnato ai sensi del comma 2, ciascuna Commissione può comunque votare, su proposta del rappresentante di almeno un Gruppo parlamentare, risoluzioni dirette a definire indirizzi su specifici argomenti di propria competenza. Tali risoluzioni sono ammesse anche in sede di Commissioni riunite.

3-*bis*. Sul dispositivo recato dalle risoluzioni di cui al presente articolo è ammessa la votazione per parti separate.

3-*ter*. Le risoluzioni di cui al presente articolo, quando ne faccia richiesta il Governo o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga alla votazione dell'Assemblea».

15. L'art. 54 è abrogato.

16. All'art. 55, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari può fissare il termine decorso il quale i disegni di legge iscritti nel calendario sono posti in votazione, nel testo presentato o trasmesso al Senato ovvero approvato dalla Commissione. Ove il provvedimento sia discusso in Assemblea ai sensi dell'art. 44, comma 3, gli emendamenti approvati dalla Commissione sono posti nuovamente in votazione. Il termine fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è sempre sottoposto ad una successiva deliberazione dell'Assemblea, con votazione a scrutinio nominale simultaneo. La procedura di cui al secondo, al terzo e al quarto periodo non può essere richiesta per i disegni di legge di cui agli articoli 72, ultimo comma, e 79 della Costituzione».

17. All'art. 56, comma 2, le parole: «o sulla base dello schema» sono soppresse.

18. All'art. 78, il comma 6 è abrogato.

19. All'art. 79, comma 2, al primo periodo, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «o schema» sono soppresse.

20. All'art. 80, comma 1, le parole: «o schema» sono soppresse.

21. All'art. 81, comma 3, le parole: «o nello schema» sono soppresse.

22. All'art. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Presidente può consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti oltre il termine di cui al comma 3, purché sottoscritti da almeno cinque Senatori»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole: «due commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 5».

23. All'art. 105, comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «A conclusione delle comunicazioni del Governo ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione, secondo l'ordine di presentazione. Tuttavia, qualora il Governo dichiari di accettare una o più proposte di risoluzione presentate, a fronte di più proposte si vota per prima quella o quelle accettate dal Governo e successivamente sono poste in votazione le altre risoluzioni presentate per le parti non precluse o assorbite, ovvero in ordine di presentazione».
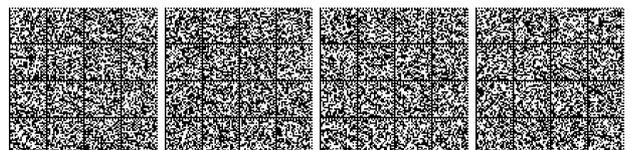
24. All'art. 127, comma 2, le parole: «purché siano sottoscritti da otto Senatori» sono soppresse.

25. All'art. 135, comma 8, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7» e le parole: «o nello schema» sono soppresse.

26. All'art. 135-*bis*, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. In caso di proposte di diniego dell'autorizzazione, i Senatori possono votare per tutta la durata della seduta mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, in caso di sospensione, dichiarando il voto ai Segretari. Nel corso di eventuali sospensioni i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari».

27. All'art. 140 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. È possibile presentare petizioni in formato elettronico. Il Consiglio di Presidenza stabilisce forme e modalità della presentazione».

28. All'art. 144, comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-*ter*».

29. All'art. 144-*ter*, comma 3, ultimo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-*ter*».

30. All'art. 145, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia».

31. All'art. 153, comma 2, le parole: «il Presidente, d'intesa con l'interrogante, dispone, dandone comunicazione all'Assemblea, che l'interrogazione venga iscritta» sono sostituite dalle seguenti: «questa è iscritta».

Art. 3.

Istituzione del Comitato per la legislazione

1. Nel capo V, dopo l'art. 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis *(Comitato per la legislazione)*. — 1. Il Comitato per la legislazione è composto da otto Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di un anno ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri sui disegni di legge discussi dall'Assemblea o dalle Commissioni in sede deliberante. Le Commissioni possono sempre deliberare di richiedere il parere del Comitato sugli schemi di atti normativi del Governo.

4. Il parere del Comitato è espresso in tempo utile per la conclusione dell'esame, e comunque non oltre cinque giorni dalla trasmissione del testo. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore incaricato dalla Commissione competente e il rappresentante del Governo.

5. Il Comitato si esprime sulla valutazione d'impatto e sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede deliberante non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, si applicano le disposizioni degli articoli 35, comma 2, e 40, commi 5, 6, 6-*bis* e 6-*ter*. Per i disegni di legge discussi in Assemblea dalla sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di emendamenti strettamente volti ad adeguare il testo in discussione alle condizioni contenute nel parere del Comitato.

7. Le Commissioni possono deliberare di trasmettere al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Al Comitato sono assegnati i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, sui quali esprime entro cinque giorni il proprio parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla legislazione vigente».

2. Alla rubrica del capo V, le parole: «e della Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «, della Commissione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Comitato per la legislazione».

Art. 4.

Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. Dopo l'art. 138 è inserito il seguente:

«Art. 138-*bis (Partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali ai lavori della Commissione parlamentare per le questioni regionali).* — 1. La Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel rispetto di quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Camera, può invitare i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali a partecipare alle sedute della Commissione stessa, in relazione a specifici provvedimenti Tali rappresentanti possono altresì formulare osservazioni e proposte con riguardo ai lavori della Commissione.

2. La disposizione di cui al comma 1 è sempre applicabile quando il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali è un Senatore».

Art. 5.

Disposizioni per incentivare la digitalizzazione degli atti parlamentari

1. Al fine di incentivare i processi di digitalizzazione e dematerializzazione, la stampa e la distribuzione degli atti parlamentari, ove previste dal Regolamento, sono sostituite prevalentemente dalla pubblicazione in formato digitale.
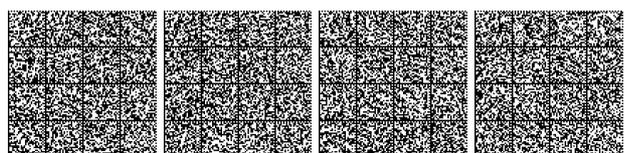
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Consiglio di Presidenza definisce gli atti per i quali sono disposte la stampa e la distribuzione.

Art. 6.

Disposizioni per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei Senatori e dei Gruppi parlamentari

1. Il Consiglio di Presidenza stabilisce i criteri che i Gruppi parlamentari e i Senatori devono adottare nella regolamentazione dei rapporti di lavoro di loro competenza.

Art. 7.

Disposizione finale

1. Al fine di disincentivare i trasferimenti ad altro Gruppo parlamentare, tenuto conto della specificità dei Gruppi costituiti ai sensi dell'art. 14, il Consiglio di Presidenza stabilisce la riduzione del 50 per cento del contributo proporzionale, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 1, primo periodo, del Regolamento, nei confronti del Gruppo del quale il Senatore cessa di far parte, attribuendo il 30 per cento del contributo proporzionale iniziale al Gruppo di destinazione. I risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato. Qualora il Senatore non si iscriva ad alcun Gruppo parlamentare, i risparmi di spesa sono destinati al bilancio del Senato.

Art. 8.

Disposizione finale

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti modificazioni al Regolamento, cessa ogni effetto prodotto dai pareri interpretativi della Giunta per il Regolamento e dalle circolari riferiti agli articoli oggetto della presente riforma.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le modificazioni al Regolamento di cui ai presenti articoli sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrano in vigore a decorrere dalla XIX legislatura.

Roma, 27 luglio 2022

Il Presidente: ALBERTI CASELLATI

———

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 12)

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 29 giugno 2022, a seguito della discussione svoltasi presso la stessa Giunta il 23 settembre e il 18 novembre 2020, il 3 novembre e il 21 dicembre 2021 e il 18 gennaio, 15 febbraio e il 26 e 27 aprile 2022.

Emendamenti al testo esaminati dalla Giunta per il Regolamento nelle sedute del 12 e 13 luglio 2022.

Esaminato dall'Assemblea nelle sedute del 12 e 27 luglio 2022.

Approvato, con distinte deliberazioni, nella seduta del 27 luglio 2022.

22A04560

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2022.

Ripartizione delle risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l'art. 1, comma 495, così come modificato dall'art. 1, commi 295 e 296, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e, da ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, secondo cui al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 marzo 2022 - termine prorogato da ultimo in sede di conversione del citato decreto-legge n. 228 del 2021 - in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 497, primo periodo del medesimo art. 1 della legge n. 160 del 2019;
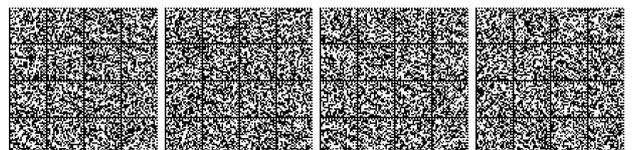
Visto, in particolare, il comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, che ha aggiunto un secondo periodo al predetto comma 495 dell'art. 1 della legge 160 del 2019, modificato dal decreto-legge n. 228 del 2021, per cui i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per gli anni 2021 e 2022 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497;

Visto l'art. 1, comma 497, della citata legge n. 160 del 2019, così come modificato dall'art. 1, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, secondo cui le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Al fine del riparto le predette amministrazioni, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziate da leggi regionali nel rispetto dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 con cui, in attuazione del citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si è provveduto, per l'annualità 2020, al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 37-*ter* secondo cui per le finalità di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato anche le amministrazioni pubbliche presso le quali risultano temporaneamente utilizzati i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000. Nelle regioni e negli enti locali sottoposti a commissariamento, la manifestazione di interesse all'avvio della procedura di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 495, della citata legge n. 160 del 2019, è espressa dall'organo commissariale;

Visto il citato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 che prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 1, comma 496, della citata legge n. 160 del 2019 che prevede che a decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui al richiamato art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge n. 296 del 2006 sono incrementate di 9 milioni di euro annui;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le risorse statali del Fondo per l'occupazione e la formazione di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge n. 296 del 2006 sono destinate all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 attualmente in utilizzo a valere sulle risorse statali del medesimo Fondo nelle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia);

Preso atto che in relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 495, secondo periodo, della legge n. 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, anche le amministrazioni utilizzatrici dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 possono accedere al medesimo Fondo per l'assunzione a tempo indeterminato di tali lavoratori;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022 con cui, in attuazione del citato comma 497, dell'art. 1, della legge n. 160 del 2019, si è provveduto al riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in particolare, l'art. 1, commi 446 e ss., come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 228 del 2021 secondo cui, negli anni 2019-2022, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici, tra l'altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavo-

ratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle condizioni prescritte dal medesimo articolo;

Vista la circolare n. 9 del 15 giugno 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui si chiarisce che, nelle more dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 1, commi 446-448 della legge n. 145 del 2018, «possono continuare le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili *ex* art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzando le risorse statali già assegnate alle Regioni interessate mediante le convenzioni sottoscritte con questo Ministero ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerato che alla data del 14 luglio 2020, il sistema informatico di monitoraggio del c.d. bacino LSU a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione *ex* art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, contava complessivamente cinquemilacinquecentoventidue lavoratori di cui sessantacinque nella Regione Basilicata, millenovecentotrentacinque nella Regione Calabria, duemilanovecentottantatre nella Regione Campania e cinquecentotrentanove nella Regione Puglia e che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 ha riguardato quattromilacinquecentonovantaquattro lavoratori, residuando in tal modo novecentoventotto lavoratori da stabilizzare;

Vista la comunicazione del 29 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP-0051286 del 2 agosto 2021, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta che dal controllo incrociato degli elenchi di Anpal Servizi aggiornati alla data del 14 aprile 2021 e di quelli trasmessi dalle regioni relativi ai lavoratori socialmente utili già assunti a tempo indeterminato, n. 226 risultano già fuoriusciti dal c.d. bacino LSU per varie causali (assunzioni a tempo indeterminato, pensionamenti, etc.) per cui alla data suddetta, al netto dei lavoratori già considerati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, ne residuano n. 702 unità;

Considerato che la proroga del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione alla data del 31 marzo 2022 - disposta, da ultimo, con la citata legge n. 15 del 2022 in sede di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 - unitamente alla disponibilità già presente di risorse finanziarie sufficienti a favorire la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili appartenenti al bacino storico è volta a favorire l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione successivo a quello attivato con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il riparto delle risorse dirette ad incentivare il percorso assunzionale di tali lavoratori e che occorre tener conto dei successivi interventi legislativi di cui ai citati art. 37-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021 e secondo periodo del comma 495, dell'art. 1 della legge 160 del 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 e modificato dal citato decreto-legge n. 228 del 2021;

Vista la nota a firma congiunta del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 con oggetto: «Articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021 n. 76: proroga al 31 luglio 2021 del termine per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione e art. 1 comma 495 secondo periodo, della legge 160 del 27 dicembre 2019, aggiunto dal comma 296 dell'art. 1 della legge 178 del 30 dicembre 2020.»;

Viste le istanze presentate secondo le modalità indicate nella citata nota a firma congiunta prot n. DFP-0046235 del 14 luglio 2021 per il riparto delle risorse destinate ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

Viste le istanze del Comune di Casoria e della Comunità montana Irno Solofrana, con cui detti enti, in qualità di utilizzatori dei lavoratori socialmente utili, ai sensi dell'art. 37-*ter* del citato decreto-legge n. 73 del 2021, hanno manifestato la volontà di stabilizzare, rispettivamente, cinquattotto e numero uno di lavoratori che erano già risultati ammissibili nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 a carico della Regione Campania che, tuttavia, non ha proceduto alla conseguente stabilizzazione;

Vista l'istanza del Comune di Bellona (CE) del 9 giugno 2021, successivamente acquisita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al prot. n. 2841 del 7 marzo 2022, relativa alla richiesta di contributo per la stabilizzazione di un lavoratore rientrante fra quelli che, alla data del 31 dicembre 2016, erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che, per disguidi tecnici, non era pervenuta in occasione dell'emanazione dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2022;

Considerato che n. 43 amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 hanno presentato istanze ammissibili in relazione all'assunzione a tempo indeterminato di complessivi quattrocentotrenta lavoratori;

Ritenuto di dover ripartire, in attuazione del richiamato art. 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019, le risorse statali di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*), della legge n. 296 del 2006 tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, riconoscendo alle amministrazioni destinatarie un incentivo statale a regime, per un importo annuo pari a euro 9.296,22 per ciascun lavoratore, cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato;

Vista l'istanza del Comune di Alessandria del Carretto (CS) del 23 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0049285 del 25 luglio 2021, di integrazione dell'elenco allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 28 dicembre 2020, con cui si chiede di aumentare le unità ammesse a contributo per il Comune di Alessandria del Carretto da diciannove a venti unità, includendovi, altra unità che di fatto già nel 2020 era in possesso di tutti i necessari requisiti per essere assunta a tempo indeterminato presso il medesimo comune;
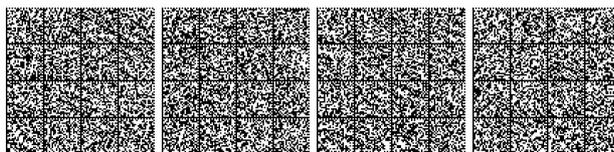
Vista la nota del 28 luglio 2021, acquisita al prot. n. DFP 0050057 in pari data, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esaminata la documentazione inviata dal Comune di Alessandria del Carretto (CS), conferma il possesso dei requisiti per la stabilizzazione alla data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 per il riconoscimento del contributo;

Ritenuto, pertanto, sussistenti i requisiti per ammettere al contributo il Comune di Alessandria del Carretto (CS) per una ulteriore unità rispetto a quella già previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a far data dallo stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 con cui l'on. Renato Brunetta è nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021 con cui all'on. Renato Brunetta è conferito l'incarico relativo alla pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata acquisita in data 30 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione risorse statali per incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), *del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge l° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 presso le amministrazioni indicate negli elenchi allegati 1 e 2 al presente decreto sono ripartite, tra le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia con contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, per ogni lavoratore assunto, come indicato nei seguenti prospetti:

lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

	A	B	C (AxB)
	N. LSU FSOF Istanze ammissibili da stabilizzare	Importo incentivo statale e annuo pro-capite	Importo incentivo statale annuo
Basilicata	7	9.926,22	65.073,54
Calabria	20	9.926,22	185.924,40
Campania	287	9.926,22	2.668.015,14
Puglia	116	9.926,22	1.078.361,52
Totale	430	9.926,22	3.997.374,60

lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

	A	B	C (AxB)
	N. lavoratori istanze ammissibili da stabilizzare	Importo incentivo statale annuo pro-capite	Importo incentivo statale annuo totale
Campania	1	9.926,22	9.926,22
Totale	1	9.926,22	9.926,22

2. Le unità ammesse a contributo per il Comune di Alessandria del Carretto (CS) sono aumentate di una unità rispetto a quelle già previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020 e a far data dallo stesso riconoscendo il contributo annuo a regime di importo pari a euro 9.296,22.

3. Resta fermo che per le restanti assunzioni a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, le residue risorse di cui all'art. 1, comma 1156, lettera g-*bis*) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ripartite a seguito dell'istanza da parte degli enti interessati, tra le regioni di cui al comma 1, tenendo conto della medesima misura del contributo annuo pro-capite a regime di importo pari a euro 9.296,22 cumulabile con eventuali contributi regionali ed erogabile a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

4. Le risorse suindicate sono assegnate alle regioni di cui al comma 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ne disciplina le modalità di trasferimento.
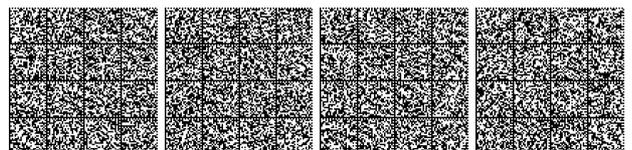
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2022

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1808

ELENCO ALLEGATO 1
lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

BASILICATA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	POTENZA	COMUNE DI LATRONICO	83000110763	5	5	0	0
2	POTENZA	COMUNE DI RUOTI	80002470765	1	1	0	0
3	POTENZA	COMUNE DI SANT'ARCANGELO	82000110765	1	1	0	0
			TOTALE	7	7	0	0

CALABRIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	CATANZARO	COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA	00017913724	1	1	0	0
2	CATANZARO	COMUNE DI PETRIZZI	00298100793	1	1	0	0
3	CROTONE	COMUNE DI PALLAGORIO	00297610792	5	5	0	0
4	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI BRUZZANO ZEFFIRIO	81001670801	10	10	0	0
5	REGGIO DI CALABRIA	COMUNE DI GROTTERIA	00282690809	2	2	0	0
6	VIBO VALENTIA	COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	00323430793	1	1	0	0
			TOTALE	20	20	0	0

CAMPANIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	AVELLINO	COMUNE DI MERCOGLIANO	00199400649	3	2	1	0
2	AVELLINO	COMUNE DI MONTEFUSCO	80004190643	1	1	0	0
3	AVELLINO	COMUNE DI MONTEMILETTO	80003770643	2	2	0	0
4	AVELLINO	COMUNE DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	01608070643	7	7	0	0
5	AVELLINO	COMUNITA' MONTANA DEL TERMINIO CERVIALTO	82002270641	5	5	0	0
6	BENEVENTO	COMUNE DI PUGLIANELLO	90000440629	1	1	0	0
7	CASERTA	COMUNE DI CALVI RISORTA	80008970610	2	2	0	0
8	CASERTA	COMUNE DI CESA	81001370618	4	3	1	0
9	CASERTA	COMUNE DI FRANCOLISE	83001080619	3	3	0	0
10	CASERTA	COMUNE DI PRESENZANO	80009190614	5	5	0	0
11	CASERTA	COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	00136270618	10	10	0	0
12	NAPOLI	COMUNE DI CASORIA	80029310630	59	58	1	0
13	NAPOLI	COMUNE DI MASSA DI SOMMA	95005090634	5	5	0	0
14	NAPOLI	COMUNE DI NAPOLI	80014890638	31	2	29	0
15	NAPOLI	PROVINCIA DI NAPOLI	01263370635	149	149	0	0
16	SALERNO	COMUNE DI BUONABITACOLO	83002300651	2	2	0	0
17	SALERNO	COMUNE DI CASTELLABATE	81000690651	5	5	0	0
18	SALERNO	COMUNE DI PERDIFUMO	81000490656	1	1	0	0
19	SALERNO	COMUNE DI PETINA	00500140652	1	1	0	0
20	SALERNO	COMUNE DI POLLICA	84001230659	1	1	0	0
21	SALERNO	COMUNE DI ROCCADASPIDE	82001710654	6	6	0	0
22	SALERNO	COMUNE DI SAN RUFO	83002540652	1	1	0	0
23	SALERNO	COMUNE DI SASSANO	83002010656	3	3	0	0
24	SALERNO	COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO	84000940654	1	1	0	0
25	SALERNO	COMUNITA' MONTANA IRNO SOLOFRANA	95049040652	1	1	0	0
26	SALERNO	ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO	93007990653	10	10	0	0
			TOTALI	319	287	32	0
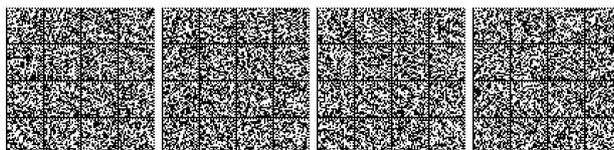
PUGLIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	BRINDISI	COMUNE DI CELLINO SAN MARCO	91001750743	1	1	0	0
2	FOGGIA	COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO	80003230713	1	1	0	0
3	FOGGIA	COMUNE CASALVECCHIO DI PUGLIA	80002620716	2	2	0	0
4	FOGGIA	COMUNE DI MANFREDONIA	83000290714	100	100	0	0
5	LECCE	COMUNE DI CAVALLINO	80011020759	2	2	0	0
6	LECCE	COMUNE DI CURSI	83000250759	4	4	0	0
7	LECCE	COMUNE DI NOCIGLIA	83000830758	3	3	0	0
8	TARANTO	COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	80010650739	3	3	0	0
			TOTALE	116	116	0	0

ELENCO ALLEGATO 2
lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608

CAMPANIA

N. ENTI	PROV	ENTE	CODICE FISCALE ENTE	N. TOTALE LAVORATORI ISTANZA	DI CUI N. LSU FSOF AMMISSIBILI	DI CUI LAVORATORI GIA' AMMESSI NEL DPCM 28.12.2020 PER IL MEDESIMO ENTE	DI CUI N. LAVORATORI NON AMMISSIBILI
1	CASERTA	BELLONA	80010330613	1	1	0	0
			TOTALE	1	1	0	0

22A04372

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 2022.

Revisione della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nella Regione Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge 15 marzo del 1997, n. 59», e in particolare, l'art. 98 recante «Funzioni mantenute allo Stato», l'art. 99 recante «Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali» e l'art. 101 recante «Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 112», ed in particolare l'art. 1-*bis*, comma 1 nel quale è previsto che alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente, individuata ai sensi del medesimo decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia;

Visto altresì, l'art. 1-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, nel quale è previsto che le modifiche di cui al comma 1 del medesimo articolo consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione di intere strade o di singoli tronchi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di viabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000 relativi al trasferimento alle Regioni Emilia Romagna, Lazio e Toscana e agli enti locali delle regioni medesime dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006, 16 dicembre 2008, 8 luglio 2010, 13 giugno 2017, 28 febbraio 2018 e 21 novembre 2019 con i quali sono state modificate sia le tabelle di individuazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale di cui decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che le tabelle delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 2 febbraio 2006, 14 febbraio 2007 e 5 novembre 2010, con cui sono state rideterminate le risorse da attribuire, rispettivamente, dallo Stato alle Regioni Abruzzo, Campania, Liguria, Marche, Puglia e Umbria a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di interesse regionale a seguito dell'emanazione dei sopracitati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2004, 21 giugno 2005, 2 febbraio 2006 e 16 dicembre 2008;
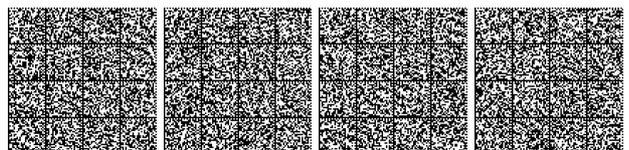
Vista la nota della Regione Lazio n. prot. 634258 del 12 ottobre 2018, protocollata al n. 11598 del 15 ottobre 2018, di richiesta di riclassificazione a strada statale di n. 2 tronchi di SSV Sora - Cassino ricadenti nella regione Lazio;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 30029 del 5 agosto 2021, concernente la richiesta di riclassificazione di n. 2 tronchi di SSV Sora - Cassino ricadenti nella regione Lazio;

Considerata l'esigenza riclassificare 2 tronchi della SSV Sora - Cassino;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 16/2021, reso nell'adunanza del 20 maggio 2021;

Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 2 febbraio 2022, rep. atti n. 11/CU;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale relativa alla Regione Lazio allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è sostituita da quella di cui all'allegato A, al presente decreto.

2. La tabella di individuazione della rete stradale d'interesse regionale relativa alla regione Lazio, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000, come modificata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, e 20 febbraio 2018 è sostituita da quella di cui all'allegato B, al presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, restano di proprietà dei comuni i tratti delle strade aventi le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

4. Eventuali rettifiche ai dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto possono essere apportate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000. A completamento delle operazioni di consegna il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, a seguito della trasmissione da parte dell'Anas S.p.a. dei relativi verbali unitamente alle tabelle aggiornate, alla ricognizione delle rettifiche eventualmente resesi necessarie e, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla ripubblicazione delle tabelle.

Art. 2.

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite con il presente decreto si provvede con i criteri e modalità delineati dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000 recante Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di viabilità.

Art. 3.

1. L'operatività del trasferimento per i tratti di strade riclassificati è subordinata alla redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1797

ALLEGATO *A*

TABELLA A						
Individuazione della rete di interesse nazionale				Regione Lazio		
Strada	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa	Totale Effettivo km	Capisaldi di Itinerario
SS 1	VIA AURELIA	9,650	81,000	71,350	53,817	Roma (Fine centro abitato) - Civitavecchia - Svincolo di Civitavecchia Nord con l'A2
SS 1	VIA AURELIA	95,468	122,972	27,504	27,504	Tarquinia - Confine con la Regione Toscana
SS 1 BS	VIA AURELIA	0,500	23,400	22,900	22,900	Innesto con la S.S. n. 1 presso Tarquinia - Svincolo di Cinelli con la S.S. n. 675
SS 2	VIA CASSIA	19,000	141,612	122,612	112,702	Roma (fine consegna al Comune) - Confine con la Regione Toscana
SS 2 Bis	CASSIA VEIENTANA	0,000	13,400	13,400	13,400	Innesto con il G.R.A. - Innesto con la S.S. n. 2
SS 3	FLAMINIA	7,000	67,340	60,340	60,340	Roma (fine consegna al Comune) - Confine con la Regione Umbria
SS 4	VIA SALARIA	12,100	144,958	132,858	128,854	Roma (fine centro abitato) - Passo Corese - Rieti - Antrodoco - Confine con la Regione Marche
SS 4 DIR	VIA SALARIA	0,000	4,200	4,200	4,200	Innesto con la S.S. n. 4 a Pasco Corese - Innesto con l'Autostrada A1 alla stazione di Fiano Romano
SS 5	VIA TIBURTINA VALERIA	15,800	65,000	49,200	41,400	Roma (fine consegna al Comune) - Confine con la Regione Abruzzo
SS 6	VIA CASILINA	19,920	82,020	62,100	56,760	Roma (fine consegna al Comune) - Frosinone
SS 6	VIA CASILINA	88,800	150,430	61,630	57,990	Frosinone (fine consegna al Comune) - Confine con la Regione Campania
SS 7	VIA APPIA	13,350	144,830	131,480	106,430	Roma (Fine centro abitato) - Velletri - Variante di Terracina - Innesto con la S.S. n.7 Var (km 0+000) presso Formia
SS 7	VIA APPIA	156,080	157,400	1,320	1,320	Innesto con le S.S. n. 7 Var (km 15+000) presso Formia - Confine con la Regione Campania
SS 7 QUATER	VIA DOMITIANA	0,000	1,200	1,200	1,200	Innesto con la S.S. n. 7 presso il Ponte sul Garigliano - Confine con la Regione Campania
SS 7 VAR	VARIANTE FORMIA GARIGLIANO	0,800	15,050	14,250	14,250	Innesto con la S.S. n. 7 (km 144+830) presso Formia - Innesto con la S.S. n.7 (Km 158+080) presso Minturno
SS 7 DIR/A	DEL TEMPIO DI GIOVE	0,000	1,484	1,484	1,484	Innesto con la S.S. n.7 al km 104+500 (Uscita Galleria del Tempio di Giove) - Innesto con la ex S.S. n. 213
SS 7 RACC./A	DI PORTO BADINO	0,000	0,953	0,953	0,953	Innesto con la S.S. n. 7 (km 99+900) presso Terracina - Innesto con la ex S.S. n. 148 presso Terracina
SS 17	DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO SANNITICO	0,000	12,250	12,250	12,250	Innesto con la S.S. n. 4 presso Antrodoco - Confine con la Regione Abruzzo
SS 74	MAREMMANA	77,803	81,154	3,351	3,351	Innesto con la S.S. n. 2 - Confine con la Regione Umbria
SS 79	TERNANA	0,000	19,010	19,010	19,010	Innesto con la S.S. n. 4 a Rieti - Piè di Moggio - Confine con la Regione Umbria
SS 148	PONTINA	10,000	109,200	99,200	99,200	Incrocio con Viale Oceano Atlantico - Innesto con la S.S n. 7 presso Terracina
SS 156	DEI MONTI LEPINI	5,100	51,500	46,400	42,360	Frosinone - Latina
SS 214	MARIA E ISOLA CASAMARI	0,000	29,600	29,600	29,600	Sara (Isola dei Liri) - Svincolo di Ferentino con l'A1
SS 260	PICENTE	29,462	48,330	18,868	18,868	Confine con la Regione Abruzzo - Innesto con la S.S. n. 4 bivio per S. Giusta
SS 296	DELLA SCAFA	0,000	6,860	6,860	6,860	Fine competenza ADR - Intersezione con Via del Mare
SS 471	DI LEONESSA	15,785	38,630	22,845	22,845	Confine con la Regione Umbria - Innesto con la S.S. n. 4
SS 578	SALTO CICOLANA	0,000	51,200	51,200	51,200	Innesto con la S.S. n. 4 presso Rieti - Confine con la Regione Abruzzo
SS 578	SALTO CICOLANA	*	*	3,000	3,000	Tratto sotteso dalla variante Rieti - Torano
SS 630	AUSONIA	0,000	2,850	2,850	2,850	Innesto con la S.S. n. 6 (rotatoria inclusa) - Svincolo di Cassino con l'A1

SS 675	UMBRO-LAZIALE	30,200	78,800	48,600	48,600	Confine con la Regione Umbria - Orte - Viterbo - Innesto con la S.S. n. 1 bis in località Cinelli
SS 690	AVEZZANO - SORA	39,350	41,500	2,150	2,075	Confine con la regione Abruzzo - Svincolo di Sora Nord
SS698	DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA	0,900	8,100	7,200	7,200	Porto di Civitavecchia - Innesto con la S.S. n. 1 presso la località Pantano
SS699	DELL' ABBAZIA DI FOSSANOVA	0,000	20,500	20,500	20,500	Innesto con la ex S.S. n. 156 presso Prossedi - Innesto con la S.S. n. 7 presso Terracina
SS 701	DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI RIETI	0,000	2,200	2,200	2,200	Innesto con la S.S. n. 4 presso Rieti - Nucleo Industriale di Rieti
SS 730	DEL NUCLEO INDUSTRIALE DI MONTEROTONDO	0,000	2,615	2,615	2,615	Innesto con la S.P. n. 15/a "Tiberina" - Nucleo Industriale di Monterotondo
SS 7 VAR/C	TANGENZIALE CISTERNA DI LATINA	49,450	54,700	5,250	5,250	Innesto sulla S.S. n. 7 svincolo "Le Castella - Appia Nord" - Innesto sulla stessa S.S. n. 7 Appia Sud
SP 151		0,000	2,300	2,300	2,300	Casello A1 di Orte - Svincolo con la S.S. n. 675
SR/SP	SORA - CASSINO	21,400	34,800	13,400	13,400	Svincolo Atina - Svincolo S. Elia Fiumerapido incluso il raccordo per Sferracavalli (S.S. n 509)
SSV 1° Tronco	SSV SORA - CASSINO	41,700	63,820	22,120	22,120	Svincolo di Sora Nord - Innesto con la S.S. n. 749
SSV 2° Tronco	SSV SORA - CASSINO	34,800	42,850	8,050	8,050	Innesto con la S.S. n. 749 - Innesto con la S.S. n. 630
				Totale km	**1.151,208**	

ALLEGATO *B*

TABELLA B					
Individuazione della rete stradale di interesse regionale				Regione Lazio	
S.S. n°	**Denominazione**	**da Km**	**a Km**	**Estesa Tot (Km)**	**Capisaldi di Inizio e Fine**
1	VIA AURELIA	81,000	95,468	14,468	Innesto con la S.S. n. 1 (km 81+000) - Innesto con la S.S. n. 1 (km 95+468) (tratto già consegnato consegnato all Società Autostrada Tirrenica con verbale del 17.10.2011)
1 BIS	VIA AURELIA	23,400	29,555	6,155	Svincolo di Cinelli con la S.S. n. 675 - Innesto con la ex S.S. n. 2 a Vetralla
2	VIA CASSIA	0,000	19,000	19,000	Tratto consegnato al Comune di Roma
3	VIA FLAMINIA	0,000	7,000	7,000	Tratto consegnato al Comune di Roma
4	VIA SALARIA	71,100	75,910	4,810	Innesto con la S.S. 4 (Km 70+800) - Innesto con la S.S. n. 4 (Km 76+500) presso Rieti
4 Bis	DEL TERMINILLO	0,000	22,000	22,000	Innesto con la S.S. n. 4 presso Rieti - Terminillo (Campoforogna)
5	VIA TIBURTINA VALERIA	0,000	15,800	15,800	Tratto consegnato al Comune di Roma
5 Ter	VIATIBURTINA VALERIA	0,000	5,300	5,300	Innesto con la S.S. n. 5 presso Bagni Acque Albule - Aeroporto di Guidonia
6	VIA CASILINA	0,000	19,920	19,920	Tratto consegnato al Comune di Roma
6	VIA CASILINA	82,020	88,800	6,780	Tratto consegnato al Comune di Frosinone
7	VIA APPIA	99,000	100,404	1,404	Innesto con la S.S. n. 7 (km 99+000) - Innesto con la S.S. n. 7 (km 100+404) (tratto già consegnato al Comune di Terracina con verbale del 10.04.1997)
7	VIA APPIA	144,830	156,080	11,250	Innesto con la S.S. n. 7 (km 144+830) - Innesto con la S.S. n. 7 (km 156+080) (tratto già consegnato ala Provincia di Latina con verbale del 26.10.2004)
7 Dir.la	VIA APPIA	0,000	2,000	2,000	innesto con la S.S. n. 7 a Ciampino - Aeroporto di Ciampino Est
8	VIA DEL MARE	0,000	27,100	27,100	Roma - Lido di Ostia
8 Bis	VIA OSTIENSE	0,000	27,100	27,100	Roma - Lido di Ostia
71	UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA	0,000	12,572	12,572	Innesto con la S.S. n. 2 a Montefiscone - Confine con la Regione Umbria
74	MAREMMANA	59,552	77,803	18,251	Confine con la Regione Toscana - Innesto con la S.S. n. 2
79	TERNANA	28,015	50,083	22,068	Confine con la Regione Umbria - Innesto con la S.S. n. 4 a Rieti
82	DELLA VALLE DEL LIRI	47,777	126,836	79,059	Confine con la Regione Abruzzo - Innesto con la S.S. n. 7 ad Itri
140	DEL LAGO DI ALBANO	0,000	3,467	3,467	Innesto con la S.S. n. 7 a Frattocchie - Castel Gandolfo (Porta Romana)
140/DIR	DEL LAGO DI ALBANO	0,000	2,860	2,860	Strada raccordante la S.S. n. 140 con la strada circumlaculae del lago omonimo (S.S. n. 297)
148	PONTINA	0,000	10,000	10,000	Tratto consegnato al Comune di Roma
149	DI MONTE CASSINO	0,000	8,738	8,738	Innesto con la S.S. n. 6 a Cassino - ingresso Pax dell'Abbazia di Montecassino
155	DI FIUGGI	0,000	2,100	2,100	Tratto consegnato al Comune di Frosinone
155	DI FIUGGI	2,100	3,050	0,950	Frosinone (fine consegna al Comune) - innesto con la S.S. n. 214 a Frosinone
155	DI FIUGGI	3,050	74,600	71,550	Innesto con la S.S. n. 214 a Frosinone - innesto con la S.S. n. 6 a S. Cesareo
155/RACC	DI FIUGGI	0,000	18,500	18,500	Stazione di Anagni dell' A1 - Innesto con la S.S. n. 155
156	DEI MONTI LEPINI	0,000	5,100	5,100	Tratto consegnato al Comune di Frosinone
156	DEI MONTI LEPINI	24,150	33,800	9,650	tratto sotteso alla variante
156/DIR	DEI MONTI LEPINI	0,000	5,320	5,320	Innesto con la S.S. n. 156 - Ceccano
204	ORTANA	0,000	33,434	33,434	Innesto con la S.S. n. 2 a Viterbo - Confine con la Regione Umbria
207	NETTUNENSE	0,000	37,700	37,700	Innesto con la S.S. n. 7 presso Frattocchie - Anzio

213	VIA FLACCA	0,000	36,080	36,080	Innesto con la S.S. n. 7 presso Terracina - Innesto con la S.S. n. 7 a Formia
215	TUSCOLANA	0,000	39,420	39,420	Roma (fine consegna al Comune) - Innesto con la S.S. 600 Ariana in comune di Artena
216	MAREMMANA III	0,000	27,080	27,080	Innesto con la S.S. n. 6 a S. Cesareo - Innesto con la S.S. n. 7 ad Albano
217	VIA DEI LAGHI	0,000	21,500	21,500	Innesto con la S.S. n. 7 presso Ciampino - innesto con la S.S. n. 7 a Velletri
218	DI ROCCA DI PAPA	0,000	14,200	14,200	Frascati - Innesto con la S.S. n. 7 ad Ariccia
297	DEL LAGO OLIMPICO	0,000	6,080	6,080	Innesto con la S.S. n. 140 in località Pagnanelli - Innesto con la S.S. n. 217 in località Costa Caselle
297/BIS	DELL'EMISSARIO	0,000	2,450	2,450	Innesto con la S.S. n. 297 in località Pian del Lago - Termine dopo complessivi km 2+450 (strada senza sbocco)
311	NEPESINA	0,000	21,837	21,837	Innesto con la S.S. n. 2 - innesto con la S.S. n. 3
312	CASTRENSE	0,000	40,568	40,568	innesto con la S.S. n. 1 presso Montalto di Castro - innesto con la S.S. n. 74 presso bivio Latera
313	DI PASSO CORESE	0,000	45,250	45,250	da innesto con la S.S. n. 4 presso Passo Corese a confine regione Umbria
314	LICINESE	0,000	40,908	40,908	Innesto con la S.S. n. 4 presso il ponte Buida - Innesto con la S.S. n. 5 tra Mandela e Vicovaro (in loc. Cosimato)
315	DI MAGLIANO SABINA	0,000	17,642	17,642	Innesto con la S.S. n. 3 presso Magliano Sabina - Innesto conta S.S. n. 204 presso Orte
411	SUBLACENSE	0,000	50,560	50,560	Innesto con la S.S. n. 5 presso Arsoli - Innesto con la S.S. n. 155 presso Frosinone
411/DIR	SUBLACENSE	0,000	18,400	18,400	Innesto con la S.S. n. 411 a Guarcino - Campocatino
430	DELLA VALLE DEL GARIGLIANO	0,000	3,660	3,660	da S.S. n. 6 Casilina a Confine con la Regione Campania
471	DI LEONESSA	39,150	48,200	9,050	Innesto con la S.S. n. 4 - Confine con la Regione Abruzzo
489	DI GRADOLI	0,000	7,106	7,106	Innesto con la S.S. n. 2 - Innesto con la S.S. n. 74
493	VIA CLAUDIA BRACCIANESE	0,000	51,350	51,350	Innesto con la S.S. n. 2 in loc. La Storta - innesto con la S.S. n. 2 in loc. Querce d'Orlando
509	DI FORCA D'ACERO	9,660	39,500	29,840	da Confine con la Regione Abruzzo a innesto con le rampe di accesso alla SSV Sora-Cassino
509	DI FORCA D'ACERO	58,148	61,000	2,852	da innesto con la S.P. 259 alla S.S. 6 Casilina
511	ANAGNINA	0,000	10,000	10,000	Innesto con la S.S. n. 215 in loc. Tor Di Mezzavia - Innesto con la S.S. n. 218 in loc. Pedica
521	DI MORRO	0,000	24,870	24,870	da Innesto con la S.R. n. 79 Ternana a innesto con la S.S. n. 471 presso Leonessa
577	DEL LAGO DI CAMPOTOSTO	26,400	39,650	13,250	Confine con la Regione Abruzzo - Innesto con la S.S. n. 260 presso Amatrice
600	ARIANA	0,000	19,000	19,000	Innesto con la S.S. n. 6 a Valmontone - Innesto con la S.S. n. 7 A Velletri
600 Dir.	ARIANA	0,000	8,100	8,100	Innesto con la S.S. n. 600 ad Artena - Colleferro
601	OSTIA - ANZIO	0,000	40,000	40,000	Lido di Ostia - Anzio
609	CARPINETANA	0,000	42,480	42,480	Innesto con la S.S. n. 6 presso la stazione 42,480 di Colleferro e Segni - Innesto con la S.S. n. 156
627	DELLA VANDRA	0,000	47,200	47,200	Innesto con la S.S. n. 82 a Sora - a confine con la regione Molise
628	LEUCIANA	0,000	17,200	17,200	Innesto con la S.S. n. 6 - innesto con la S.S. n. 82
630	AUSONIA	2,850	31,250	28,400	Svincolo di Cassino con l'A1 - Innesto con la S.S. n. 7 a Scauri
636	DI PALOMBARA	0,000	33,530	33,530	Innesto con la S.S. n. 4 presso Borgo Quinzio - Innesto con la S.S. n. 5 a Tivoli
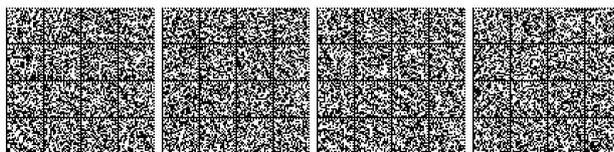
637	DI FROSINONE E DI GAETA	0,000	52,045	52,045	Innesto con la S.S. n. 6 - Innesto con la S.S. n. 7 presso Fondi
637 Dir.	DI FROSINONE E DI GAETA	0,000	8,200	8,200	Innesto con la S.S. n. 637 a Ceccano - 8,200 Innesto con la S.S. n. 156 presso Palombara
657	SABINA	0,000	23,200	23,200	Innesto con la S.R. n. 313 presso Galantina- Innesto con la S.S. n. 3 in loc. Ponte Felice
666	DI SORA	0,000	17,000	17,000	Innesto con la S.S. n. 82 presso Sora - 17,000 Innesto con la S.S. n. 509 in loc. Colle Telugno
675	UMBRO LAZIALE	0,000	6,050	6,050	Vetralla - Castello di Salce
			TOTALE	1.407,764	

22A04448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2022.

Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati da Acquevenete S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che può essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il comma 3-*bis*, del predetto art. 17, del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate»;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato art. 2, comma, 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle società da esse partecipate»;

Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di Cassazione, sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999, articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»;

Considerato che Acquevenete S.p.a., partecipata dal Comune di Rovigo e da altri comuni, gestisce il servizio idrico integrato nel territorio degli stessi, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di convenzione con il consiglio di Bacino Bacchiglione - già AATO Bacchiglione e di convenzione con il consiglio di Bacino Polesine - già ATO Polesine;

Viste le note n. 501 del 7 gennaio 2019 e n. 5517 del 20 aprile 2022 con le quali Acquevenete S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 178185 del 23 giugno 2022;
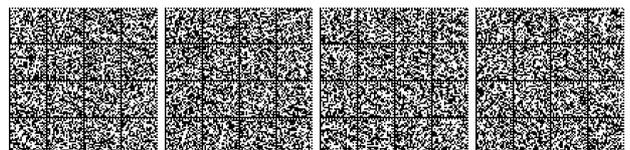
Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Acquevenete S.p.a., in ragione della natura dell'attività svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato;

Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di Cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 46 del 1999;

Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati da Acquevenete S.p.a., partecipata dal Comune di Rovigo e da altri comuni, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2022

Il Ministro: FRANCO

22A04339

DECRETO 27 luglio 2022.

Accertamento dell'ammontare del capitale nominale rimasto in essere a seguito dell'espletamento dell'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato dell'8 giugno 2022.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2021, n. 25952, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2022, n. 53421, con il quale è stata disposta un'operazione di riacquisto mediante asta competitiva di titoli di Stato per l'8 giugno 2022 con regolamento 10 giugno 2022;

Visto che sui B.T.P. Italia 0,25% 20/11/2023 (IT0005312142) nominali euro 140.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno 2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno 2022);

Visto che sui B.T.P. Italia 0,40% 11/04/2024 (IT0005174906) nominali euro 20.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno 2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno 2022);

Visto che sui B.T.P. Italia 1,40% 26/05/2025 (IT0005410912) nominali euro 185.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (10 giugno 2022) e cioè il primo giorno utile successivo (13 giugno 2022);

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 30 dicembre 2021, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È stata effettuata l'8 giugno 2022 l'operazione di riacquisto mediante asta competitiva dei seguenti titoli di Stato:

BTP Italia 0,25% 20.11.2023 cod. IT0005312142 per nominali euro 536.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 104,126, di cui euro 140.000.000,00 regolati in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di regolamento prefissata (10 giugno 2022);

BTP Italia 0,40% 11.04.2024 cod. IT0005174906 per nominali euro 511.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 103,618, di cui euro 20.000.000,00 regolati in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di regolamento prefissata (10 giugno 2022);

BTP Italia 1,40% 26.05.2025 cod. IT0005410912 per nominali euro 1.953.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 105,305, di cui euro 185.000.000,00 regolati in ritardo (13 giugno 2022) rispetto alla data di regolamento prefissata (10 giugno 2022).

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto effettuata l'8 giugno 2022, è la seguente:

	Importo nominale in circolazione
BTP Italia 0,25% 20.11.2017/20.11.2023 (IT0005312142)	4.896.061.000,00
BTP Italia 0,40% 11.04.2016/11.04.2024 (IT0005174906)	6.275.419.000,00
BTP Italia 1,40% 26.05.2020/26.05.2025 (IT0005410912)	11.968.842.000,00
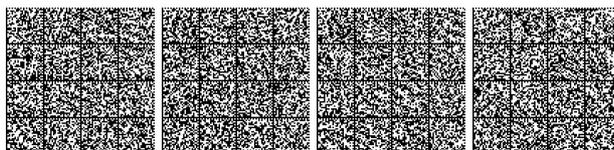
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A04373

DECRETO 27 luglio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032, undicesima e dodicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 28 ottobre e 29 novembre 2021, nonché 28 gennaio, 25 febbraio e 30 marzo 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di un'undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, avente godimento 1° novembre 2021 e scadenza 1° giugno 2032. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,95%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della dodicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A04374

DECRETO 27 luglio 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione del buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032 settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 25 luglio 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 50.711 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 29 aprile, nonché 30 maggio e 28 giugno 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, avente godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 luglio 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,20% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20% secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima»

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 luglio 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° agosto 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° agosto 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,50% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A04392

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 17 giugno 2022.

Modalità di ripartizione del Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto in particolare, l'art. 24 del citato regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 in materia di rendicontazione periodica;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 502, che istituisce il Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive, con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e contestualmente demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in cui sono stabilite le modalità di ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Considerato che gli interventi di rilevamento precoce e di gestione, di cui rispettivamente agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sono da attuare in misura proporzionale alla superficie di territorio delle regioni e delle province autonome;

Visto quanto indicato dall'art. 2, comma 1, del decreto del direttore generale per il patrimonio naturalistico e mare n. 12 del 16 marzo 2022, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, in materia di dati ed informazioni raccolti dalle regioni e province autonome;

Ritenuto che la tempestività nell'individuazione ed eradicazione rapida delle specie esotiche invasive è determinante per il successo delle operazioni, per il minor numero di esemplari da rimuovere e di conseguenza i minori costi da sostenere;

Ritenuta l'importanza di garantire un uso efficace delle risorse, ovvero la tempestività degli interventi e l'effettiva eradicazione delle specie esotiche invasive a livello della regione o provincia autonoma, ovvero la significativa riduzione della consistenza nel caso di specie ampiamente diffuse;

Acquisito il concerto dal Ministero dell'economia e delle finanze reso con nota del 26 aprile 2022;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si è espressa nella seduta del 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità di ripartizione del «Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive» fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, secondo le previsioni dell'art. 1, comma 502, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha istituito il predetto Fondo.

2. Ai sensi del citato art. 1, comma 502 della legge n. 234 del 2021, il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, stanziati sul capitolo 1393 piano gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.

Art. 2.

Criteri di ripartizione del Fondo

1. Il Ministero della transizione ecologica provvede a trasferire le risorse disponibili di cui all'art. 1 tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il criterio di ripartizione pro-porzionale alla superficie territoriale di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministero della transizione ecologica trasferisce a ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano le somme, secondo la ripartizione di cui al comma 1.

Art. 3.

Attività delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano

1. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse del fondo per dare attuazione alle misure di eradicazione e di gestione di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, tenendo conto dei criteri di priorità e tempestività indicati, ai fini dell'efficacia degli interventi, nelle misure di gestione adottate dal Ministero per ogni singola specie invasiva.

2. Ai fini della rendicontazione periodica di cui all'art. 24 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno 2023 e sino all'anno 2025, le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero della transizione ecologica una relazione circa i risultati ottenuti per l'eradicazione rapida delle specie esotiche invasive, nonché per la significativa riduzione della consistenza e per la gestione, nel caso di specie ampiamente diffuse. Detta relazione è corredata dalla documentazione a consuntivo delle spese sostenute per i predetti fini.

Art. 4.

Revoca del contributo

1. Il Ministero della transizione ecologica può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sull'effettiva attività di rilevamento precoce ed eradicazione rapida nonché di applicazione delle mi-sure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione, effettuati da ciascuna regione o dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministero della transizione ecologica, nel caso di riscontrate irregolarità delle procedure o, comunque, di accertati comportamenti devianti rispetto a quanto previsto dalla legge, dal presente decreto, revoca il contributo e le risorse erogate sono recuperate e versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo individuato con successivo atto e restano acquisite definitivamente all'erario.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2022

Il Ministro della transizione ecologica:
CINGOLANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze:
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2155

ALLEGATO *1*

Superficie assoluta e in percentuale delle regioni e Province autonome (Fonte ISTAT), con indicazione dell'importo annuo delle risorse di cui all'art. 1.

Regione	Superficie (Kmq)	%	Euro
Abruzzo	10832	3,6	180.000
Basilicata	10073	3,3	165.000
Calabria	15222	5,0	250.000
Campania	13671	4,5	225.000
Emilia-Romagna	22445	7,4	370.000
Friuli-Venezia Giulia	7932	2,6	130.000
Lazio	17232	5,7	285.000
Liguria	5416	1,8	90.000
Lombardia	23863	7,9	395.000
Marche	9401	3,1	155.000
Molise	4460	1,5	75.000
Piemonte	25387	8,4	420.000
Puglia	19541	6,5	325.000
Sardegna	24099	8,0	400.000
Sicilia	25833	8,6	430.000
Toscana	22987	7,6	380.000
Umbria	8464	2,8	140.000
Valle d'Aosta	3261	1,1	55.000
Veneto	18345	6,1	305.000
P.A. Bolzano	7398	2,4	120.000
P.A. Trento	6207	2,1	105.000
	302068	100	5.000.000

22A04371

DECRETO 21 giugno 2022.

Adozione del Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare gli articoli da 35 a 40, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che prevede che entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea»;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante «Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2020, recante «Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'art. 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014»;

Visto il «Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all'art. 13, comma 2 del regolamento (UE) n. 1143/2014», predisposto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Acquisito l'assenso del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, reso con nota prot. 9504 del 26 aprile 2022;

Acquisito l'assenso del Ministero della salute, reso con nota prot. 8123 del 1° aprile 2022;

Acquisito l'assenso del Ministero dello sviluppo economico, reso con nota prot. 8377 del 5 aprile 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta dell'8 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, è adottato il «Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all'art. 13, comma 2 del regolamento (UE) n. 1143/2014», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. È istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Tavolo permanente di coordinamento per la verifica della corretta implementazione del Piano di cui all'art. 1, il monitoraggio delle attività e dei risultati, l'analisi del quadro normativo vigente e la formulazione delle soluzioni e degli strumenti più idonei finalizzati a razionalizzare la commercializzazione e a ridurre significativamente il tasso di nuove introduzioni in natura di specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico.

2. Il Tavolo permanente di coordinamento di cui al comma 1 è così composto: un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, con funzioni di presidente, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'ISPRA, un rappresentante della FNOVI (Federazione nazionale ordini veterinari italiani).

3. Il Tavolo permanente di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno.

4. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2022

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2167

ALLEGATO

Piano d'azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1143/2014

Aprile 2022

Indice

Introduzione

L'introduzione e la diffusione delle specie aliene (o esotiche) invasive rappresentano oggi una delle principali minacce alla biodiversità e ai servizi ecosistemici correlati, in grado di colpire tutti gli ecosistemi, dalle aree protette agli ambienti maggiormente trasformati dall'uomo.

Le ultime stime per l'Europa parlano di oltre 12.000 specie aliene, con una crescita pari al 76% negli ultimi 30 anni; in Italia si stima siano state introdotte oltre 3.000 specie aliene, circa il 15% delle quali ritenute invasive, vale a dire in grado di provocare seri impatti non solo sulla biodiversità e i relativi servizi ecosistemici, ma anche sull'economia, sulla salute pubblica e sulla sicurezza alimentare. In Europa i costi annuali di gestione degli impatti delle specie aliene invasive ammontano a circa € 12 miliardi (Kettunen et al. 2008).

La diffusione delle specie aliene, incentivata dal libero commercio e dalla globalizzazione, negli ultimi 30 anni ha subito una crescita esponenziale senza che ancora si riscontrino segnali di saturazione (Seebens et al. 2017). L'enorme aumento della circolazione di merci e persone, anche su lunghe distanze, dovuto alla globalizzazione ha causato un generalizzato incremento del tasso di introduzione di specie aliene invasive e la loro diffusione in nuove aree del mondo, comprese le aree più remote (es. Antartide). Questo movimento di specie aliene, avviene attraverso una moltitudine di vettori di ingresso (anche noti come *pathway*) la cui categorizzazione è stata recentemente standardizzata nell'ambito della Convenzione sulla Biodiversità (CBD, Harrower et al. 2020).

Al fine di contrastare efficacemente l'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive e mitigarne gli impatti negativi è stato adottato il Regolamento (UE) n.1143/2014, entrato in vigore nel 2015. In merito alla gestione dei vettori di ingresso, questo Regolamento impone che gli "Stati Membri svolgano un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine [....], e identifichino i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati" (art.13 comma 1). I paesi membri, una volta identificato il vettore o i vettori prioritari, elaborano uno o più piani d'azione che comprendono obiettivi, identificazione dei gruppi target, misure previste, tempi e risorse allocate per prevenire l'introduzione e la diffusione accidentale di specie aliene invasive tramite tale vettore.

Il decreto legislativo 230/17 di adeguamento della normativa italiana al Regolamento (UE) n.1143/2014 identifica l'ISPRA quale ente tecnico che elabora il Piano d'Azione per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie. L'art.7 del decreto legislativo 230/17 prevede che entro 3 anni dall'adozione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adotti con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno o più piani d'azione per trattare i vettori che richiedono azioni prioritarie. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive e trasmette alla Commissione europea il Piano assicurando il coordinamento tra gli Stati Membri.
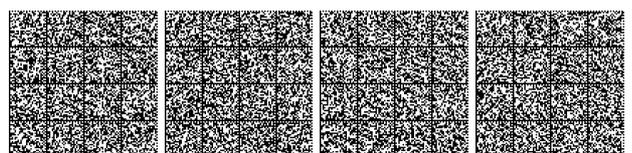
Dall'analisi e dalla prioritizzazione delle *pathway* di ingresso di specie aliene in Italia (Carnevali et al., 2020), allegato facente parte del decreto del MiTE "Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1143/2014", emerge chiaramente l'importanza primaria delle fughe e dei rilasci di specie cosiddette "da compagnia", ricomprendendo tra queste le specie detenute in terrari e acquari, anche vegetali (Categoria CBD: *pet/acquarium/terrarium species*). In particolare, i gruppi tassonomici che risultano interessati da questa *pathway* sono i vertebrati e gli invertebrati, nonché le piante terrestri e d'acqua dolce. Queste premesse evidenziano la parziale sovrapposizione con la *pathway* delle piante ornamentali e quindi con il relativo Piano d'azione. Da notare che al fine di garantire una generale coerenza con l'impianto del Regolamento unionale, sono state escluse dalle analisi le specie domestiche, le specie alloctone solo in una parte del territorio italiano, e le specie la cui presenza risultava regolamentata a vario titolo nell'ambito di altre normative unionali come riportato nell'art. 2 (Ambito di applicazione) del Regolamento (UE) n.1143/2014.

Il presente Piano è pertanto dedicato a delineare una strategia di prevenzione dell'introduzione in natura, a seguito di fughe o rilasci da parte dei privati cittadini, di specie aliene acquistate, cedute o scambiate come animali o piante "da compagnia" (sempre nell'accezione ampia di cui al paragrafo precedente).

L'approccio strategico per affrontare il problema delle specie aliene è basato prioritariamente sulla prevenzione. La prevenzione richiede tra l'altro la pianificazione e l'attuazione di alcune semplici buone pratiche, incentrate o comunque affiancate da attività di comunicazione e sensibilizzazione. Naturalmente, il successo di queste misure non può prescindere dalla fattiva collaborazione con i principali portatori di interesse. Nel caso del presente Piano, le categorie maggiormente interessate sono: (1) gli importatori, allevatori di animali da compagnia e piante per allestire terrari e acquari, (2) i rivenditori, (3) gli acquirenti/proprietari, i trasportatori, le le fiere, le mostre e gli scambi.

Il settore degli animali da compagnia e dell'acquaristica/terraristica è già stato oggetto di analisi volte a identificare le misure (volontarie) necessarie a prevenire ulteriori immissioni. In questo contesto sono stati sviluppati un codice volontario di condotta europeo (Davenport e Collins 2016), nonché la sintesi prodotta nell'ambito del progetto LIFE ASAP (Inghilesi et al. 2018). Il codice di condotta europeo e la sua sintesi italiana sono stati utilizzati come base di questo Piano d'azione, in quanto ritenuti utili non solo alla corretta identificazione e formulazione delle misure necessarie, ma anche alla loro armonizzazione con analoghe misure individuate da altri paesi membri, il cui coordinamento è ritenuto essenziale nella normativa vigente. Ciò è perfettamente in linea con i dettami del Regolamento (UE) n.1143/2014 (articolo 13, comma 2) che prevede espressamente la possibilità che i piani d'azione descrivano i codici di buone prassi.

1. Descrizione della *pathway* del Piano.

1.1 Definizione

La *pathway* o vettore di ingresso trattato dal presentePiano "**specie da compagnia/acquario/ terrario**" si riferisce alle specie che sono sfuggite o sono state rilasciate dalla cattività o da ambienti controllati in cui erano mantenute da privati cittadini per motivi di svago, divertimento, compagnia, collezione e/o commercio.

Per secoli i privati hanno tenuto specie non autoctone o esotiche a scopo amatoriale per compagnia e/o per farne commercio con altri amatori o veri e propri collezionisti. Nel caso di eventuali fughe o rilascio dalla cattività alcune di queste specie hanno il potenziale per sopravvivere, stabilirsi in natura e diventare invasive. L'importanza del commercio internazionale di animali vivi come animali da compagnia o per acquari domestici come vettore di introduzione è aumentata negli ultimi decenni, anche a causa della facilità di acquisto e scambio di organismi tramite Internet. Questa *pathway* si applica anche alle specie che sono oggetto diretto dell'attività commerciale, mentre le specie accidentalmente movimentate al loro seguito (es. parassiti e agenti patogeni, contaminanti) devono essere classificate nell'ambito delle *pathway* "parassita sugli animali" e "contaminante negli animali".

Questa *pathway* si applica a tutte le specie animali detenute da privati cittadini a scopo amatoriale, quindi non solo alle tipiche specie di animali da compagnia annoverate tra i vertebrati. Comprende, inoltre, tutte le specie tenute come cibo vivo (es. vermi della farina, locuste, grilli, moscerini della frutta) utilizzate per le specie tenute come animali da compagnia (anche in questo caso ad eccezione dei relativi "contaminanti"). Include altresì le specie allevate per la vendita a scopo amatoriale e tutte le specie utilizzate in acquari e terrari (piante, ma anche alghe, funghi, ecc.). Come esplicitamente affermato nel documento della CBD (2014a), all'interno di questo vettore vengono incluse le vere e proprie fughe delle specie dalla cattività ma anche il rilascio in natura, accidentale o volontario, delle specie da parte dei proprietari. L'abbandono e il rilascio in natura di specie esotiche indesiderate da parte dei proprietari è un problema particolarmente comune con le specie esotiche o acquatiche che raggiungono grandi dimensioni o hanno particolari necessità di cura di cui, al momento dell'acquisto, spesso i proprietari non sono consapevoli perché non opportunamente informati.

Per ulteriori dettagli, inclusi eventuali chiarimenti su vettori simili o collegati, si rimanda al documento interpretativo sulla classificazione dei vettori proposta dalla CBD (Harrower et al. 2020).

1.2 Gli animali da compagnia in Italia

Per quanto riguarda la presenza di animali da compagnia sul territorio nazionale, l'Italia si attesta ai primi posti tra i paesi dell'Unione europea sia per numero assoluto che in rapporto agli abitanti.
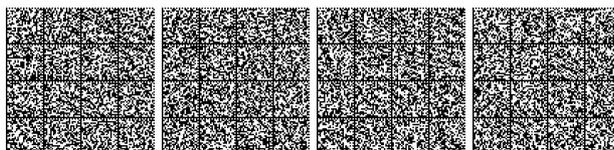
Una recente indagine del Censis (2019) presenta i più recenti dati disponibili a livello europeo (Fediaf, 2018) che stimano la presenza di 32.180.000[1] animali da compagnia ponendo l'Italia al terzo posto nell'Unione europea come numeri assoluti di presenze dopo Germania e Francia. In Tabella 1 sono mostrati i dati completi relativi al 2017, suddivisi per gruppo e per paese.

Tabella 1 - Animali da compagnia nei Paesi dell'Unione Europea per tipologia (dati Fediaf 2017). I dati sono espressi in migliaia.

Paese	Cani	Gatti	Uccelli	Acquari*	Piccoli mammiferi	Rettili	Totale	animali/ 100 abit.
Germania	9.200	13.700	5.300	2.100	6.100	1.100	37.500	45,4
Francia	7.400	13.500	5.700	1.850	3.366	1.050	32.866	49,1
Italia	**6.970**	**7.480**	**12.890**	**1.650**	**1.830**	**1.360**	**32.180**	**53,1**
UK	8.650	7.900	980	1.200	3.300	750	22.780	34,6
Spagna	6.270	3.145	5.383	520	1.159	1.075	17.552	37,7
Polonia	7.550	6.100	1.200	300	980	210	16.340	43,0
Romania	4.130	4.300	280	90	92	28	8.920	45,4
Paesi Bassi	1.540	2.620	650	610	1.460	280	7.160	41,9
Belgio	1.315	2.025	450	350	1.350	90	5.580	49,2
Ungheria	2.050	2.280	438	85	397	60	5.310	54,2
Portogallo	2.050	1.400	650	80	215	40	4.435	43,0
Austria	640	1.810	245	220	520	135	3.570	40,7
Rep. Ceca	2.150	1.100	69	60	165	5	3.549	33,6
Grecia	660	590	970	90	417	10	2.737	25,4
Svezia	880	1440	-	-	-	50	2.370	23,7
Finlandia	800	960	-	-	-	22	1.782	32,4
Bulgaria	740	792	43	70	50	9	1.704	24,0
Slovacchia	910	510	27	50	48	3	1.548	28,5
Danimarca	590	675	-	-	-	110	1.375	23,9
Lituania	700	600	-	-	-	-	1.300	45,6
Irlanda	450	320	90	25	150	40	1.075	22,5
Slovenia	270	480	60	35	120	3	968	46,9
Lettonia	260	400	-	-	-	-	660	33,8
Estonia	200	280	-	-	-	-	480	36,5
UE	**66.375**	**74.407**	**35.425**	**9.385**	**21.719**	**6.429**	**213.740**	**42,3**

*si stima la presenza in media di circa 18 pesci presenti in ogni acquario

Se si considera il numero medio di animali ogni 100 abitanti, subito dietro l'Ungheria (54,2) troviamo l'Italia con 53,1 animali ogni 100 abitanti. In Italia, il gruppo di gran lunga più numeroso risulta essere quello degli uccelli (con poco meno di 13 milioni esemplari, più del doppio della nazione che segue), seguito da oltre 7 milioni di gatti e quasi 7 milioni di cani. Elevato, soprattutto se confrontato con le presenze negli altri paesi europei, risulta il numero di rettili detenuti come animali da compagnia (1.360.000 esemplari). Per quanto concerne i pesci in aquario, Fediaf (2017) stima circa 170 milioni di pesci ornamentali nei 9.385.000 acquari dell'Unione Europea per una media di circa 18 pesci per acquario. In Italia i pesci rappresentano gli animali da affezione maggiormente presenti, con un numero di acquari stimato di 1.650.000, che equivarrebbero alla presenza di circa 30 milioni di pesci, stima confermata anche dal recente rapporto Assalco-Zoomark (2020). La stima complessiva di

1 Il dato considera come unità gli acquari anziché i singoli pesci.

animali da compagnia nel nostro paese risulta pertanto pari a oltre 60 milioni di esemplari, equivalenti in media a circa 1 animale da compagnia per abitante.

In termini economici, il possesso di animali da compagnia in Italia si traduce in una spesa di mantenimento che supera i 5 miliardi di euro l'anno (di cui 2 miliardi per gli alimenti di cani e gatti), con un aumento del 12% in media negli ultimi 3 anni (Tabella 2).
La crescita delle risorse destinate dalle famiglie al cibo per i propri animali è correlata principalmente con l'aumento dei prezzi dei prodotti.

Tabella 2 - Spesa delle famiglie italiane per gli animali domestici, 2017(*) (v.a. in milioni di euro, var. % reale 2014-2017)

Voci di spesa	2017			var.% reale *(v.a.)*
	v.a. mln €	val.%	€ per famiglia con animali	2014-'17
Acquisto animali domestici	141	2,8	10,5	55,5
Prodotti per animali domestici	3.934	78,4	291,3	13,6
di cui: alimenti per cane e gatto	*2.051*	*40,9*	*151,8*	*10,6*
Spesa per servizi veterinari e altri servizi per animali domestici	941	18,8	69,6	5,7
Totale spese animali domestici	**5.016**	**100,0**	**371,4**	**12,9**

(*) Stime Censis su dati Istat – IRI

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat, Assalco - IRI

Nel Rapporto Assalco-Zoomark 2020 sono anche presentati i risultati di un'indagine dal titolo "Gli italiani e gli animali da compagnia", realizzata in collaborazione con Doxa per sondare gli aspetti principali che connotano un possesso responsabile presso proprietari di cani e gatti in Italia. Sebbene l'ambito di applicazione del Piano escluda esplicitamente i cani e gatti risulta interessante che più dell'87% degli intervistati ritenga utile potenziare l'anagrafe degli animali da compagnia (oggi obbligatoria solo per i cani) per rintracciare gli animali smarriti e tenere sotto controllo fenomeni come l'abbandono.

2. Contesto legislativo

2.1 La normativa unionale

Il **Regolamento (UE) n.1143/2014** "recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", entrato in vigore il 1° gennaio del 2015, detta le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea. Esso si basa sull'identificazione di una lista di specie esotiche invasive definite "di rilevanza unionale" a cui sono applicati, in tutti i paesi membri dell'Unione europea, una serie di obblighi e divieti stringenti tra cui quelli di rilascio nell'ambiente, commercio, trasporto, detenzione e riproduzione.

Le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono specie esotiche i cui effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati o sulla salute umana o l'economia, sono tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione Europea. Queste specie, nel territorio unionale e nazionale, non possono essere deliberatamente: (a) portate, né fatte transitare sotto sorveglianza doganale; (b) detenute, anche in confinamento, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro gestione o eradicazione; (c) allevate, anche in confinamento; (d) trasportate, tranne se il trasporto verso strutture avviene nel contesto della loro gestione o eradicazione; (e) vendute o immesse sul mercato; (f) utilizzate, cedute a titolo gratuito o scambiate; (g) poste in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; o (h) rilasciate nell'ambiente.

La lista delle specie esotiche invasive è soggetta a periodici aggiornamenti (l'ultimo è datato luglio 2019), che l'hanno portata dalle 37 specie della prima formulazione alle attuali 66 specie (30 animali e 36 piante). Alcune tra le specie presenti nella lista sono molto di moda come animali da compagnia (es. la testuggine palustre americana o diverse specie di scoiattolo), mentre altre sono specie vegetali utilizzate nell'acquaristica (es. *Cabomba caroliniana* o *Elodea nuttallii*).

Il Regolamento (UE) n.1143/2014 prevede all'articolo 13 (Piani d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive) specifiche disposizioni per quanto concerne le modalità di ingresso delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea:

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco dell'Unione, gli Stati membri svolgono un'analisi approfondita dei vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, almeno nel loro territorio, nonché nelle acque marine quali definite all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/56/CE, e identificano i vettori che richiedono azioni prioritarie («vettori prioritari») in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati.

2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco dell'Unione, ogni Stato membro elabora e attua un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati in conformità del paragrafo 1. I piani d'azione comprendono i calendari degli interventi e descrivono le misure da adottarsi nonché, se del caso, le azioni volontarie e i codici di buone prassi per trattare i vettori prioritari e prevenire l'introduzione e la diffusione accidentali di specie esotiche invasive nell'Unione, dall'esterno o al suo interno.
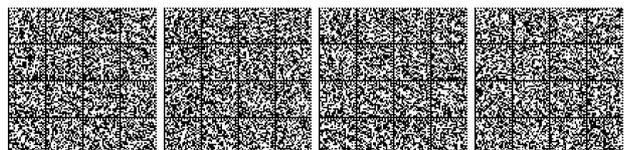
3. Gli Stati membri garantiscono il coordinamento allo scopo di stabilire un unico piano d'azione oppure una serie di piani d'azione coordinati al livello regionale opportuno conformemente all'articolo 22, paragrafo 1. Qualora tali piani d'azione regionali non siano elaborati, gli Stati membri stabiliscono e attuano piani d'azione per il loro territorio e quanto più possibile coordinati all'appropriato livello regionale

4. I piani d'azione di cui al paragrafo 2 del presente articolo prevedono in particolare misure basate su un'analisi dei costi e dei benefici, al fine di:

a) sensibilizzare;

b) ridurre al minimo la contaminazione di merci, veicoli e attrezzature, da parte di esemplari di specie esotiche invasive, ivi comprese misure che contrastino il trasporto delle specie esotiche invasive da paesi terzi;

c) garantire l'esecuzione di opportuni controlli alle frontiere dell'Unione, diversi dai controlli ufficiali di cui all'articolo 15.

5. I piani d'azione elaborati in conformità del paragrafo 2 sono trasmessi senza indugio alla Commissione. Gli Stati membri rivedono i piani d'azione e li trasmettono alla Commissione almeno ogni sei anni a partire dall'ultima trasmissione.

Esistono ulteriori importanti strumenti normativi unionali che regolamentano le importazioni ed esportazioni di animali, il commercio, il rilascio in natura di specie esotiche invasive, le misure di quarantena contro la diffusione degli organismi infestanti e nocivi. Tra questi è bene considerare i regolamenti per il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche per l'applicazione della CITES (Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 recante "regolamento sulla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio" e successivi aggiornamenti/modificazioni), la direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e la direttiva "Uccelli" (Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009).

Il 21 aprile 2021 è entrato in vigore il **REGOLAMENTO (UE) 429/2016** relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»). Con la legge del 22 aprile 2021, n. 53 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea" è previsto che entro 12 mesi il Governo adotti uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolmento (UE) 429/2016 (art.14).

2.2 La normativa nazionale

Il 14 febbraio 2017 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo n. 230/17** di adeguamento della normativa italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) n.1143/2014. La norma riprende in modo integrale le disposizioni del regolamento sul tema dei vettori di ingresso,
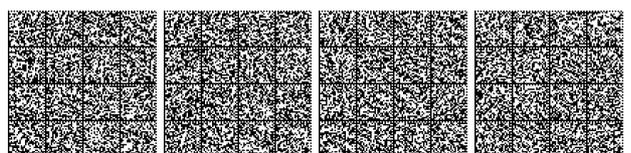
delineando all'articolo 7 (Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive) ruoli e responsabilità nel dettaglio:

1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del regolamento.

2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più piani d'azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni sei anni.

3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.

4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, commi da 1-bis a 1-septies.

L'identificazione dei vettori di introduzione accidentale sui quali concentrare le azioni prioritarie, prevista dal comma 1 art. 7 del D.Lgs. n.230/17, è stata realizzata da ISPRA attraverso l'analisi e la prioritizzazione delle *pathway* di ingresso di specie aliene in Italia (Carnevali et al. 2020). Il presente Piano d'azione è finalizzato pertanto a dare seguito alle disposizioni previste del comma 2 art. 7 del D. Lgs. n.230/17.

Inoltre, specificamente a riguardo degli animali da compagnia, nell'ambito del D.Lgs. n.230/17 sono stati predisposti moduli per la denuncia del possesso, da parte dei privati cittadini, per le specie di rilevanza unionale già detenute (i moduli sono scaricabili sul sito del Ministero dell'Ambiente[2]). Tra le specie incluse nell'elenco europeo, particolarmente rilevante è il caso della testuggine palustre americana, *Trachemys scripta ssp.*, estremamente diffusa come animale da compagnia, per la gestione della quale sono state recentemente stilate specifiche linee guida[3].

Tra le altre normative che in ambito nazionale riguardano il tema del presente Piano va citata la **Legge 4 novembre 2010, n. 201** (di recepimento della **Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia**, sottoscritta dal nostro paese nel 1987), che all'articolo 1 fornisce una prima definizione di animale da compagnia ovvero: "per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e come compagnia". La convenzione, più in generale, definisce i principi fondamentali per il mantenimento degli

2 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/denuncia_possesso_pets_1.docx

3 http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/Linee_guida_animali_compagnia_specie_esotiche_invasive_a ppendice_Trachemys_scripta.pdf
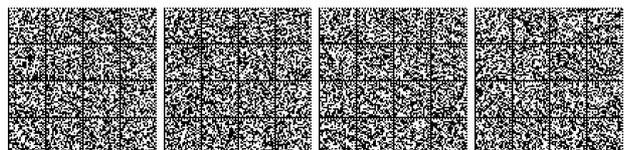
animali da compagnia, tra cui il principio che nessuno deve abbandonare un animale da compagnia. In particolare l'articolo 4 sul mantenimento richiede che "ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare [...] prendendo tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga". Nello stesso articolo si esplicita che "un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se: a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività".

Una definizione di animale da compagnia più dettagliata è presente nel **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003** "Recepimento dell'accordo stipulato tra Ministero della Salute, regioni, province autonome di Trento e Bolzano recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*". All'articolo 1 comma 2 lettera a) si definisce «animale da compagnia»: "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia". "In assenza, dunque, di una specifica elencazione, tutti gli animali possono essere considerati da compagnia ad esclusione di quelli che vengono definiti selvatici, ossia animali che non possono, per la loro natura, adattarsi alla cattività".
Un'altra definizione di animale da compagnia è presente nel Regolamento n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le norme relative ai controlli di conformità di tali movimenti. All'Art. 3 punto b) «animale da compagnia»: un animale di una specie elencata nell'allegato I che accompagna il suo proprietario o una persona autorizzata durante un movimento a carattere non commerciale e che rimane sotto la responsabilità del proprietario o della persona autorizzata per tutta la durata del movimento a carattere non commerciale. Le specie di animali da compagnia sono: PARTE A Cani (Canis lupus familiaris) Gatti (Felis silvestris catus) Furetti (Mustela putorius furo); PARTE B Invertebrati [escluse le api e i bombi contemplati dall'articolo 8 della direttiva 92/65/CEE e i molluschi e i crostacei di cui, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), e lettera e), punto iii), della direttiva 2006/88/CE]. Animali acquatici ornamentali quali definiti all'articolo 3, lettera k), della direttiva 2006/88/CE ed esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva dal suo articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Anfibi Rettili Uccelli: esemplari di specie avicole diverse da quelle di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/158/CE. Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare e definiti «lagomorfi» nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Alcune restrizioni alla custodia privata di animali sono stabilite dalla **Legge 7 febbraio 1992, n.150** "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione" (successivamente modificata dalla Legge n. 59/1993, dalla Legge n. 426/1998 e dal Decreto legislativo n. 275/2001), dal **Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73** Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici e dal **Decreto del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare 19 aprile 1996** (successivamente modificato il 26 aprile 2001) che comprende l'elenco delle specie (animali vivi) la cui detenzione è proibita perché possono costituire un pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Il lungo elenco di specie (comprendente marsupiali, primati, elefanti,

pecari, ippopotami, cervi, alci, antilopi, bufali, roditori, tartarughe, coccodrilli, varanidi, boa, vipere ecc.) si riferisce sia ad esemplari provenienti direttamente dall'ambiente naturale ma anche a tutti gli esemplari nati o riprodotti in cattività, (provenienti da genitori nati in cattività).

Il divieto di abbandono degli animali da compagnia è sancito dalla **Legge 14 agosto 1991, n.281** "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" che, all'articolo 5 comma 1, stabilisce che chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con una sanzione amministrativa da lire trecentomila a un milione di lire.

La **Legge 20 luglio 2004, n.189** "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" vieta il maltrattamento degli animali e introduce rilevanti modifiche al codice penale in particolare per quanto riguarda l'abbandono degli animali. La legge riformula l'articolo 727 del Codice Penale che diventa: "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Pertanto commette il reato di "abbandono di animale" chiunque interrompa il dovere di custodia e cura non solo nei confronti degli animali domestici, ma anche nei confronti di qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione (L. 281/91) o di animali che abbiano acquisito abitudini alla cattività (art. 727 c.p.). In queste definizioni rientrano gioco forza anche le specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia. La sentenza della Cassazione penale n. 18892/2011 ha poi specificato che "l'abbandono di animali non consiste solo nella condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche in qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca dell'animale".

Come in altri paesi europei, anche in Italia esistono normative, nazionali, regionali e comunali che richiedono l'obbligo di formazione del personale che gestisce esercizi commerciali in cui si vendono animali da compagnia. **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003**, già citato in precedenza, all'articolo 5 comma 1 lettera e, stabilisce che la persona responsabile di un'attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali deve possedere "le cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, una qualificata formazione professionale o una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia". Lo stesso decreto, all'articolo 5 comma 1 lettera g, impone a chi gestisce un esercizio commerciale di vendita di animali da compagnia "l'aggiornamento dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compreso l'annotazione della loro provenienza e destinazione". All'articolo 7 comma 1, il decreto incarica il Ministero della Salute e, al comma 2, lascia alla valutazione discrezionale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, la promozione di programmi di informazione e di educazione rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamando
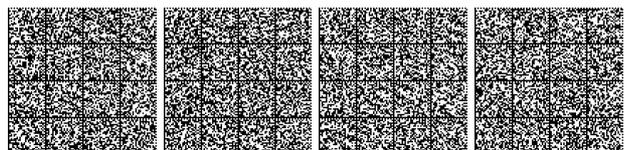
l'attenzione su alcuni aspetti di interesse per le tematiche trattate nel presente documento, quali:

b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:
1) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.

Le indicazioni soprariportate sono state riprese, in maniera più o meno estesa, nelle varie leggi regionali e regolamenti comunali che disciplinano l'apertura e la gestione degli esercizi di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali.
Nello stesso ambito è importante riportare la Sentenza n. 6317 con la quale il Consiglio Di Stato, Sez. V - 27 settembre 2004, (C.c. 24 febbraio 2004) ha stabilito che "nel caso di giochi al luna park (il cui premio è rappresentato da animali) colui il quale acquista il biglietto, corrispondendo il danaro per giocare, esegue tale dazione per giocare e non, in via immediata e diretta, per acquisire la disponibilità dell'animale. Ne discende che l'acquisto di un premio potrebbe essere frutto di una non adeguatamente ponderata scelta foriera di conseguenze che l'ordinamento mira ad evitare (es. l'abbandono)".

A differenza di altri paesi europei, in Italia non esiste una norma nazionale che obblighi il commerciante di animali da compagnia a fornire adeguate informazioni all'acquirente. Solo alcune norme regionali e comunali lo prevedono espressamente dicitura del tipo "*è fatto obbligo per chiunque vende un animale di fornire adeguate istruzioni per il mantenimento, anche avvalendosi di apposite schede tecniche da consegnare all'acquirente previa presa d'atto"* (es. art. 12 della L.R. 59/2009 della Regione Toscana, art. 14 della L.R. 37/2010 della Regione Valle d'Aosta,). Alcuni regolamenti applicativi delle leggi regionali entrano più nello specifico, scrivendo ad esempio che *è obbligatorio per il commerciante di animali fornire a chi acquista un animale o esporre sulla gabbia o sulla vasca in cui l'animale stesso è detenuto informazioni indicanti le principali caratteristiche etologiche dell'animale stesso, le istruzioni per il suo mantenimento e le dimensioni che l'animale è in grado di raggiungere* (DGR n.1731/2012 Linee Guida Applicative della L.R. 37/2010 della Regione Valle d'Aosta, art. 44 Regolamento per la tutela ed il benessere animale del Comune di Castel San Giovanni - PC).

Relativamente all'obbligo di formazione del personale, il Reg. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, in relazione ad un'attività economica, all'Allegato I Capo II punto 1.3 prevede che "Per gli animali selvatici e per specie diverse dagli equidi domestici o da animali domestici delle specie bovina, ovina e suina, laddove appropriato, gli animali sono accompagnati dai seguenti documenti:
a) una nota indicante che gli animali sono selvatici, timorosi o pericolosi
b) istruzioni scritte circa la somministrazione di alimenti e di acqua ed eventuali cure speciali richieste."
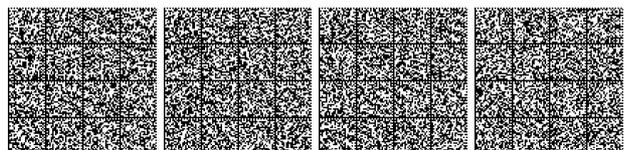
La **Legge 22 aprile 2021, n. 53** definisce tra l'altro i principi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e all'art. 14 comma 2 lettera n prevede "*per gli operatori e i professionisti degli animali la formazione periodica finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia. A tal fine, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/ 429, predisporre specifici programmi di formazione* (…) e alla lettera q "*ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace, tra cui uno specifico divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di fauna selvatica ed esotica, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio di specie protette*".

Infine è entrato in vigore il 20 marzo 2021 il **decreto legislativo 24/2021** di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

3. Obiettivo e strategia

Obiettivo del piano d'azione è quello di ridurre del 30%, nell'arco della durata del presente Piano (6 anni), il tasso di introduzione in natura di nuove specie esotiche invasive importate, vendute, scambiate, cedute gratuitamente e acquistate come animali da compagnia o specie animali e vegetali di interesse acquaristico e terraristico.
Il raggiungimento dell'obiettivo potrà essere verificato a partire dai dati disponibili nella banca dati nazionale delle specie aliene gestita da ISPRA che, nell'ultimo ventennio (2000-2020), ha rilevato l'introduzione in ambiente naturale sul territorio nazionale di 19 specie aliene di animali da compagnia (o animali da terrario/acquario) a seguito di fuga o rilascio dalla cattività.

La strategia per raggiungere l'obiettivo prefissato, si basa su 4 linee d'azione principali a cui sono associate 16 misure specifiche:

a) *governance* del piano e analisi del contesto;
b) acquisto e vendita consapevole;
c) tracciabilità delle specie;
d) formazione e coinvolgimento degli operatori.
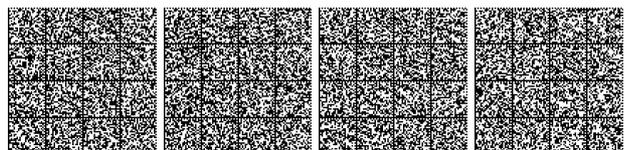
4. Principali attori e gruppi di interesse.

Il presente Piano è rivolto a tutti gli attori e portatori di interesse a vario titoli coinvolti nel settore degli animali da compagnia, acquaristica e terraristica, ivi compresi i soggetti che operano nel settore dedicato all'alimentazione, cura e benessere degli animali da compagnia. Ferma restando la necessità di realizzare un'analisi degli attori e dei ruoli che essi rivestono nell'ambito del settore interessato dal piano (oggetto di una specifica misura), fin da subito è possibile individuare i seguenti destinatari principali tra quelli operanti nel settore: importatori, produttori, rivenditori, medici veterinari, pubbliche amministrazioni e agenzie governative, associazioni ambientaliste e di volontariato, società scientifiche in ambito naturalistico.

Di particolare rilevanza ai fini del raggiungimento del Piano è il coinvolgimento del segmento economico e produttivo tra cui: importatori e distributori all'ingrosso, titolari di negozi al dettaglio e commercianti ambulanti, allevatori, principali piattaforme di *e-commerce*, soggetti organizzatori di fiere e mercati sul tema.

Sebbene il presente Piano non sia direttamente rivolto ai privati cittadini (potenziali acquirenti, detentori, proprietari e riproduttori a titolo amatoriale), questi possono essere considerati i destinatari finali di alcune delle misure individuate (es. le iniziative di sensibilizzazione).

5. Misure previste

Linea d'azione A - Analisi del contesto

Nell'ambito di questa linea d'azione sono previsti due approfondimenti conoscitivi i cui esiti costituiscono il supporto irrinunciabile al Tavolo permanente di coordinamento (istituito dal Decreto di adozione del presente Piano) per la pianificazione e la realizzazione delle misure previste nel piano.

Misura A.1 Analisi del quadro normativo vigente e formulazione di proposte normative per la razionalizzazione della commercializzazione di animali da compagnia

Il Tavolo permanente di coordinamento, in diretto collegamento con le associazioni di settore, realizza un'analisi del quadro normativo vigente al fine di costruire una sintesi unitaria utile ad identificare i rapporti reciproci tra le normative esistenti, individuare eventuali ambiguità o ambiti di competenza sovrapposti e formula proposte finalizzate alla razionalizzazione delle norme e delle procedure per la commercializzazione degli animali esotici da compagnia/acquario/terrario (compreso il cibo vivo per tali specie) e prodotti associati (piante da terrario e da acquario).

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 1° anno, durata fino a scadenza del piano
Soggetto responsabile: ISPRA
Soggetti coinvolti: ISPRA, Tavolo di coordinamento permanente
Indicatori: elaborazione di una relazione finale

Misura A.2 Analisi della filiera

La considerevole articolazione dei soggetti coinvolti e degli ambiti interessati nel settore degli animali da compagnia, acquaristica e terraristica, rende necessaria la realizzazione di un'analisi di dettaglio della filiera, dall'importazione/allevamento fino alla vendita al dettaglio e l'allevamento da parte degli utenti finali, nonché degli attori e dei ruoli che essi rivestono nell'ambito della filiera. Gli esiti di tale analisi sono propedeutici in primo luogo all'individuazione degli interlocutori più adeguati a supportare la realizzazione delle misure contenute nel piano. Inoltre i risultati permettono di valutare il rischio di possibili immissioni di animali da compagnia in natura nel corso delle diverse fasi e da parte dei vari attori interessati.
L'analisi di dettaglio prevede anche la ricognizione dei dati già raccolti a livello nazionale sulla movimentazione delle specie di animali da compagnia/acquario/terrario e prodotti associati (TRACES, autorizzazioni regionali per la vendita di animali vivi) al fine di individuare le principali criticità nella tracciabilità delle specie e consentire una migliore definizione delle misure preventive necessarie per ridurre il tasso di introduzione in natura di animali da compagnia.

Priorità: molto alta
Tempi: inizio entro il 1° anno, durata 6 mesi
Soggetto responsabile: ISPRA
Soggetti coinvolti: ISPRA, MS, Tavolo permanente di coordinamento

Indicatori: realizzazione dell'analisi di dettaglio

Linea d'azione B - Acquisto e vendita consapevoli

Il problema delle invasioni biologiche e dell'impatto delle specie di animali aliene diffuse nell'ambiente naturale è ancora poco conosciuto al di fuori dell'ambito scientifico, fatta eccezione per alcune delle specie aliene più invasive che sono diventate famose al pubblico. A causa della mancanza di informazioni, alcune di queste specie vengono vendute o acquistate senza la consapevolezza del danno ambientale che alcune di esse possono causare in ambienti naturali.
Questa linea d'azione prevede la realizzazione di una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione da condurre nei confronti dei professionisti del settore del commercio di animali da compagnia/acquario/terrario (compreso il cibo vivo per tali specie) e prodotti associati (piante da terrario e da acquario) e del grande pubblico acquirente, nell'intento di stimolare nei primi l'importanza di una vendita informata e nei secondi l'acquisto consapevole e la gestione responsabile degli animali esotici, al pari delle specie più comuni quali gatto e cane.

Misura B.1 Diffusione di materiale informativo

Durante tutta la durata del piano si prevede di dare massima diffusione al materiale informativo già disponibile sul tema, destinato sia al grande pubblico sia ai rivenditori. In particolare viene data ampia diffusione a due prodotti specifici sviluppati nell'ambito del Progetto Life ASAP: il "Codice di condotta volontario sulle specie aliene come animali da compagnia", tradotto in italiano e sintetizzato (disponibile in versione estesa e formato *brochure* a 6 facciate), e il poster "Per difendere la biodiversità", realizzato in collaborazione con FNOVI e mirato a sensibilizzare il grande pubblico verso un acquisto consapevole degli animali da compagnia. Si prevede circolazione prevalentemente in formato elettronico sui siti dei soggetti coinvolti.

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 1° anno, durata fino a scadenza del piano
Soggetto responsabile: MiTE
Soggetti coinvolti: ISPRA, MS, associazioni di categoria
Indicatori: numero brochure/opuscoli/poster (o altro) distribuiti

Misura B.2 Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti istituzionali

Rendere tutte le informazioni e i prodotti specifici elaborati nell'ambito di questo piano **facilmente accessibili** a tutti gli interessati è indispensabile per aumentare il livello di consapevolezza in merito alla problematica trattata. Le attività e i prodotti realizzati in attuazione del piano, unitamente a quelli già disponibili sulla tematica, troveranno ampio rilievo sui siti dei Ministeri interessati, dell'ISPRA, delle associazioni di settore coinvolte nell'implementazione del piano e presso gli ambulatori medico veterinari

Priorità: alta

Tempi: inizio entro il 2° anno, durata fino a scadenza del piano
Soggetto responsabile: MiTE
Soggetti coinvolti: MS, ISPRA
Indicatori: % materiali disponibili resi accessibili sui siti istituzionali

Linea d'azione C. Tracciabilità delle specie

Questa linea d'azione si avvale degli esiti dell'analisi di dettaglio della filiera (Misura A.3) ed è finalizzata a ridurre il rischio di introduzione in natura attraverso un miglioramento della tracciabilità delle specie commercializzate di animali da compagnia/acquario/terrario e prodotti associati (es. piante da terrario e da acquario, alimento vivo).

Misura C.1 Elaborazione di una lista dei pet più commercializzati in Italia

La presenza ricorrente di errori di identificazione, in particolare nelle sinonimie e varietà allevate, nei cataloghi commerciali e presso i rivenditori, rende necessaria una misura finalizzata all'elaborazione di una lista ragionata degli animali esotici da compagnia più commercializzati sul territorio nazionale, da utilizzare in primo luogo nell'ambito delle misure della Linea d'azione sulla tracciabilità delle specie. Per ciascuna delle specie individuate vengono riportati: il corretto nome scientifico, il nome comune, il grado di invasività, l'area di provenienza, la longevità media e la grandezza massima raggiunta da adulto.
La lista è elaborata da ISPRA in collaborazione con gli esperti nazionali dei diversi gruppi tassonomici (afferenti a Università, Società scientifiche, Musei, ecc.) e il supporto della FNOVI e delle associazioni di categoria di commercianti.

Priorità: molto alta
Tempi: inizio entro il 1° anno, durata 1 anno
Soggetto responsabile: ISPRA
Soggetti coinvolti: ISPRA in collaborazione con esperti nazionali dei diversi gruppi tassonomici
Indicatori: realizzazione della lista dei pet maggiormente commercializzati in Italia

Misura C.2 Elaborazione di una lista positiva di animali da compagnia alieni a basso impatto sulla biodiversità

Il vantaggio dell'adozione di liste positive, consiste nel prevenire l'introduzione delle specie aliene più invasive sul territorio nazionale consentendo la commercializzazione solo delle specie per le quali è stato stabilito che abbiano un impatto trascurabile sulla biodiversità o le attività dell'uomo.
Nell'ambito dei Decreti di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 ai sensi della Legge 22 aprile 2021, n.53 (art 14 comma 2 lettera q) il MS terrà conto della proposta di lista positiva di animali da compagnia esotici a basso impatto sulla biodiversità sul modello sviluppato in diversi paesi europei (primo fra tutti il Belgio) elaborata da ISPRA in collaborazione con le società scientifiche sulla base del lavoro svolto nell'ambito della Misura C.1, ISPRA.

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 1° anno, durata 1 anno
Soggetti responsabili: ISPRA
Enti coinvolti: MS, ISPRA con esperti nazionali dei diversi gruppi tassonomici
Indicatori: realizzazione della lista positiva

Misura C.3 Implementazione di un'anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da compagnia con obbligo di registrazione

Come più volte ribadito, il problema dell'abbandono di animali appartenenti a specie esotiche da compagnia si mitiga solo responsabilizzando i proprietari al possesso e alla gestione consapevole di questi animali. È quindi necessario che chi acquista o entra in possesso di un animale esotico sia consapevole della responsabilità che si assume in termini di accudimento di un esemplare che ha "pari dignità" rispetto ad un cane o un gatto e che dovrà tenere con sé tutta la vita. L'esemplare potrà anche essere regalato o venduto successivamente, ma tutti i passaggi dovranno essere tracciati. Tale tracciatura, così come già previsto per altri animali da compagnia, eviterà in parte gli acquisti non ponderati, effettuati pensando di potersi facilmente liberare dell'animale qualora non più desiderato. È la tendenza anche della giurisprudenza quella di responsabilizzare l'acquirente, dato che vieta di dare gli animali in premio, proprio perché un premio, a differenza di un acquisto, non è necessariamente legato alla presa di coscienza di diventare il proprietario di un essere vivente.

In tale contesto si colloca la misura, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili, che prevede l'implementazione di un'anagrafe nazionale che assicura per tutti gli animali esotici da compagnia i movimenti e la tracciabilità.

L'istituzione di un'anagrafe nazionale degli animali esotici da compagnia permetterebbe di legare ogni singolo animale al nome del proprietario, con indubbi vantaggi anche in termini di efficacia dei controlli, sia sanitari sia di situazioni critiche o irregolarità (es. persone che dietro la passione per queste specie, nascondono una vera e propria attività commerciale).
Un'anagrafe nazionale funziona solo se legata all'identificazione dei singoli animali. Questo è possibile per molte specie e rende la tracciabilità realizzabile fino al singolo esemplare. Per le specie in cui un'identificazione individuale è di difficile applicazione, si potrà utilizzare il numero che individua la singola partita di animali esotici e questo permetterà di tracciare gli animali appartenenti allo stesso gruppo.
Considerato che il Ministero della Salute è individuato quale autorità competente centrale responsabile dell'attuazione delle attività previste dal Regolamento 2016/429, si rimanda la responsabilità della realizzazione dell'azione al suddetto Ministero.

Priorità: media
Tempi: inizio entro il 1° anno, 1 anni
Soggetti responsabili: MS
Enti coinvolti: MS, MITE, IZS
Indicatori: implementazione di anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da compagnia con obbligo di registrazione

Linea d'azione D. Formazione e coinvolgimento degli operatori di settore

L'importanza delle attività di formazione e aggiornamento specificatamente dirette agli operatori professionali del settore è tale da meritare una specifica linea d'azione. Vengono definiti i bisogni formativi e, più in generale, viene perseguito il coinvolgimento del settore produttivo anche attraverso la proposta di adesione a un disciplinare di buone pratiche.

Misura D.1 Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento

Date le numerose novità normative (sia comunitarie che nazionali) in merito alle specie aliene invasive entrate in vigore negli ultimi anni e i piani nazionali elaborati per la loro gestione (compreso il presente), è indispensabile prevedere delle attività di formazione e aggiornamento delle categorie professionali interessate. È necessario altresì organizzare la formazione periodica degli operatori e dei professionisti degli animali finalizzata all'acquisizione di conoscenze adeguate in materia di malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo, princìpi di biosicurezza, interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana, buone prassi di allevamento delle specie animali di cui si occupano e resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica, estendendo la formazione periodica anche agli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia.
Le attività, realizzate da ISPRA e dalla FNOVI e le associazioni di categoria di commercianti, sono incentrate sulle buone pratiche da adottare per impedire il rilascio o la fuga degli animali da compagnia alieni. Per le attività previste dalla misura ISPRA mette a disposizione la propria piattaforma per la formazione a distanza.

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 3° anno, durata fino alla scadenza del piano
Responsabile azione: ISPRA
Enti coinvolti: ISPRA, FNOVI, Centro di referenza nazionale per il benessere animale (IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna)
Indicatori: numero di eventi di formazione organizzati, numero di partecipanti

Misura D.2 Sviluppo e adozione volontaria di un disciplinare di buone pratiche da parte dei commercianti e allevatori di animali da compagnia e marchio di qualità per commercianti e allevatori

Misura centrale di questa linea d'azione del Piano è lo sviluppo di un disciplinare per l'adozione volontaria di buone pratiche da parte dei commercianti e allevatori di animali da compagnia a cui associare un "marchio di qualità" riconosciuto dai Ministeri dell'Ambiente e della Salute[4].
Il disciplinare è finalizzato alla definizione dettagliata e all'adozione di buone pratiche da parte di tutti coloro che sono coinvolti nell'allevamento e nella vendita degli animali da compagnia/acquario/terrario e prodotti associati, così come nella loro commercializzazione, con l'obiettivo di ridurre l'introduzione e la diffusione di specie aliene di animali invasivi in natura. In particolare, sono valorizzate le pratiche che possono evitare l'importazione

4 Il Tavolo permanente di coordinamento valuta l'opportunità di integrare marchi già registrati o crearne uno nuovo.
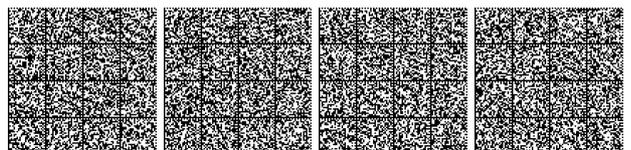
indiscriminata di nuove specie animali da utilizzare come animali da compagnia e il loro acquisto inconsapevole da parte dei privati e dovrà essere promossa l'adozione alle migliori pratiche di detenzione e gestione di esemplari di animali da compagnia alieni riducendo il rischio di rilascio o fuga di un maggior numero di IAS, già presenti o di nuova introduzione, negli habitat naturali.
Tra le buone pratiche ritenute più rilevanti da inserire nel disciplinare vi sono quelle riportate di seguito, presenti nel *Codice di condotta su animali da compagnia e specie aliene invasive* (Inghilesi et al. 2018), traduzione e adattamento del codice volontario di condotta europeo (Davenport e Collins 2016) adottato dal Consiglio d'Europa.

- ✓ **Conoscere bene gli animali che si stanno vendendo o scambiando e verificare che gli acquirenti capiscano bene quale animale stanno ricevendo**

La corretta identificazione delle specie esotiche vendute come animali da compagnia, corredata da informazioni sintetiche sul paese di provenienza, longevità, grado di invasività, è un requisito indispensabile per un acquisto consapevole (anche nelle vendite online) e per tutte le azioni di prevenzione e controllo dell'introduzione e diffusione delle specie aliene invasive.
ISPRA elabora una proposta di etichettatura da utilizzare nella commercializzazione al dettaglio di tutti gli animali da compagnia, anche esotici, in modo che l'acquirente finale abbia le informazioni fondamentali per fare una scelta consapevole.
Spesso accade inoltre che un proprietario non sia ben informato sulla specie acquistata e non conosca le misure più idonee per la sua corretta detenzione (compresa la prevenzione della fuga). Può accadere, inoltre, che alcuni proprietari diventino, col tempo, disinteressati o disincantati nei riguardi di un animale da compagnia acquistato in passato: questi animali potrebbero diventare presto indesiderati, e quindi essere rilasciati oppure lasciati fuggire a causa della mancanza di volontà o dell'incapacità di fornire loro sufficienti cure e attenzioni.
È pertanto essenziale che, all'atto della vendita i commercianti al dettaglio si impegnino a fornire informazioni appropriate ed esaustive sulle caratteristiche delle specie animale scelta, in particolare se invasiva o potenzialmente tale sul proprio territorio. In Italia, a differenza di alcuni Paesi europei, non esiste a livello nazionale l'obbligo giuridico di fornire informazioni specifiche a coloro che acquistano animali nei negozi di animali da compagnia, tuttavia i rivenditori o gli allevatori dovrebbero fornire informazioni chiare e precise sulle specie vendute: identificazione accurata, caratteristiche comportamentali, informazioni per la loro cura e il loro mantenimento in cattività, eventuali pericoli che si possono presentare (ad esempio l'eventualità di punture o morsi), durata media di vita, dimensioni da adulti, prolificità e indicazioni su costi di eventuali cure veterinarie. Queste informazioni contribuiscono a garantire acquisti consapevoli, evitando acquisti "improvvisati" o "d'impulso" che possono nel tempo portare a proprietari disillusi.
Ad esempio, è opportuno che i rivenditori pongano l'attenzione dei clienti sul fatto che alcuni animali vengono venduti come esemplari giovanili di piccole dimensioni, mentre da adulti raggiungono dimensioni ragguardevoli (come per la testuggine palustre americana *Trachemys scripta*).

- ✓ **Promuovere l'utilizzo di metodi adeguati a impedire la fuga degli animali da compagnia**

Indipendentemente dalla specie, un animale che non viene liberato o che non è in grado di fuggire dalla cattività, non può, come ovvio, diventare invasivo. Pertanto, una componente
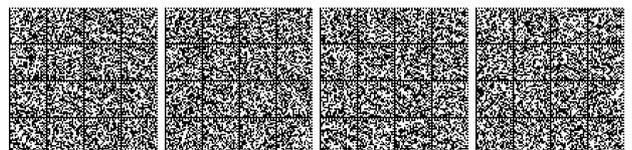
chiave per il raggiungimento dell'obiettivo del Piano è quella di sensibilizzare tutti i proprietari di animali da compagnia esotici (sia privati che commerciali) a prestare grande attenzione alla detenzione degli stessi, al fine di garantire l'impossibilità di fughe. Per i dettagli operativi si rimanda al Codice di condotta dedicato (Inghilesi et al. 2018) in cui sono fornite indicazioni sulle modalità di detenzione (al chiuso e all'aperto), sulle recinzioni e gabbie (ma anche voliere, terrari e acquari), sulla modalità di smaltimento di acqua e vegetazione, con approfondimenti specifici per i vari gruppi di animali.

- ✓ **Incoraggiare tecniche che riducano il potenziale riproduttivo, e pertanto invasivo, delle specie allevate**

Gli individui sterili non possono riprodursi, pertanto il danno che possono causare, nel caso di fuga o liberazione, è notevolmente ridotto. I commercianti e gli allevatori si impegnano ad incoraggiare i proprietari ad attuare la sterilizzazione degli animali da compagnia esotici invasivi, laddove possibile, rivolgendosi al medico veterinario di fiducia.
Qualora non si possa o non si intenda procedere alla sterilizzazione, è opportuno suggerire di detenere gli individui singolarmente o in gruppi divisi per sesso, tenendo in considerazione le differenze tra specie e il benessere degli esemplari allevati.

- ✓ **Incoraggiare la commercializzazione di specie esotiche non invasive**

La maggior parte delle migliaia di specie di animali da compagnia in Europa è stata tenuta in cattività da decenni, e in certi casi da secoli, e sono specie con ampia diffusione geografica e in numero variabile. Quindi la probabilità che alcune di queste specie diventino invasive è stata già "testata" nella pratica. Sebbene il commercio di nuove specie venga determinato dalle richieste di mercato (e dalle mode), gli addetti ai lavori possono incoraggiare i compratori verso animali esotici da compagnia che non abbiano caratteristiche di invasività e se rilasciate, anche involontariamente, non abbiano impatti negativi significativi sulla biodiversità.
Sulla base della lista sviluppata nell'ambito della Misura C.6, i commercianti e gli allevatori si impegneranno a commercializzare solo le specie esotiche a bassa invasività, proponendo alternative a ridotto impatto sulla biodiversità alle specie più invasive.

- ✓ **Elaborazione di una proposta di soluzioni alternative all'abbandono nell'ambiente naturale per gli animali da compagnia non più desiderati**

Il problema legato all'acquisto di animali da compagnia esotici è l'abbandono in natura degli stessi da parte di proprietari impossibilitati a prendersene cura fino a fine vita.
Pertanto, oltre a responsabilizzare i potenziali proprietari all'atto dell'acquisto attraverso le azioni già presentate, è essenziale sviluppare alternative valide per evitare che gli animali da compagnia esotici invasivi non più desiderati siano abbandonati nell'ambiente naturale. Un esempio in tal senso sono gli eventi organizzati dalla Florida Fish and Wildlife Conservation Commission nell'ambito dell'*Exotic Pet Amnesty Program* [5].
ISPRA, in collaborazione con la FNOVI, le associazioni ambientaliste e di volontariato elabora un documento tecnico contenente le possibili opzioni alternative e un'analisi della loro fattibilità, da sottoporre al Tavolo permanente di coordinamento per l'attuazione del Piano.

---

5 https://myfwc.com/wildlifehabitats/nonnatives/amnesty-program/

✓ **Adottare un protocollo di rapido intervento**

Commercianti, trasportatori e allevatori si impegnano ad adottare un protocollo di rapido intervento per la cattura di specie di specie esotiche invasive introdotte accidentalmente nell'ambiente naturale in conseguenza delle attività commerciali svolte.

✓ **Promuovere la segnalazione della presenza di animali da compagnia in natura**

I commercianti e gli allevatori, così come tutti i proprietari o detentori di animali da compagnia esotici sono incoraggiati a segnalare avvistamenti di esemplari liberi in natura in modo da permettere una rapida rimozione dall'ambiente naturale ed evitare la formazione di nuclei riproduttivi.

Priorità: alta
Tempi: inizio entro il 3° anno, durata fino alla scadenza del piano
Responsabile azione: MiSE
Soggetti coinvolti: MiTE, MS, ISPRA, in collaborazione con esperti qualificati
Indicatori: disciplinare sviluppato, approvato e adottato

6. Tempistica

Il presente piano ha validità di 6 anni. Si prevede, dopo 3 anni dall'adozione, un momento di verifica dell'andamento del piano e dei risultati conseguiti.

Per quanto riguarda le misure regolamentari non è possibile fare una stima puntuale dei tempi, le misure saranno formalmente adottate entro la validità del Piano.

Nella tabella di seguito inserita è indicata la tempistica di realizzazione prevista per ogni misura definita precedentemente con l'indicazione dell'Ente responsabile della sua attuazione e i costi stimati.

Misura	Titolo	Inizio	Durata	Soggetto responsabile dell'attuazione della misura
A.1	*Analisi del quadro normativo vigente*	Entro 1° anno	tutto il piano	ISPRA
A.2	*Analisi della filiera*	Entro 1° anno	6 mesi	ISPRA
B.1	*Diffusione di materiale informativo*	Entro 1°anno	Tutto il piano	MiTE
B.2	*Accessibilità e diffusione delle informazioni e dei prodotti su siti istituzionali*	Entro 2° anno	Tutto il piano	MiTE
C.1	*Elaborazione di una lista dei pet più commercializzati in Italia*	Entro 1° anno	1 anno	ISPRA
C.2	*Elaborazione di una lista positiva di animali da compagnia alieni a basso impatto sulla biodiversità*	Entro 3° anno	1 anno	ISPRA
C.3	*Implementazione di un'anagrafe nazionale di tutti gli animali esotici da compagnia con obbligo di registrazione*	Entro 1° anno	1 anno	MS
D.1	*Realizzazione di attività di formazione e aggiornamento*	Entro 3° anno	Tutto il piano	ISPRA
D.2	*Sviluppo e adozione di un disciplinare di buone pratiche e marchio di qualità per commercianti e allevatori*	Entro 3° anno	Tutto il piano	ISPRA

7. Gestione e monitoraggio del Piano

Il Decreto di adozione del presente Piano istituisce il Tavolo permanente di coordinamento che assicura la corretta implementazione del Piano attraverso il costante monitoraggio delle attività e dei risultati.

Al fine di raccogliere i dati necessari per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo (nuove specie aliene invasive, acquisite come animali da compagnia o specie animali e vegetali di interesse acquaristico e terraristico e rilevate in ambiente naturale), ISPRA aggiorna costantemente la banca dati specie aliene (disponibile sul sito www.specieinvasive.it), grazie ad una sistematica consultazione della letteratura (anche grigia) e ai dati raccolti nell'ambito del sistema di sorveglianza regionale e provinciale istituito ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 230/17

Le attività di monitoraggio sono necessarie a garantire un'adeguata gestione del piano d'azione e valutare la corretta esecuzione delle misure previste, nonché la loro eventuale ricalibrazione, laddove ne fosse dimostrata la necessità, sempre sulla base di una adeguata valutazione dei relativi costi/benefici (come previsto all'art.13 del Regolamento (UE) n.1143/2014).

Il monitoraggio e l'eventuale revisione di un piano possono determinare una migliore attuazione dello stesso, soprattutto nel caso esistano delle incertezze riguardo alle migliori opzioni per la gestione della *pathway*, o all'efficacia delle misure previste dal piano. In generale, la revisione del piano potrebbe essere necessaria in qualsiasi momento dovessero esserci evidenze che gli obiettivi preposti potrebbero non essere raggiunti. Una revisione può essere innescata anche dalla disponibilità di nuovi dati sostanziali o da importanti cambiamenti nel contesto generale di attuazione del piano.

Bibliografia consultata

Assalco-Zoomark (2019). XII° edizione - Alimentazione e cura degli animali da compagnia Pet: diritti e possesso responsabile. L'opinione degli italiani. Rapporto.

Carnevali L., Monaco A., Genovesi P. (2020). Analisi e prioritizzazione dei vettori di ingresso delle specie aliene in Italia. Rapporto tecnico.

CBD (2014). Pathways of introduction of invasive alien species, their prioritisation and management. UNEP/CBD/SBSTTA/18/9/Add.1 https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-18/official/sbstta-18-09-add1-en.pdf

CENSIS (2019). Il valore sociale del medico veterinari. Rapporto

Davenport, K., Collins, K. 2016. European Code of Conduct on Pets and Invasive Alien Species. Council of Europe, 2016.

Di Silvestre, I. and van der Hoeven S. (2016). The implementation of the Positive List for mammal pets in Belgium: a success story. Report by Eurogroup for Animals, Brussels, Belgium, 20 pp.

De Volder Sofie (2013)."Analysis of national legislation related to the keeping and sale of exotic pets in Europe". Report by Eurogroup for Animals.

Harrower, C.A., Scalera, R., Pagad, S., Schönrogge, K., Roy, H.E. 2020. Guidance for interpretation of CBD categories on introduction pathways. European Union. 80 pp.

Inghilesi Alberto F., E. Tricarico, D. Crosetti, A. Alonzi e L. Carnevali, 2018. Animali da compagnia e specie aliene invasive: codice di condotta europeo. LIFE ASAP. Pubblicazione realizzata nell'ambito dell'Azione B5 del progetto LIFE15GIE/IT/001039 "Alien Species Awareness Program" (ASAP). Pp: 24

Meenken Diederik (2012). Pet Biosecurity in New Zealand: Current state of the domestic pet trade system and options going forward. MPI Information Paper No: 2012/01 prepared for the Ministry for Primary Industries.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2010). Pets, Aquarium, and Terrarium Species: Best Practices for Addressing Risks to Biodiversity. Montreal, SCBD, Technical Series No. 48, 45 pages.

Working Group on Invasive Alien Species (2018). Prioritising Pathways of Introduction and Pathway Action Plans.

22A04370

DECRETO 23 giugno 2022.

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica la suddetta direttiva 2009/33/CE;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266, «Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, recante «Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'art. 183, comma 1, lettera *cc)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del giorno 8 maggio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2016, recante «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2017, recante «Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2017, recante «Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati»;

Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 2 luglio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il *leasing*, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 2021, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti»;
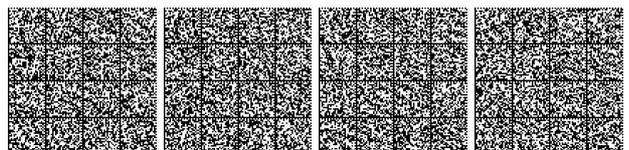
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del giorno 11 marzo 2014, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014 in ragione dell'evoluzione normativa di settore, del progresso tecnico e dell'evolversi dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualità ambientale in relazione all'espletamento dei servizi di gestione dei rifiuti, spazzamento stradale e igiene urbana e all'acquisizione dei connessi mezzi e attrezzature e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di affidamenti e forniture;

Considerato che l'attività istruttoria per la revisione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti, nonché con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali Ministeri è stata altresì trasmessa la proposta finale di detti criteri per le valutazioni di competenza, così come previsto dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto, per:

a) l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

b) l'affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;

c) l'affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;

d) l'affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di veicolo pulito e di centro di raccolta di cui, rispettivamente, all'art. 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'art. 183, comma 1, lettera *mm)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si applicano altresì le seguenti ulteriori definizioni:

a) centro di raccolta autorizzato in via ordinaria antecedentemente al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del giorno 8 aprile 2008: area attrezzata di stoccaggio rifiuti destinata a ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, autorizzata ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nella quale possono essere conferite tutte le tipologie di rifiuti. L'area è attrezzata in maniera tale da mantenere distinti i diversi flussi di rifiuti in funzione del successivo recupero o smaltimento;

b) centro di raccolta mobile: strutture mobili (es. *ecocar*, ecofurgone, stazione ecologica itinerante) attrezzate per la raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, ivi compresi sfalci e potature, atte a integrare/aumentare la disponibilità di ricezione dei rifiuti, in relazione al sistema di raccolta;

c) aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo: aree destinate a ricevere dalle utenze domestiche i beni che sono divenuti rifiuti e che possono essere avviati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ovvero sia piccole operazioni di riparazione finalizzate al reimpiego degli stessi per la loro funzione originaria, senza ulteriore pretrattamento. Tali aree, che non necessitano di autorizzazione, possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta;

d) centro di preparazione per il riutilizzo: struttura autorizzata allo svolgimento di operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 214-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero in via ordinaria;

e) centro per lo scambio e il riuso: area destinate a ricevere beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo conferiti dalle utenze, non necessita di autorizzazione in quanto vengono esclusivamente gestiti dei beni e non dei rifiuti. Tali aree possono essere collocate all'interno dei centri di raccolta.

Art. 3.

Abrogazioni e norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014, è abrogato, limitatamente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente decreto, dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è altresì abrogato l'allegato 1 («Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani») al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 2014.

Roma, 23 giugno 2022

Il Ministro: CINGOLANI
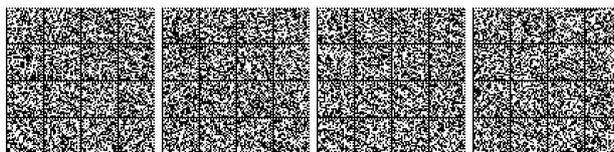
ALLEGATO

PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ovvero
PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER:

- **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI**
- **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA**
- **FORNITURA DI CONTENITORI E SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**
- **FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE**

Revisione dei CAM adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014
(in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 dell'11 marzo 2014)

5.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale

5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

5.2.1 Obiettivi del servizio di pulizia e spazzamento e tipologia dei rifiuti da asportare
5.2.2 Articolazione del servizio di pulizia, spazzamento e lavaggio strade
5.2.3 Pulizia mercati fissi e temporanei e di altre aree a seguito di manifestazioni e fiere
5.2.4 Pulizia parchi, giardini, aree verdi cimiteriali, aree attrezzate ad uso pubblico, piste ciclabili
5.2.5 Pulizia arenili e rive fluviali e lacustri
5.2.6 Pulizia caditoie
5.2.7 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento messi a disposizione dalla Stazione appaltante
5.2.8 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall'affidatario
5.2.9 Gestione, svuotamento e manutenzione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)
5.2.10 Sistema informativo di monitoraggio
5.2.11 Rapporto annuale
5.2.12 Formazione del personale
5.2.13 Clausola sociale

5.3 CRITERI PREMIANTI

5.3.1 Recupero di materia dalla frazione residuale e/o spazzamento
5.3.2 Spazzamento e lavaggio strade
5.3.3 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
5.3.4 Veicoli puliti
5.3.5 Piano svecchiamento della flotta
5.3.6 Attività di sensibilizzazione dei cittadini
5.3.7 Riciclaggio della frazione organica da pulizia arenili e rive fluviali e lacustri
5.3.8 Avvertimento utenti

6 FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

6.1 SPECIFICHE TECNICHE

6.1.1 Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari
6.1.2 Elementi di identificazione dei contenitori stradali e domiciliari
6.1.3 Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni ("cestini stradali")
6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti

6.2 CRITERI PREMIANTI

6.2.1 Ritiro dei contenitori a fine vita
6.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato
6.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato
6.2.4 Contenuto di materia prima rinnovabile per sacchi e sacchetti per la raccolta della frazione organica
6.2.5 Riduzione del peso e volume del rifiuto organico
6.2.6 Riduzione dell'effetto trascinamento

7 FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE

7.1 SPECIFICHE TECNICHE

7.1.1 Caratteristiche dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale
7.1.2 Caratteristiche delle macchine mobili non stradali / attrezzature montate su veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale
7.1.3 Abbattimento polveri sottili
7.1.4 Oli lubrificanti

7.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

7.3 CRITERI PREMIANTI

7.3.1 Sistema Tracciamento Veicoli
7.3.2 Alimentazioni alternative
7.3.3 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
7.3.4 Riduzione del rumore
7.3.5 Abbattimento delle polveri sottili
7.3.6 Riduzione dei consumi di carburante

1 PREMESSA

Questo documento è stato elaborato in attuazione del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,* adottato con decreto del 11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero per la transizione ecologica) di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze.

A seguito dell'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"*, che all'articolo 34 prevede come obbligatorio l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali nella documentazione progettuale e di gara, e delle direttive del "pacchetto economia circolare", si è reso necessario aggiornare i criteri per il servizio di gestione dei rifiuti urbani adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*.

Le stazioni appaltanti, nell'inserire i criteri di cui al presente documento nei bandi e nella documentazione di gara, dovranno tenere conto e integrare le disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito ARERA) in materia di gestione dei rifiuti urbani. Nel caso di sopravvenuti atti regolatori dell'Autorità che dovessero incidere su alcuni criteri definiti dal presente documento, gli stessi dovranno intendersi sostituiti dalle nuove disposizioni nelle more dell'aggiornamento dello stesso.

2 APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, questo documento stabilisce i criteri ambientali minimi (di seguito CAM) per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il servizio di pulizia e spazzamento.

I CAM affrontano i diversi aspetti ambientali associati al ciclo di vita del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento e connesse forniture, proponendo soluzioni che favoriscono la riduzione complessiva degli impatti ambientali correlati, tenendo in considerazione il contesto di mercato e gli attuali modelli organizzativi dei servizi di igiene urbana, nonché le specificità territoriali in cui vengono erogati.

Nello specifico, i criteri ambientali proposti mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:

a. **Prevenire la produzione di rifiuti**: attraverso azioni di sensibilizzazione degli utenti e la promozione dello scambio e del riuso;

b. **Massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata** ponendo obiettivi sfidanti ma in linea con le disposizioni normative sull'economia circolare;

c. **Diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato**: attraverso l'acquisizione di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili e la promozione di filiere del riciclo;

d. **Ridurre gli impatti del trasporto**: attraverso la riduzione del peso dei rifiuti trasportati, ad esempio promuovendo il compostaggio di prossimità, ottimizzando i percorsi, promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

Per il raggiungimento degli obiettivi ambientali succitati, i CAM pongono particolare attenzione all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione delle utenze e, più in generale, dei cittadini, alla formazione degli operatori e al rafforzamento del sistema di monitoraggio e controllo della qualità del servizio.
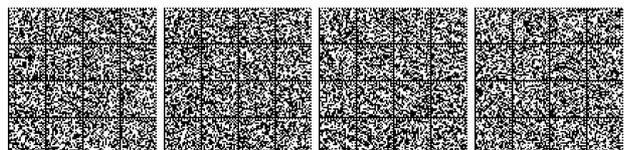
Al fine di migliorare gli standard qualitativi della raccolta differenziata, sono stati definiti obiettivi di qualità per ogni frazione, oltre agli obiettivi quantitativi stabiliti dalla norma. Tali obiettivi sono stati individuati analizzando i dati medi relativi alla qualità della raccolta differenziata su scala nazionale e dei livelli stabiliti dagli accordi quadro ANCI-CONAI per l'erogazione dei corrispettivi, nonché tenendo conto degli obiettivi di riciclo imposti dalle direttive europee sull'economia circolare recepite con il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".* L'intento è quello di permettere di recuperare il maggior quantitativo possibile di materia, riducendo i sovvalli e, al contempo, consentire all'amministrazione di riferimento di percepire maggiori corrispettivi dal conferimento dei diversi materiali agli impianti di riciclo, arrivando, in prospettiva, ad abbassare la tariffa pagata dai cittadini virtuosi. Qualora gli obiettivi di qualità non venissero raggiunti, l'affidatario ne valuterà le cause e proporrà alla stazione appaltante un programma di interventi per migliorare il servizio (ad esempio attraverso un piano di comunicazione più adeguato, ottimizzando la distribuzione dei cassonetti (se previsti), aumentando la frequenza di raccolta, rafforzando il piano di controllo dei conferimenti ecc.).

Per facilitare la verifica della correttezza dei conferimenti, si prevede che, almeno per il rifiuto urbano residuo, venga individuato il conferitore e, in caso di applicazione della tariffa puntuale, che venga misurata la quantità di rifiuti conferiti. Questo è uno dei criteri cardine del documento e, oltre mirare a ridurre gli errati conferimenti, predispone anche all'attuazione della tariffa puntuale da parte delle amministrazioni che intendessero attuare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".*

Al fine di minimizzare la produzione di rifiuto urbano residuo, si incoraggia la raccolta differenziata rendendo disponibili alle utenze diverse modalità di conferimento e ampliando i punti di raccolta a disposizione nonché premiando, nel servizio di pulizia stradale, l'avvio a riciclo dei rifiuti da spazzamento.

I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere di riciclo, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro-raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani da avviare a preparazione per il riutilizzo o a riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, premiando gli offerenti che garantiscono la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelle indicate dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 *"Norme in materia ambientale"* nonché che collaborano con enti di ricerca per realizzare filiere di riciclo innovative e sperimentali per categorie specifiche di rifiuto.

Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica, attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale, anche per contribuire a contrastare i cambiamenti climatici con la chiusura del ciclo del carbonio.

Si intende, inoltre, favorire la diffusione di materiali riciclati, nello specifico nei contenitori e nei sacchetti per la raccolta dei rifiuti, premiando l'utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata, dei rifiuti urbani trovando così un importante sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione.

Infine, i criteri sulle caratteristiche tecniche di veicoli e attrezzature sono finalizzati non solo a ridurne l'impatto in fase di utilizzo e a migliorare l'efficienza e l'efficacia del servizio, ma anche a sostenere l'innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale.

Per una descrizione dettagliata dell'approccio adottato nella definizione del presente CAM si rimanda alla Relazione di accompagnamento, pubblicata sul sito del Ministero per la transizione ecologica alla sezione GPP.

3 INDICAZIONI PER LE STAZIONI APPALTANTI

I CAM relativi al servizio di igiene urbana sono articolati in quattro diverse schede in base alla tipologia di affidamento a cui la stazione appaltante vuole fare ricorso:

1. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
2. Servizio di pulizia e spazzamento;
3. Fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
4. Fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

I criteri ambientali minimi non sostituiscono ma integrano le norme di settore.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza al cittadino, e più in generale ciò che riguarda i profili di qualità contrattuale del servizio, si rimanda a quanto disposto da ARERA.

Inoltre, i presenti CAM si integrano anche con i criteri ambientali minimi definiti per altre categorie merceologiche, ad esempio quelli per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli, richiamati all'interno del documento stesso. Per quanto riguarda, invece, il diserbo dei cordoli stradali e dei marciapiedi, ivi compreso l'eventuale sterro, si rinvia a quanto indicato nei CAM adottati per il Servizio di gestione del verde pubblico e a quanto previsto dal *Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*[1].

Anche per la complessità del servizio trattato, i CAM non costituiscono parte di un capitolato o di un disciplinare da riportare integralmente nella documentazione di gara, ma devono essere analizzati e tarati in base alle peculiarità del territorio. Laddove possibile, infatti, considerata l'estrema eterogeneità degli ambiti territoriali in cui vengono espletati i servizi di raccolta e trasporto rifiuti e di pulizia e lavaggio stradale, l'attuazione di alcuni criteri è stata declinata in intervalli a seconda del bacino di utenza. Peraltro, non tutti i criteri sono "applicabili" in tutti i territori (es. rifiuti galleggianti, accordi con operatori turistici ecc.).

L'indizione di una procedura di gara, in particolar modo per servizi complessi, quali quello di gestione dei rifiuti urbani, deve essere preceduta, pertanto, da una precisa progettazione della gara e di tutta la relativa documentazione, al fine di permettere agli offerenti di elaborare un'offerta accurata che porterà all'erogazione di un servizio ottimale.

Resta, quindi, in capo alla stazione appaltante, nell'ambito della propria prerogativa pianificatoria e del proprio ambito di competenza, dare indicazioni il più dettagliate possibili sul servizio che si intende affidare, declinando i diversi criteri secondo il contesto in cui si trova a operare. I dettagli forniti dalla stazione appaltante relativamente al proprio contesto territoriale e al servizio richiesto consentiranno agli offerenti di proporre un servizio modulare e flessibile che tenga conto delle specificità urbanistiche e territoriali, della varietà abitativa, delle tipologie di utenza ecc. al fine di raggiungere le migliori performance possibili. Si sottolinea che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 2020, che ha eliminato la distinzione tra utenze domestiche e non domestiche,

---

[1] *Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute del 22 gennaio 2014*
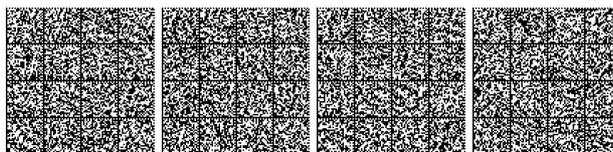
sarà necessario progettare in modo preciso il servizio di raccolta anche al fine di fornire un servizio adeguato alle diverse tipologie di utenza presenti in un determinato quartiere/zona.

Il compito dei presenti CAM è quello di facilitare e indirizzare il lavoro delle stazioni appaltanti definendo le informazioni minime da indicare nella documentazione di gara e i criteri minimi per garantire un servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani efficiente ed efficace avendo sempre come obiettivo la riduzione degli impatti ambientali, non solo del servizio in sé, ma, più in generale, dei rifiuti prodotti nel territorio di riferimento.

A cappello dei singoli criteri, laddove opportuno, sono state, quindi, dettagliate in corsivo le specifiche indicazioni per le stazioni appaltanti, alle quali si rimanda, contenenti dettagli quali, ad esempio, l'ambito di applicazione del criterio, dati tecnici da indicare nella documentazione di gara ecc.

In merito ai contenuti del documento, nella definizione dei CAM non si è ritenuto opportuno individuare criteri prescrittivi in merito alle modalità organizzative da adottare, ma si è preferito piuttosto stabilire, laddove possibile, degli obiettivi da raggiungere tramite i modelli gestionali ritenuti più adatti ad ogni contesto.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti, le stazioni appaltanti possono, quindi, adottare il sistema più consono alle peculiarità caratterizzanti il proprio territorio (tipologia di utenze, flussi turistici stagionali ecc.), purché siano raggiunti gli obiettivi definiti con i CAM, di quantità e di qualità della raccolta differenziata e sia consentita l'identificazione dell'utenza che conferisce il rifiuto urbano residuo, sia quale deterrente per conferimenti scorretti sia in predisposizione all'eventuale applicazione della tariffa puntuale da parte dell'amministrazione locale.

Per facilitare la raccolta differenziata si rende disponibile alle utenze un'ampia scelta di modalità di conferimento dei rifiuti, in aggiunta al sistema di raccolta stradale e/o porta a porta, quali: i centri di raccolta mobili, che potranno affiancare i centri di raccolta fissi per il raggiungimento degli standard previsti dal CAM; i servizi di raccolta domiciliare a chiamata; installazione di punti di raccolta per specifiche frazioni (come pile, farmaci, oli alimentari ecc.) dislocati nei luoghi ad alta frequentazione; le micro-raccolte diffuse anche con finalità educative da realizzare in collaborazione con diversi soggetti nel territorio (es. scuole, parrocchie, grande distribuzione organizzata ecc.).

Analogamente, non si danno indicazioni sui sistemi di pulizia e spazzamento, né sulla frequenza del servizio, che devono essere adatti a perseguire degli standard definiti dalla stazione appaltante stessa, calibrati in base al territorio di riferimento (centri storici, aree extra urbane ecc.).

Infine, per quanto riguarda gli affidamenti relativi alle forniture, è opportuno che la stazione appaltante, in preparazione alla gara, effettui una ricognizione rispetto alle effettive esigenze (ad esempio in termini di necessità di nuovi contenitori, di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ricondizionamento, recupero, smaltimento dei contenitori in uso) e che individui l'oggetto dell'affidamento più consono alle proprie esigenze (ad esempio affidamento del servizio di fornitura congiuntamente al servizio di manutenzione).

Con la finalità di garantire la qualità della raccolta differenziata e, più in generale, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di pulizia e spazzamento, i CAM prevedono che, durante l'intera durata del contratto, la stazione appaltante svolga gli opportuni controlli rispetto all'operato dell'affidatario. Attraverso i controlli, quali sopralluoghi, relazioni periodiche, verifiche su pertinente documentazione probatoria, la stazione appaltante verifica che il servizio erogato sia conforme a quanto richiesto nella documentazione di gara, a quanto offerto dall'affidatario e a quanto stipulato con il contratto.

I CAM prevedono, inoltre, che l'affidatario raccolga, gestisca e trasmetta periodicamente alla stazione appaltante, alcuni dati e informazioni che la stessa dovrà analizzare per individuare eventuali criticità e opportunità di miglioramento ed efficientamento del servizio. L'affidatario deve anche redigere un piano di controllo dei conferimenti in esito ai quali è opportuno che la stazione appaltante valuti le

cause delle eventuali non conformità rilevate (scarsa comunicazione alle utenze rispetto alle corrette modalità di conferimento, scarsità di contenitori, cattiva volontà delle utenze ecc.) e le misure correttive proposte dall'affidatario, adottando quelle ritenute più opportune e che eventualmente si doti delle procedure necessarie a effettuare gli accertamenti necessari per sanzionare i comportamenti errati delle utenze.

Nel presente documento, per ogni criterio è indicata una "verifica" che riporta le informazioni e la documentazione da chiedere all'offerente e all'affidatario nel corso di esecuzione del servizio.

Talvolta, per dimostrare la conformità ai criteri ambientali, all'interno della sezione verifica è chiesta la presentazione di etichettature ovvero, come riportato dall'articolo 69 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di altre etichette equivalenti o altri mezzi di prova idonei quali una documentazione tecnica del fabbricante purché dimostri che i requisiti indicati dalla stazione appaltante siano soddisfatti. In questi ultimi due casi (etichette equivalenti e mezzi di prova idonei) la stazione appaltante ha il compito di verificare la documentazione presentata dall'offerente e di valutarne l'equivalenza rispetto ai mezzi di prova indicati.

Qualora, successivamente alla pubblicazione del presente documento, venissero approvate, nell'ambito dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, le regole di categoria di prodotto (di seguito RCP) per uno dei prodotti oggetto di questo documento, i prodotti che hanno ottenuto il logo "*Made Green in Italy*" saranno ritenuti conformi ai presenti CAM se le relative RCP conterranno tutti i requisiti presenti nei CAM, in alternativa si riterranno rispettati solo i requisiti dei presenti CAM che siano inclusi nella RCP.

In ultimo, al fine di avere maggiori garanzie sulla durata dei beni acquistati, è opportuno che le amministrazioni, prima dello svolgimento della gara, effettuino un'accurata analisi delle norme tecniche relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza dei prodotti che intendono acquistare, in parte richiamate all'interno del documento.

Queste norme hanno un valore fondamentale nelle scelte che l'acquirente pubblico deve fare per favorire sia la sicurezza sia la qualità dei prodotti, in termini di durabilità e robustezza, caratteristiche che in ottica di ciclo di vita, ne favoriscono l'allungamento della vita media.

Ai fini della completezza dell'analisi svolta, la stazione appaltante può trovare utile riferirsi ad UNI, l'Ente italiano di normazione, che, attraverso i propri organi tecnici, può fornire i riferimenti normativi applicabili in funzione delle specifiche richieste che perverranno.

Il raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti con i CAM e l'erogazione di un servizio efficace ed efficiente, richiedono capacità organizzative e gestionali elevate e un importante impiego di manodopera e mezzi che sicuramente incidono sul costo complessivo del servizio prestato.

Particolarmente importanti sono, quindi, aspetti quali la stima dell'importo a base d'asta, affinché questo sia congruo rispetto al servizio che si intende acquisire, nonché la durata del contratto che da un lato deve consentire alle imprese l'ammortamento degli eventuali investimenti sostenuti (ad esempio qualora sia richiesto l'acquisto di nuovi automezzi a ridotto impatto ambientale o la realizzazione ex novo di un sistema informativo di monitoraggio) e dall'altro deve permettere un aggiornamento sia tecnologico sia gestionale a mutate esigenze del contesto in cui si opera.

Per quanto riguarda la stima dell'importo a base d'asta e, in generale, per tutti gli aspetti dell'appalto si suggerisce di fare ricorso agli appositi strumenti di supporto predisposti dall'ANAC, in primis il Bando tipo n. 1.

Al fine di attivare quel processo virtuoso che lega in modo inversamente proporzionale la qualità della raccolta differenziata, e quindi il raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, con la tariffa pagata dai cittadini, si sottolinea, inoltre, che i corrispettivi erogati dai sistemi di gestione individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti devono essere versati nei bilanci dei comuni ovvero degli enti di gestione territoriale ottimale, ove costituiti, al fine di essere impiegate
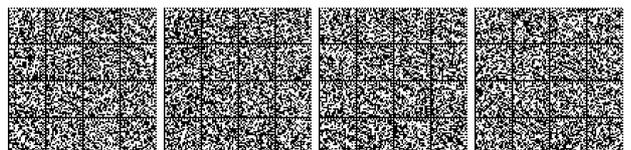
nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'articolo 222 comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM sono inserite anche nel caso di affidamenti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ivi compresi gli affidamenti *in house*, al fine di rispondere ai principi di tutela ambientale ed efficienza energetica di cui all'art. 4 dello stesso Codice dei contratti pubblici, da leggersi in combinato disposto con l'art. 34 che disciplina l'attuazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Ciò anche al fine di garantire, per le società *in house*, la congruità dei benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio di cui all'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici. In caso di contratti di servizio in essere, la stazione appaltante valuta la congruità dei corrispettivi già stabiliti con i costi che le società *in house*, in quanto stazioni appaltanti soggette al Codice dei contratti pubblici, dovranno sostenere nelle proprie procedure di gara per l'espletamento del servizio dall'entrata in vigore dei presenti CAM.

4 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA [2] E TRASPORTO[3] DEI RIFIUTI URBANI

4.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante ha facoltà di inserire nei documenti di gara o di utilizzare come criteri premianti i seguenti criteri di selezione tecnico-professionale.

4.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale

Criterio

L'offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015 sul codice NACE 38.1 (settore IAF 39) in corso di validità e relative all'attività di raccolta rifiuti.

Verifica

Verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o indicare il numero di registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi dell'articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce nella documentazione progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali.

4.2.1 Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia

Indicazioni per la Stazione appaltante

La Stazione appaltante, valutate le differenze del nuovo servizio rispetto a quello in essere, inserisce un tempo massimo per l'entrata a regime del servizio, stimato in base alle specificità dell'appalto. A titolo indicativo:

- *8 mesi per bacini di utenza fino a 50.000 abitanti*
- *12 mesi per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti*
- *18 mesi per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti*

Criterio

1. Il servizio di raccolta prevede specifiche misure che:
   a. Garantiscono il raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata indicata dalla normativa e dagli strumenti di pianificazione nazionali di settore vigenti;
   b. Mirano a raggiungere la conformità del rifiuto conferito con il relativo contenitore secondo il sistema di raccolta in atto (stradale, domiciliare ecc.);
   c. Mirano a raggiungere la massima qualità possibile dei rifiuti raccolti per ogni frazione merceologica;
   d. Mirano a evitare l'inquinamento inter-filiera, vale a dire il peggioramento della qualità della raccolta differenziata di una frazione di rifiuto a causa del conferimento di frazioni estranee (ad esempio, sacchetti in plastica compostabile utilizzati erroneamente per la raccolta della plastica);

[2] Common procurement vocabulary 90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti
[3] Common procurement vocabulary 90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti

e. Mirano a minimizzare gli abbandoni;
f. Garantiscono il più facile accesso e fruizione da parte dell'utente, anche in riferimento a categorie sociali svantaggiate;
g. Garantiscono il massimo coinvolgimento degli utenti nel corretto conferimento del rifiuto secondo la tipologia.

2. Il sistema di raccolta differenziata mira a raggiungere almeno i seguenti standard qualitativi:
   a. Vetro:
      - da raccolta monomateriale: materiale conforme[4] 97% in peso sul totale;
      - da raccolta multimateriale (vetro-metallo): materiale conforme 94% in peso sul totale, al netto del metallo;
      - da raccolta multimateriale (vetro-metallo-plastica): materiale conforme 85% in peso sul totale, al netto di metallo e plastica;
   b. Plastica:
      - da raccolta monomateriale: materiale conforme 85% in peso sul totale;
      - da raccolta multimateriale leggera (plastica-metallo): materiale conforme 75% in peso sul totale al netto del metallo;
      - da raccolta multimateriale pesante (vetro-metallo-plastica): materiale conforme 75% in peso sul totale, al netto di vetro e metallo;
   c. Carta e cartone da raccolta monomateriale:
      Raccolta selettiva[5]: materiale conforme 98 % in peso sul totale
      Raccolta congiunta: materiale conforme 97% in peso sul totale
   d. Metalli (ferrosi e non ferrosi) monomateriale: materiale conforme 95% in peso sul totale;
   e. Frazione organica dei rifiuti urbani: materiale conforme 95% in peso sul totale.
3. L'affidatario, per tutta la durata dell'affidamento e per ogni frazione di cui al precedente punto 2, attua un piano di controllo del materiale derivante dalla raccolta differenziata anche mediante analisi merceologiche, da effettuare sul materiale tal quale, prima dell'ingresso a eventuali impianti di selezione o a impianti di destino delle diverse frazioni merceologiche. Il piano di controllo comprende l'analisi merceologica a campione sul rifiuto urbano residuo, con cadenza almeno semestrale e per l'intera durata del contratto, da effettuarsi in differenti periodi dell'anno e secondo la stagionalità, al fine di determinare la composizione merceologica del rifiuto urbano residuo adottando la metodologia di analisi di ANPA[6]. Le analisi merceologiche sono effettuate in contraddittorio, con la presenza obbligatoria di un rappresentante della stazione appaltante (o suo delegato) e di un rappresentante dell'affidatario. Di ogni analisi merceologica viene, seduta stante, redatto apposito verbale dal quale risultino la data della verifica e gli esiti ponderali delle analisi e di ogni altro dato ottenibile empiricamente.
4. In caso di non raggiungimento degli obiettivi di cui al suddetto punto 2, l'affidatario propone e attua, in accordo con la stazione appaltante, un programma di miglioramento del sistema di raccolta mirato a ridurre le quantità di materiale non conforme, ad esempio ottimizzando la distribuzione dei cassonetti (in caso di raccolta stradale), aumentando la frequenza di raccolta, rafforzando il piano di controllo dei conferimenti, adeguando il piano di comunicazione per le utenze e quanto altro ritenuto necessario.
5. Il piano di controllo del materiale derivante dalla raccolta differenziata è coerente con il piano di controllo della conformità dei conferimenti di cui al criterio "4.2.11 - Piano di controllo della conformità dei conferimenti" della presente scheda.

---

[4] Si intende "conforme" il materiale oggetto di raccolta differenziata depurato dalla frazione estranea (f.e.) rispetto a tale materiale
[5] Carta e cartone vengono raccolti separatamente
[6] ANPA, Analisi merceologica dei rifiuti urbani Rassegna di metodologie e definizione di una metodica di riferimento, RTI CTN_RIF 1/2000
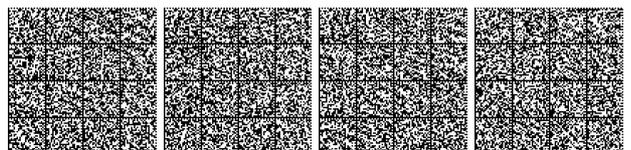
Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del contratto, l'affidatario trasmette al direttore dell'esecuzione il Piano di controllo del materiale derivante da raccolta differenziata comprendente il Programma delle analisi merceologiche.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche con riferimento a quanto dichiarato nel Programma delle analisi merceologiche, attraverso le risultanze del Piano di controllo del materiale e le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.2 Articolazione del servizio di raccolta e frazioni merceologiche

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara deve indicare il numero e il posizionamento (farmacie, rivenditori di toner e cartucce per stampanti, luoghi pubblici o aperti all'uso pubblico, preferibilmente presidiati e ad alta frequentazione, come scuole, uffici pubblici ecc.) dei contenitori già presenti sul territorio e di quelli nuovi che dovranno essere collocati per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti: pile e accumulatori portatili; farmaci scaduti; oli e grassi vegetali e animali esausti; consumabili da stampa esausti senza elettronica a bordo.

Nel caso di servizi di raccolta domiciliari, inoltre, la documentazione di gara deve indicare il numero e il posizionamento dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani dislocati su suolo pubblico.

La Stazione appaltante, qualora intenda offrire un servizio di raccolta domiciliare di amianto a matrice compatta, trattandosi di attività esterna al servizio di gestione dei rifiuti urbani, secondo quanto disciplinato da ARERA, deve indicare la tariffa aggiuntiva da computare alle utenze che si avvalgono di tale servizio o trovare copertura all'interno del proprio bilancio. Tale attività deve essere svolta da soggetto autorizzato a gestire tale tipologia di rifiuto.

Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di ritiro dei rifiuti ingombranti si rimanda a quanto regolamentato da ARERA.

Criterio

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è articolato a seconda del bacino di utenza o della densità abitativa, della conformazione urbanistica, delle caratteristiche morfologiche del territorio sul quale erogare il servizio (zone montane, zone rurali, aree urbane ad alta densità o a bassa densità, aree e centri turistici ecc.) e, almeno per il rifiuto urbano residuo, permette l'identificazione dell'utenza e, nel caso di applicazione di tariffa puntuale, la misurazione/contabilizzazione del rifiuto conferito secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017 [7]. La misurazione/contabilizzazione del rifiuto urbano residuo può non essere effettuata nei territori in cui la quantità di RUR prodotta procapite/anno sia inferiore a 80 kg.
2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani riguarda almeno le frazioni merceologiche indicate dall'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare:
    a. con il sistema di raccolta stradale, domiciliare oppure misto: carta/cartone, metalli (ferrosi e non ferrosi), plastica, vetro, rifiuti organici, tessili e rifiuto urbano residuo (RUR). Solo plastica, vetro, metalli (ferrosi e non ferrosi) possono essere raccolti eventualmente in combinazione tra di loro (multimateriale pesante o leggero).
    b. le altre frazioni vengono raccolte presso i Centri di raccolta.
3. In aggiunta al conferimento presso i centri di raccolta (fissi o mobili)[8], è garantito:
    a. Il ritiro domiciliare degli ingombranti;

[7] Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

[8] Per quanto riguarda le modalità e le tempistiche di ritiro si rimanda a quanto regolamentato da ARERA.

b. Il ritiro domiciliare di RAEE originati dai nuclei domestici e dei RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità a quelli originati dai nuclei domestici (RAEE Dual Use)[9] (R1, R2 e R3, nonché R4 di dimensioni oltre i 50 cm di lato).

Inoltre, in aggiunta al conferimento presso i presidi di cui al criterio "4.2.10 – Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso" e a quanto previsto dalle norme di settore, viene effettuata la raccolta anche tramite l'installazione di contenitori presso i luoghi pubblici o aperti all'uso pubblico, preferibilmente presidiati e ad alta frequentazione, indicati nella documentazione di gara, di:

a. Pile e accumulatori portatili;
b. Farmaci scaduti;
c. Oli e grassi vegetali e animali;
d. Consumabili da stampa esausti senza elettronica a bordo[10];
e. RAEE del raggruppamento R4 e R5 solo in aree presidiate.

I contenitori vengono svuotati secondo modalità di raccolta periodiche da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere prodotti dall'utenza o, in alternativa, a chiamata in modo da ottimizzare i giri di raccolta. I nuovi contenitori sono conformi ai criteri di cui alla scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.

4. È reso disponibile un servizio per piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto a matrice compatta esclusivamente attraverso l'istituzione di un servizio di ritiro domiciliare su richiesta e a chiamata, nel rispetto delle indicazioni e di specifici protocolli regionali condivisi con il competente Servizio Sanitario Locale, anche declinati secondo criteri quantitativi (ad esempio mediante preparazione e imballaggio da parte dell'utente per piccole quantità o mediante rimozione da parte di operatori specializzati su grandi coperture), ed entro dei limiti massimi di richiesta di servizio (es. 200 kg/anno per utenza).
5. La frequenza di raccolta del rifiuto urbano residuo, in caso di modalità di raccolta domiciliare (porta a porta) è inferiore o al massimo uguale a quella del rifiuto organico; in caso di modalità di raccolta stradale è garantito un numero di contenitori (cassonetti) dedicati a ciascuna frazione di raccolta differenziata uguale o maggiore in capacità di quelli dedicati al rifiuto urbano residuo anche al fine di creare punti di raccolta completi che consentano il conferimento delle principali frazioni di rifiuto. In determinate situazioni territoriali, se debitamente motivata o supportata da esperienze o sperimentazioni che confermino l'efficacia e l'economicità di soluzioni alternative, è possibile una deroga a tale vincolo.
6. Il servizio di raccolta è garantito secondo standard modulari capaci di rispondere ai maggiori flussi di rifiuto prodotto e conferito derivanti dai flussi turistici, mantenendo analoghi standard qualitativi (percentuale minima di raccolta differenziata e alta qualità dei rifiuti raccolti).

<u>Verifica</u>

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.3 Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi occasionali e temporanei

<u>Indicazioni per Stazione appaltante</u>

---

[9] Articolo 4 comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*.

[10] Si intendono cioè cartucce e toner a getto di inchiostro.
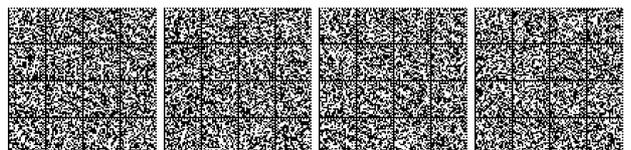
La documentazione di gara deve fornire l'indicazione delle manifestazioni e degli eventi pubblici programmati per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti ovvero indica il numero massimo di manifestazioni ed eventi pubblici per i quali l'affidatario è tenuto a garantire il servizio e ne indica la tipologia e il numero di visitatori previsto.

Criterio

In occasione delle manifestazioni e degli eventi pubblici autorizzati dall'autorità competente (salvo diverse disposizioni di ordine pubblico) viene svolto il servizio di raccolta dei rifiuti, con standard qualitativi comparabili a quelli del servizio ordinario, garantendo la raccolta differenziata almeno delle seguenti frazioni:

- Carta e cartone (monomateriale)
- Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro (monomateriale o in combinazione tra loro)
- Rifiuto organico
- Rifiuto urbano residuo e rifiuti da prodotti da fumo

Ogni contenitore dedicato per ciascuna tipologia di raccolta dovrà essere facilmente riconoscibile e visibile e opportunamente segnalato da adeguata informazione (adesivi, pittogrammi, loghi, riferimenti per ulteriori informazioni), eventualmente anche con messaggi di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e comportamenti sostenibili.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.4 Raccolta di rifiuti nei mercati

Indicazioni per Stazione appaltante

La documentazione di gara deve fornire l'indicazione dei mercati fissi, temporanei e periodici per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di raccolta dei rifiuti specificando le aree interessate e il numero di operatori suddivisi per tipologia merceologica di vendita. La stazione appaltante fornisce altresì indicazione circa il sistema di recupero delle cassette in plastica, legno e polistirene espanso e indica se la raccolta delle stesse dovrà essere effettuata separatamente o in combinazione.

Criterio

1. Nei mercati fissi espressamente indicati nella documentazione di gara, viene svolto il servizio di raccolta differenziata, con gli stessi standard qualitativi del servizio ordinario, predisponendo in loco i contenitori e la cartellonistica necessari. Tale raccolta riguarda almeno le seguenti frazioni:
    - Carta e cartone (monomateriale)
    - Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro (monomateriale o in combinazione tra loro)
    - Rifiuto organico
    - Rifiuto urbano residuo e rifiuti di prodotti da fumo
    - Cassette in plastica, cassette in legno, cassette in polistirene espanso separatamente o in combinazione tra loro secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

2. Nei mercati temporanei e periodici espressamente indicati nella documentazione di gara, viene svolto il servizio di raccolta differenziata, con gli stessi standard qualitativi del servizio ordinario, predisponendo in loco i contenitori e la cartellonistica necessari a fornire un servizio dedicato adeguato.

    Tale raccolta riguarda almeno le seguenti frazioni:
    - Carta e cartone
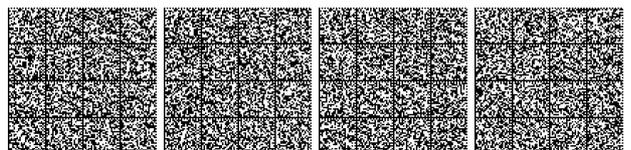
- Plastica, metalli (ferrosi e non ferrosi) e vetro (monomateriale o in combinazione tra loro)
- Rifiuto organico
- Rifiuto urbano residuo e rifiuti di prodotti da fumo
- Cassette in plastica, cassette in legno, cassette in polistirene espanso (ad esclusione di quelle utilizzate per il contenimento del pesce) separatamente o in combinazione tra loro secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante nella documentazione di gara.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.5 Raccolta rifiuti spiaggiati

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio va inserito solo qualora il servizio non sia già effettuato nell'ambito del servizio di pulizia e spazzamento. Nella documentazione di gara la stazione appaltante indica quali sono le eventuali sponde, rive e spiagge di canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d'acqua presenti nell'area urbana da servire, in accordo con le autorità competenti, e la frequenza della raccolta definita anche in base alla stagionalità.

Criterio

L'affidatario provvede, secondo la frequenza stabilita dalla stazione appaltante e comunque a seguito di importanti eventi meteorici, alla raccolta dei rifiuti spiaggiati lungo sponde, rive e spiagge di canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune, o specchi d'acqua presenti nell'area urbana.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.6 Raccolta rifiuti galleggianti

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica ai rifiuti galleggianti ad esclusione di quelli in aree portuali. Nella documentazione di gara la stazione appaltante indica quali sono le aree interessate da canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d'acqua presenti nell'area urbana da servire e la frequenza della raccolta definita anche in base alla stagionalità.

Criterio

L'affidatario provvede, secondo la frequenza stabilita dalla stazione appaltante, alla raccolta dei rifiuti galleggianti in canali interni, corsi fluviali e laghi, lagune o specchi d'acqua presenti nell'area urbana.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi e documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.7 Autocompostaggio

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara quantifica le potenziali utenze interessate (numero e tipologia) e fornisce indicazioni circa il numero, la periodicità e la durata di seminari formativi che la stazione appaltante ritiene opportuno rendere disponibili per l'utenza. Il gestore e/o la stazione appaltante tengono un registro/elenco degli utenti che praticano l'autocompostaggio.

Alle utenze domestiche si applica la riduzione sulla tariffa dei rifiuti di cui all'articolo 208 comma 19-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, i comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato il compostaggio domestico possono inserire la quota relativa al compostaggio nella quota di raccolta differenziata.

Criterio

L'affidatario fornisce un servizio di supporto all'autocompostaggio degli scarti organici che comprende:

a. La rilevazione delle utenze che praticano l'autocompostaggio (tramite compostiera fornita o meno dall'affidatario, cumulo, buca o altro sistema), la comunicazione dei nominativi all'ente competente ai fini della loro registrazione (ad es. anagrafe compostatori) e per la concessione delle riduzioni tariffarie previste.
b. La realizzazione di seminari informativi/formativi con periodicità e durata indicati nella documentazione di gara rivolti agli utenti e tenuti da docenti qualificati.
c. La redazione e la diffusione ai potenziali interessati di materiale informativo (ad es. brochure, sezione del sito web ecc.) riguardante l'autocompostaggio, le modalità di registrazione all'autocompostaggio, la riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani
d. La distribuzione di compostiere in comodato d'uso gratuito, o con altra modalità preferibilmente agevolata, alle utenze che ne facciano richiesta.
e. La pubblicazione (anche su sito internet) e la divulgazione di una guida sulle corrette modalità per effettuare l'autocompostaggio fornendo indicazioni specifiche su come gestire le diverse tipologie di imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e di manufatti conformi alla norma UNI EN 14995:2007.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio tramite sopralluoghi, documentazione tecnica in cui l'affidatario dà evidenza della conformità del servizio ai requisiti richiesti nonché mediante le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.8 Compostaggio di comunità

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica nei territori in cui si intenda promuovere il compostaggio di comunità.
Tale sistema di gestione della frazione organica può essere applicato in particolare in contesti territoriali a bassa densità abitativa (es. zone rurali o montane) o in territori che non hanno facile accesso a impianti di trattamento del rifiuto organico (es. piccole isole).
I documenti di gara includono indicazioni circa le potenziali utenze interessate al compostaggio di comunità (ad es. mense, condomini, mercati coperti, scuole ecc.) e dettagli in merito al numero e alla durata di seminari informativi e al numero minimo di corsi obbligatori per i conduttori che la Stazione appaltante ritiene opportuno rendere disponibili.
I rifiuti avviati al compostaggio di comunità sono conteggiati nella quota di raccolta differenziata.

Criterio

L'affidatario fornisce un servizio di supporto al compostaggio di comunità degli scarti organici che comprende:

a. La realizzazione di seminari informativi di numero e durata indicati nella documentazione di gara rivolti agli utenti, tenuti da docenti qualificati.
b. L'organizzazione del corso obbligatorio, tenuto da docenti qualificati, di almeno 8 ore per i conduttori delle apparecchiature per il compostaggio di comunità, così come previsto dal decreto del Ministro n. 266 del 2016[11], secondo quanto indicato dalla documentazione di gara.

---

[11] Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 *"Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo*
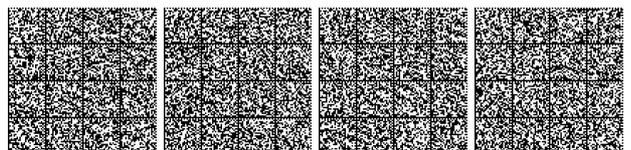
c. La redazione e la diffusione ai potenziali interessati di materiale informativo (ad es. brochure, sezione del sito web ecc.) riguardante il compostaggio di comunità, le modalità di registrazione al servizio, l'eventuale riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.
d. La distribuzione di una guida sulle corrette modalità per effettuare il compostaggio di comunità con particolare riguardo alle metodologie più appropriate, al tipo di sacchetti eventualmente da utilizzare compatibili con il tipo di compostiera utilizzata e al corretto conferimento degli imballaggi conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e dei manufatti conformi alla norma UNI EN 14995:2007.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, attraverso opportuna documentazione che descriva il servizio fornito e mediante le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.9 Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani

Indicazioni per la Stazione appaltante

La documentazione di gara indica i presìdi di cui al criterio "4.2.10 - Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso".
La Stazione appaltante, fermo restando l'indicazione di cui al sottostante punto 1, può prevedere che l'affidatario fornisca i sacchetti per la raccolta di organico, plastica e carta, conformemente ai criteri di cui alla scheda 6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI*; in ogni caso non è consentito l'uso di sacchetti per la raccolta del vetro. Gli oneri di distribuzione dei sacchetti, laddove prevista, sono sempre quantificati nella contabilità posta a carico del gestore del servizio. Resta la facoltà per la Stazione appaltante di acquistare direttamente i sacchetti rispettando i criteri di cui alla scheda* 6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.

Criterio

1. Laddove tecnicamente possibile, sono privilegiati sistemi di raccolta dei rifiuti senza l'utilizzo di sacchetti usa e getta. In ogni caso il vetro è raccolto sempre senza l'utilizzo di sacchetti.
2. In ordine al principio di omogeneità tra contenitore e contenuto, il materiale dei sacchetti è lo stesso della frazione raccolta, al fine di ridurre l'inquinamento inter-filiera (sacchetti di carta riciclata per la carta, sacchetti di plastica riciclata per la plastica).
3. Tutti i sacchetti eventualmente distribuiti agli utenti sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.
4. L'affidatario è tenuto a rendere disponibili, presso i presìdi indicati nella documentazione di gara (ad es. centri di raccolta, centri per il riuso ecc.), i sacchetti di cui è prevista la fornitura.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni (quantità e tipologia dei sacchetti distribuiti) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.10 Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso

Indicazioni per la stazione appaltante

La stazione appaltante indica, nei documenti di gara, i centri di raccolta autorizzati in via ordinaria ai sensi dell'articolo n. 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 "Disciplina

---

180, comma 1-octies, del decreto legislativo n. 152 del 2006 così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221".

dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche", le aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, i centri di preparazione per il riutilizzo e i centri per lo scambio e il riuso già esistenti fornendo informazioni circa l'effettivo stato delle aree e degli stabili e il loro livello di conformità con la normativa, ivi comprese tutte le autorizzazioni, i titoli abilitativi, i manuali e procedure operative per la gestione degli stessi, nonché verifica l'idoneità degli spazi e la capacità ricettiva dei centri di raccolta, anche ai fini del conferimento dei RAEE.

Nella documentazione di gara la stazione appaltante fornisce un primo elenco di enti, associazioni ecc. che svolgono attività di scambio e riuso con cui l'offerente potrà eventualmente rapportarsi per iniziative di prevenzione dei rifiuti.

Le stazioni appaltanti prevedono, su aree messe a disposizione dalle stesse, l'allestimento di: aree dedicate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo, che possono essere realizzate anche all'interno dei centri di raccolta ovvero, esclusivamente per i RAEE, nei centri di raccolta di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2014; la realizzazione di centri di preparazione per il riutilizzo; la realizzazione di centri per lo scambio e il riuso (di seguito centri per il riuso) ai sensi dell'articolo 181 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in adiacenza o all'interno dei centri di raccolta, laddove gli spazi lo consentano, ovvero in altre aree sul territorio.

I centri di raccolta e i centri per il riuso sono dimensionati, per numero e capienza, al bacino di utenza servito e strutturalmente configurati in modo da consentire un corretto afflusso delle utenze e da garantire la sicurezza degli stessi (es: entrata e uscita separati, rampe per agevolare la viabilità interna e il conferimento dei rifiuti ecc.).

Al fine di prevenire il consumo di suolo, i nuovi centri di raccolta, i centri di preparazione per il riutilizzo e i centri del riuso sono preferibilmente posizionati in capannoni preesistenti e non utilizzati nella piena disponibilità della stazione appaltante.

Le attività di manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree eventualmente predisposte per il deposito preliminare alla raccolta di rifiuti idonei per la preparazione al riutilizzo, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per il riuso sono a carico dell'affidatario e devono essere specificatamente quantificate nella contabilità posta a carico dello stesso. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con la stazione appaltante e gli oneri derivanti vengono quantificati a misura sulla scorta delle effettive attività realizzate.

La stazione appaltante inserisce nella documentazione di gara il "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti/centri di raccolta" in modo tale da poter regolamentare il conferimento dei rifiuti per qualità e quantità, ovvero per ogni tipologia merceologica di rifiuto ammessa all'interno del centro di raccolta devono essere specificate le quantità massime giornaliera e annua conferibili.

<u>Criterio</u>

1. L'affidatario prevede adeguate misure e dispositivi anti-intrusione e di sorveglianza nei centri di raccolta, nei centri di preparazione per il riutilizzo e nei centri per il riuso.
2. È a carico dell'affidatario la manutenzione ordinaria dei centri di raccolta, ivi comprese le aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alla preparazione per il riutilizzo, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per il riuso. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono realizzati in accordo con la stazione appaltante.
3. I centri di raccolta sono aperti al pubblico in orari che tengono conto del numero e della tipologia delle potenziali utenze. Tali orari comprendono almeno metà della giornata del sabato e prevedono, cumulativamente tra tutti i centri di raccolta così come definiti all'articolo 2 del decreto di adozione dei presenti CAM, un'apertura non inferiore a:
   - 12 ore settimanali per bacini di utenza inferiori e/o uguali a 5.000 abitanti;
   - 24 ore settimanali per bacini di utenza compresi fra 5.000 e 20.000 abitanti;
   - 30 ore settimanali per bacini di utenza compresi tra 20.000 e 100.000 abitanti;
   - 38 ore settimanali per bacini di utenza superiori a 100.000 abitanti.
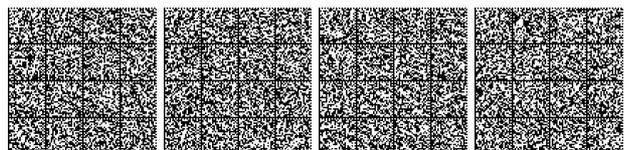
Un'eventuale estensione degli orari di apertura cumulativi può essere prevista in relazione al loro dimensionamento e al modello di raccolta.
I centri del riuso prevedono un'apertura di almeno il 50% delle ore totali di apertura dei centri di raccolta, compresi quelli mobili, che interessano lo stesso bacino di utenza e qualora il soggetto gestore sia il medesimo.

4. Nei centri di raccolta sono previsti sistemi di identificazione del conferitore e la contabilizzazione complessiva della quantità (in peso, in volume ovvero numero e tipologia) di rifiuto conferito.
5. Presso i centri di raccolta sono messe a disposizione degli utenti: l'indicazione del numero verde e del sito web; l'elenco delle attività di formazione/sensibilizzazione programmate; l'elenco dei rifiuti ammessi e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo); le informazioni per effettuare l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità nonché le informazioni sui centri per il riuso in esercizio.
6. Se non presenti appositi sportelli o distributori, presso i centri di raccolta, laddove gli spazi e le tecnologie lo consentano, è prevista anche la consegna agli utenti dei sacchetti per la raccolta differenziata, qualora la fornitura degli stessi sia prevista dal contratto, la consegna delle compostiere domestiche, il ritiro dei contenitori rotti in caso di raccolta porta a porta, nonché ogni altro servizio utile per una corretta raccolta dei rifiuti.
7. Laddove non abbia già provveduto la stazione appaltante, l'affidatario richiede i contenitori per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti (ad es. rifiuti di pile e accumulatori portatili, oli alimentari e RAEE) ai sistemi di gestione individuali o collettivi dei rifiuti, sulla base degli accordi quadro nazionali, da posizionare nei centri di raccolta e presso i centri del riuso.
8. Nei centri di raccolta è sempre consentito, ai fini del conferimento dei RAEE, l'accesso sia da parte dei nuclei domestici sia da utilizzatori diversi dai nuclei domestici esclusivamente per i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, così come definito dall'articolo 4 comma 1 lettera l) del decreto legislativo n. 49 del 2014, nonché l'accesso da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE per conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o in altri comuni previa convenzione o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio o in altri comuni previa convenzione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 49 del 2014. I conferimenti da parte di questi ultimi sono subordinati a specifica prenotazione.
9. Nei centri di raccolta è consentito il conferimento di tipologie di rifiuti urbani entro i limiti quantitativi indicati nel Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani. Oltre tale quota l'affidatario, in accordo con la Stazione appaltante, può autorizzare il conferimento in deroga dietro pagamento, da parte dell'utenza, di una specifica tariffa da concordare con la stazione appaltante stessa.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente a beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché mediante le informazioni (quantità di rifiuti conferiti) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.11 Piano di controllo della conformità dei conferimenti

Criterio

1. L'affidatario predispone e attua, per l'intera durata del contratto e per ciascun Comune oggetto del servizio, un piano di controllo della conformità dei conferimenti che prevede controlli a campione dei rifiuti conferiti dalle utenze per verificare l'effettiva compatibilità tra rifiuto conferito e contenitore al fine di supportare le utenze rispetto alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e rilevare eventuali criticità.
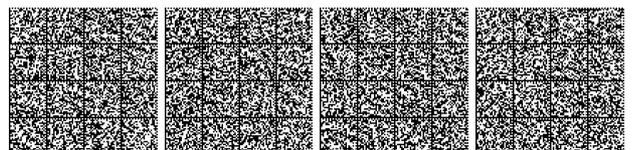
2. La distribuzione territoriale e temporale dei controlli è tale da garantirne la rappresentatività rispetto al numero complessivo di utenze, alla tipologia, alle quantità di rifiuti conferiti per ogni frazione, alle caratteristiche del territorio (centro storico, periferia, zone commerciali, zone industriali, zone turistiche, zone a bassa densità abitativa ecc.) e alla variabilità nel tempo del sistema di raccolta dei rifiuti.
3. Di ogni controllo deve essere, seduta stante, redatto apposito resoconto dal quale risultino la data della verifica, gli esiti del controllo ed eventuali informazioni volte all'identificazione delle utenze che conferiscono erroneamente il rifiuto. Tali informazioni sono utilizzate per segnalare alle utenze – in fase di raccolta – eventuali errori di conferimento dei rifiuti e sono comunicate all'ente territoriale di riferimento al fine di consentire eventuali successivi accertamenti.
4. Il piano di controllo prevede anche visite domiciliari, con funzioni di sostegno alla polizia municipale o agli ispettori ambientali, al fine di supportare e controllare le utenze registrate all'autocompostaggio. L'attività di supporto e controllo, che può essere supportata anche da strumenti informatici, deve essere sempre concordata con il Comune.
5. Nell'ambito del piano di controllo, l'affidatario predispone e attua una procedura per rilevare e comunicare al Comune di riferimento i fenomeni di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti al fine di consentire interventi di rimozione e ripristino dei luoghi da parte delle autorità competenti. Nell'ambito di tale procedura è previsto il controllo visivo dei rifiuti urbani abbandonati al fine di assumere informazioni volte all'identificazione dei trasgressori da parte dell'ente territoriale di riferimento e di consentire successivi accertamenti nonché l'irrogazione delle eventuali sanzioni. Tali controlli potranno essere cartografati anche mediante l'utilizzo di piattaforme GIS open source.

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio, l'affidatario trasmette alla stazione appaltante le procedure di cui al presente criterio e redige, in accordo con la stessa, un piano di dettaglio di controllo della qualità dei conferimenti.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.12 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto messi a disposizione dalla Stazione appaltante

Indicazioni per la Stazione appaltante

La Stazione appaltante nella documentazione di gara fornisce una dettagliata anagrafica delle dotazioni, esistenti e in uso, dei mezzi d'opera adibiti e funzionali allo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto (autoveicoli, compattatori, attrezzature per la raccolta domiciliare ecc.), nonché delle principali attrezzature strumentali all'erogazione del servizio con indicazione minima di:

- *Numero e tipologia di mezzi d'opera distinti per diversa categoria*
- *Numero e tipologia di attrezzature distinti per diversa categoria*
- *Anno di acquisto e periodo d'uso già maturato*
- *Per i mezzi d'opera specificazione dell'anno di immatricolazione e di iscrizione nel libro cespiti*
- *Per i mezzi d'opera specificazione della tipologia di alimentazione*
- *Per le attrezzature specificazione dell'anno di iscrizione del bene nel libro cespiti*
- *Anno di acquisto e periodo d'uso già maturato*
- *Criteri di ammortamento utilizzati nella vita utile trascorsa e vita utile residua*
- *Eventuali criteri previsionali di manutenzione ordinaria periodica e di manutenzione straordinaria.*

Il parco automezzi fornito è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose in atmosfera e rumorose.

Criterio
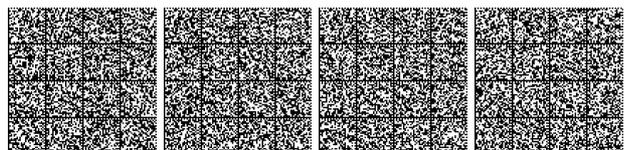
1. L'affidatario si è dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla norma UNI/TS 11586:2015. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici, il registro dei controlli riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.
2. Gli automezzi e le attrezzature vengono correttamente manutenuti e revisionati in conformità alla normativa di settore, alla legislazione vigente e alle indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali[12]. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate. Gli oneri economici delle attività manutentive vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
3. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*.
4. Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada"*.
5. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'affidatario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio.
6. Gli automezzi e le attrezzature adibiti al servizio sono immediatamente riconoscibili visivamente (logo, colore, link) e possono riportare messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.).

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio l'affidatario trasmette alla stazione appaltante le procedure di cui al presente criterio.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e verifica della pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente a beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

Relativamente ai prodotti detergenti e agli oli lubrificanti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

4.2.13 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto forniti dall'affidatario

Criterio

1. Il parco automezzi è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose in atmosfera e rumorose.
2. In caso di nuova acquisizione di veicoli, gli stessi sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "7 - FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE" del presente documento e concorrono al miglioramento:
   a. delle caratteristiche della flotta (composizione, tecnologie e alimentazione) in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici.

[12] In caso di affidamento dei servizi di manutenzione la Stazione appaltante può fare riferimento alla norma UNI 11573:2015 *Linee guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene ambientale*.
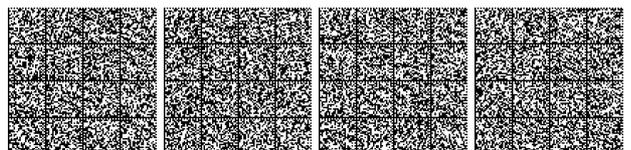
b. delle condizioni di confort e maneggevolezza da offrire agli addetti nelle operazioni di guida ed erogazione dei servizi oggetto della gara.
3. In caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, i mezzi e le attrezzature sono sostituiti da apposite riserve che l'affidatario avrà cura di garantire in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Gli oneri economici delle riserve vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
4. L'affidatario si è dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla norma UNI/TS 11586:2015. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici e il registro dei controlli riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.
5. Gli automezzi e le attrezzature vengono correttamente manutenuti e revisionati in conformità alla normativa, alla legislazione vigente[13] e alle indicazioni del costruttore al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza e ambientali. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate. Gli oneri economici delle attività manutentive vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
6. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*.
7. Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada".
8. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'affidatario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio.
9. Gli automezzi e le attrezzature adibiti al servizio sono immediatamente riconoscibili visivamente (logo, colore, link) e possono riportare messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.).

<u>Verifica</u>

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio, l'affidatario trasmette le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi utilizzate alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto e trasmette altresì le procedure di cui al presente criterio.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi e verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio, nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

Relativamente ai prodotti detergenti e gli oli lubrificanti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

4.2.14 Gestione e manutenzione dei contenitori per la raccolta di rifiuti (esclusi cestini stradali)

<u>Indicazioni per la Stazione appaltante</u>

[13] In caso di affidamento dei servizi di manutenzione la Stazione appaltante può fare riferimento alla norma UNI 11573 Linee guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene ambientale.
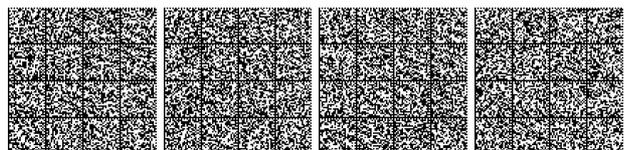
La Stazione appaltante valuta le effettive esigenze connesse ai contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, comprese eventualmente le compostiere domestiche, in termini di necessità di nuovi contenitori, di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ricondizionamento, recupero, smaltimento dei contenitori in uso.
La documentazione di gara descrive il parco contenitori esistente, compresi i contenitori di piccole e medie dimensioni assegnati in uso alle utenze singole e aggregate, i contenitori eventualmente utilizzati per la raccolta di specifiche tipologie di rifiuti, includendo informazioni circa le tipologie di contenitori presenti, il relativo numero, la capacità volumetrica, il materiale (anche relativamente al fatto se siano realizzati con materiale riciclato) e, laddove possibile, lo stato di conservazione.
Sono inoltre indicati il numero e la tipologia di contenitori da consegnare alle utenze e, in caso di raccolta porta a porta la stazione appaltante indica il numero di utenze, anche aggregate (es. condomini), che necessitano di nuovi contenitori.
La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse necessarie e gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per le dotazioni di riserva e per le attività di manutenzione.
Criterio

1. Per tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti, compresi i contenitori stradali:
    a. L'affidatario è tenuto a rendere disponibile una adeguata dotazione di riserva di contenitori e di compostiere.
    b. In caso di acquisizione di nuovi contenitori per la raccolta dei rifiuti, questi sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.
    c. I contenitori e le compostiere non più idonei al servizio sono rimossi/ritirati e gestiti al fine di assicurarne, in ordine di priorità, la manutenzione straordinaria e il loro nuovo impiego operativo per la stessa funzione, il recupero dei ricambi riutilizzabili e il riciclo.
    d. I contenitori e le compostiere rimossi sono sostituiti con contenitori e compostiere nuovi ovvero con contenitori e compostiere ricondizionati purché rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste nella documentazione di gara e perfettamente funzionanti.
    e. Prima del riposizionamento/riconsegna dei contenitori e compostiere ricondizionati sul territorio è effettuato un lavaggio accurato interno ed esterno.
2. Per tutti i contenitori, esclusi quelli consegnati alle singole utenze per la raccolta porta a porta, l'affidatario adegua il parco contenitori nella disponibilità della Stazione appaltante al criterio "6.1.2 - Elementi di identificazione dei contenitori stradali e domiciliari" della scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento, anche tramite l'applicazione di elementi adesivi, entro:
    - 3 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza inferiori a 50.000 abitanti
    - 6 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti
    - 9 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza superiori a 250.000 abitanti
3. Per i contenitori di qualsiasi tipologia per la raccolta del rifiuto urbano residuo: l'affidatario adegua il parco contenitori nella disponibilità della Stazione appaltante al punto 2 del criterio "6.1.1 - Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari" della scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento entro:
    - 9 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza inferiori a50.000 abitanti
    - 18 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza compresi tra 50.000 e 250.000 abitanti
    - 24 mesi dalla stipulazione del contratto per bacini di utenza superiori 250.000 abitanti
4. Per i contenitori stradali:
    a. I contenitori sono sempre funzionanti e puliti. La pulizia viene effettuata secondo necessità con una frequenza dipendente dal tipo di contenitore e dalla frazione alla quale è destinato.
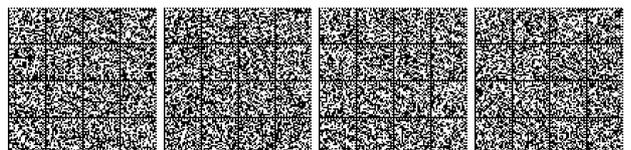
b. Il servizio di manutenzione ordinaria e le piccole manutenzioni sono organizzati in modo tale da garantire, laddove possibile, il maggior numero di interventi direttamente su strada, nel luogo di posizionamento dei contenitori.
c. Per la pulizia dei contenitori vengono utilizzati prodotti enzimatici. Gli eventuali prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o devono essere conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*.
d. Gli eventuali adesivi utilizzati sono adeguatamente manutenuti e revisionati.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, tramite sopralluoghi nonché mediante le informazioni (interventi di manutenzione e sostituzione eseguiti) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

Relativamente ai prodotti detergenti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

4.2.15 Informazione e sensibilizzazione degli utenti e nelle scuole

Indicazioni per la Stazione appaltante

Da applicare qualora non siano già previste campagne di sensibilizzazione di utenti, scuole e università, sufficientemente capillari e regolari, da parte della stazione appaltante o da altro ente/organizzazione preposto. La documentazione di gara indica i destinatari delle campagne di sensibilizzazione.

Criterio

1. In materia di informazione e sensibilizzazione degli utenti, oltre a quanto disciplinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, l'affidatario attua, in sinergia con eventuali campagne realizzate a livello nazionale o dalla stessa stazione appaltante, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti avvalendosi anche del supporto dei sistemi di gestione individuali e collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.
2. Le azioni di informazione e sensibilizzazione sono dettagliate in un Piano di comunicazione, da aggiornare annualmente per tutta la durata del contratto, e sono coerenti con il contesto socio-territoriale di riferimento e funzionali al raggiungimento dei target progettuali. In particolare nel piano di comunicazione annuale sono dettagliati puntualmente i quantitativi minimi previsti (es. n^ manifesti, n^ visite scuole, n^ incontri pubblici, n^ opuscoli, n^ spot, ecc.) e sono rapportati al n^ di utenze da coinvolgere
3. Le campagne informative e di sensibilizzazione sono rivolte a:
   a. Utenze con particolare focus alla prevenzione della produzione dei rifiuti;
   b. Studenti delle scuole e delle università indicate nei documenti di gara per favorire le raccolte differenziate e le attività di compostaggio a scuola, nonché promuovere, nell'ambito dei "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento", attività di riuso delle AEE usate in particolare con gli istituti tecnici e professionali.
4. Le campagne informative e di sensibilizzazione forniscono informazioni in merito a: prevenzione della produzione di rifiuti (con particolare attenzione allo spreco alimentare), destino delle frazioni differenziate e del RUR, per evidenziare l'utilità della raccolta differenziata, corrette modalità di conferimento dei rifiuti e suggerimenti su come aumentare la qualità della raccolta; corrette modalità di conferimento di particolari tipologie di rifiuti, quali almeno i rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni, pile e accumulatori portatili, farmaci scaduti, oli vegetali, oli minerali, abiti e tessuti, consumabili da stampa esausti, nonché ingombranti e RAEE; autocompostaggio e compostaggio di comunità; corretto uso dei sacchetti (ad es. uso di cartoni o
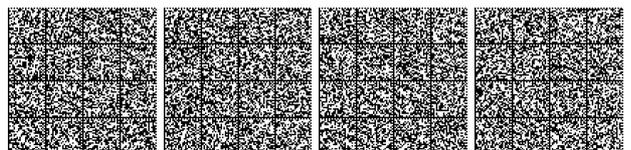
sacchetti di carta per il conferimento della carta, evitare il conferimento della plastica in sacchetti in plastica compostabile, evitare il conferimento del vetro utilizzando sacchetti ecc.); eventuali sanzioni erogabili a fronte di comportamenti non regolamentari.

5. Le campagne informative e di sensibilizzazione sono effettuate da personale qualificato e si sviluppano lungo l'intera durata contrattuale, anche attraverso la ripetizione di singoli eventi specificamente progettati, e comprendono anche:
   a. L'organizzazione di almeno una giornata ecologica all'anno caratterizzata da attività di sensibilizzazione sulla prevenzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata nonché sul problema dell'abbandono dei rifiuti e del *littering*.
   b. L'organizzazione di almeno un'iniziativa o un'attività comunicativa tematica nell'ambito della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti;
   c. Per i bacini di utenza sopra i 15.000 abitanti, almeno due giornate all'anno di visita ai centri di raccolta e/o agli impianti di trattamento (*open day*).
   d. L'organizzazione di almeno un evento all'anno di sensibilizzazione circa le attività di compostaggio finalizzate alla valorizzazione della materia organica per la produzione di fertilizzante.
6. Il personale adibito alle attività di comunicazione possiede una comprovata formazione ed esperienza nel campo della comunicazione;
7. Il materiale eventualmente prodotto, cartaceo ed elettronico, è conforme ai requisiti previsti per gli ipovedenti, è realizzato in italiano e in altre lingue in relazione alla composizione linguistica della comunità di riferimento nonché in inglese nelle zone a forte attrazione turistica.
8. La documentazione cartacea realizzata è prodotta su carta certificata Ecolabel UE, o altre etichette equivalenti, o su carta conforme ai criteri ambientali minimi per l'acquisto di carta per copia e carta grafica.
9. Le attività di informazione e sensibilizzazione sono effettuate nel corso dell'intera durata contrattuale e sono intraprese entro sei mesi dall'avvio del contratto.

Verifica

L'affidatario presenta entro 60 giorni dall'aggiudicazione il Piano di comunicazione per il primo anno di attività, i successivi piani sono presentati a distanza di 1 anno dalla prima scadenza.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni (sintesi delle iniziative e delle campagne effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

Per quanto riguarda la carta l'affidatario presenta il certificato Ecolabel UE o altra certificazione equivalente ovvero quanto previsto dai CAM Carta per copia e carta grafica.

4.2.16 Sistema informativo di monitoraggio

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una ricognizione rispetto a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale ricognizione è necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti e utilizzati (ad es. "Sezione nazionale del catasto dei rifiuti[14], banca dati ANCI-CONAI, banche dati delle Autorità d'ambito, banche dati dei sistemi di gestione individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, sistema ORSo, banche dati regionali ecc.).

Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati, anche a livello regionale, la stazione appaltante prevede che l'affidatario integri o adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso solo con i punti del presente criterio non già trattati dallo stesso.

[14] art. 189 del D. lgs. 152/2006
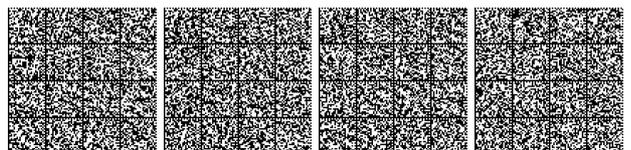
Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua interezza nella documentazione di gara.
In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall'avvio del servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l'affidatario dovrà realizzare ovvero adeguare il sistema informativo di monitoraggio.
Nell'ipotesi che il sistema informativo venga realizzato per la prima volta, la stazione appaltante valuta la congruità del periodo di affidamento con l'ammortamento dell'investimento, ovvero la valorizzazione dello strumento al di fuori dell'offerta riferita al servizio.
Criterio

1. L'affidatario realizza, ovvero adegua, il sistema informativo di monitoraggio per l'acquisizione e l'aggiornamento regolare dei dati e delle informazioni indicati ai seguenti punti A) e B) in formato open data, affinché siano disponibili in un formato aperto e standardizzato che ne consenta alla stazione appaltante la libera consultazione, utilizzo e ridistribuzione.
   A. Dati e informazioni sul servizio:
      a. Utenze che praticano l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità;
      b. Modalità di raccolta dei rifiuti per ambito territoriale;
      c. Database/catasto contenitori (numero e tipologia), dettaglio per tipologia di dispositivo di identificazione (ad esempio etichetta, codice a barre, codice TAG RFID) e numero di interventi eseguiti (manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione);
      d. Quantità e tipologia di sacchetti distribuiti per la raccolta dei rifiuti;
      e. Attività della flotta:
         - Numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta;
         - Manutenzioni effettuate sui mezzi;
         - Rilevazione dei dati in merito ai percorsi effettuati (se attuato il sistema di tracciamento dei veicoli di cui al criterio premiante "4.3.17 - Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti");
      f. Centri di raccolta e centri per il riuso:
         - Numero di accessi totali mensili e quantità e tipologia di rifiuti conferiti, limitatamente ai rifiuti urbani;
         - Quantità totale e tipologia dei beni conferiti nei centri del riuso gestiti o in convenzione;
         - Misure e dispositivi anti-intrusione e di sorveglianza adottati;
         - Accessi illegali registrati ai centri di raccolta e ai centri di riuso.
      g. Qualità del servizio:
         - Descrizione sintetica delle iniziative di informazione e delle campagne di sensibilizzazione effettuate in coerenza con il Piano di comunicazione.
         - Eventuali altri dati sulla qualità del servizio richiesti da ARERA.
   B. Dati sulla raccolta differenziata e sul recupero di materia
      a. Quantità raccolte (peso o volume), dettagliate per tipologia di utenza (per le frazioni misurate in modo puntuale), per frazione (RUR e frazioni differenziate) e per modalità di raccolta, inclusi i rifiuti ingombranti raccolti con il ritiro domiciliare di cui al criterio "4.2.2 - Articolazione del servizio di raccolta ", i rifiuti raccolti durante eventi occasionali e temporanei (dettagliati per frazione), i rifiuti raccolti nei mercati rionali (dettagliati per frazione), i rifiuti galleggianti e spiaggiati;
      b. Percentuale di raccolta differenziata conseguita, determinata come indicato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2016 e dalle indicazioni regionali di dettaglio;
      c. Quantità e tipologia di rifiuti abbandonati (peso o volume) e relativo costo di raccolta e smaltimento a consuntivo annuale;
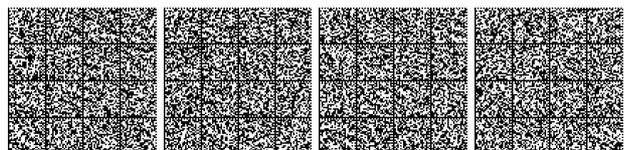
d. Stima della quantità di rifiuti gestiti dall'autocompostaggio e dal compostaggio di comunità determinata sulla base di quanto stabilito dalla decisione (UE) 2019/1004 e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia;

e. Quantità di rifiuti, per ogni frazione, avviata a impianto di destinazione[15] (selezione, riciclaggio, recupero, e stoccaggio nonché impianti di smaltimento finale come discariche e inceneritori) e l'indicazione della eventuale presenza di convenzioni con uno o più sistemi di gestione, individuali o collettivi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti con indicazione del soggetto destinatario dei corrispettivi (stazione appaltante, affidatario);

f. Qualità della raccolta differenziata (% materiali conformi e % frazione estranea) per ogni frazione merceologica con indicazione, laddove possibile, della valorizzazione economica del flusso (€/t) al netto dei costi di gestione della frazione estranea;

2. Il sistema informativo è progettato in accordo con la stazione appaltante con cui sono concordate puntualmente almeno le seguenti caratteristiche: tracciati record; flusso informativo; modalità di controllo di qualità dei dati raccolti; modalità di cessione dei dati a conclusione del contratto; interfaccia e interoperabilità con altri sistemi informativi.
3. Il sistema informativo consente al Direttore dell'esecuzione l'accesso da remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati e lo scarico dei dati, nei vari formati per le varie applicazioni (office, GIS ecc.).
4. Il sistema informativo è soggetto a standard di sicurezza certificati e viene mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.17 Rapporto annuale

Criterio

1. I dati del sistema di monitoraggio sono sintetizzati in un Rapporto, da fornire alla stazione appaltante con cadenza almeno annuale entro 60 giorni dalla scadenza di presentazione del MUD, che:
   a. Descriva le caratteristiche principali del servizio (paragrafo "A. Dati e informazioni sul servizio" del criterio precedente);
   b. Evidenzi l'andamento temporale dei dati sulla raccolta differenziata e sui flussi dei materiali conferiti ai diversi impianti di trattamento, recupero e smaltimento distinti per tipologia (paragrafo "B. Dati sulla raccolta differenziata" del criterio precedente), acquisendo, laddove necessario, i dati relativi a periodi precedenti la stipulazione del contratto (eventualmente forniti dalla stazione appaltante). Tale obbligo vige anche nel caso in cui particolari flussi di rifiuti vengano conferiti dal gestore in impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento localizzati al di fuori dell'Ambito Territoriale Ottimale;
   c. Evidenzi le dismissioni e le nuove acquisizioni di mezzi e attrezzature (parco contenitori, parco mezzi, ecc.), sia a consuntivo sia previsionali;

---

[15] Legge 24 marzo 2012, n. 27 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture", articolo 25 "Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali", comma 6 "*I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile iniziale, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazioni necessaria per definire i bandi*."
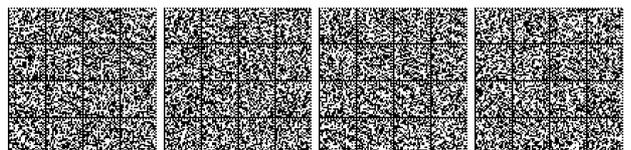
d. Descriva i risultati conseguiti tramite le attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui ai criteri premianti, “4.3.9 - Sistemi di micro-raccolta”, “4.3.12 - Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio”, “4.3.13 - Accordi con gli operatori turistici”, qualora applicati, comprensiva di una valutazione costi-benefici;
e. Descriva gli interventi formativi effettuati sul personale (criterio “4.2.18 - Formazione del personale);
f. Descriva le campagne di sensibilizzazione e le iniziative di informazione realizzate (criteri “4.2.15 - Informazione e sensibilizzazione degli utenti e nelle scuole”, “4.2.7 - Autocompostaggio”, “4.2.8 - Compostaggio di comunità”) e presenti copia anche elettronica dell’eventuale materiale divulgativo prodotto;
g. Riporti le risultanze dei controlli di cui ai criteri “4.2.1 - Obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia” e “4.2.11 - Piano di controllo della conformità dei conferimenti”;
h. Evidenzi le principali criticità riscontrate (ad es. reclami, fenomeni di conferimenti non corretti, atti di vandalismo sulle dotazioni e le attrezzature, stagionalità, utenze temporanee, preponderanza utenze commerciali ed esercenti, accessi illegali al centro di raccolta) e le proposte di miglioramento (ad es. informazione specifica, campagne di sensibilizzazione, distribuzione di contenitori, distribuzione di sacchetti ecc.);
i. Riporti le attestazioni acquisite dai sistemi di gestione, individuali o collettivi, per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti circa i quantitativi di materiale recuperato unitamente alle giustificazioni del mancato recupero, qualora la stazione appaltante abbia delegato all’appaltatore la stipula delle convenzioni/contratti per il riciclaggio e recupero dei rifiuti;
j. Comprenda un sintetico bilancio economico del servizio che riporti, in modo aggregato, almeno i costi per la raccolta, il trasporto e il trattamento (costi di personale e mezzi), per la comunicazione e gestione generale, nonché le somme pagate o incassate per il conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti (selezione, recupero e smaltimento), i corrispettivi riconosciuti dai sistemi di gestione, individuali o collettivi, per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti (totale e per unità di peso).
k. Fornisca elementi utili alla definizione, da parte della stazione appaltante stessa o di organismo altrimenti competente, di azioni per incrementare la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti quali ad esempio:
   i. Elenco delle tipologie di rifiuto maggiormente rilevati nel RUR.
   ii. Stime sullo spreco alimentare desunte da studi e ricerche condotte anche in ambiti territoriali diversi ovvero rilevati da organismi e associazioni del territorio, se disponibili.
   iii. Aree finalizzate alle attività di riuso dei beni e modalità di promozione del riutilizzo di beni usati.
   iv. Particolari categorie di utenze, anche stagionali.
   v. Ogni altra informazione utile al miglioramento del Servizio.

2. Il Rapporto annuale viene messo a disposizione per la consultazione degli utenti e pubblicato sul sito internet della stazione appaltante.

Verifica

Presentazione del Rapporto annuale entro febbraio dell’anno successivo.

4.2.18 Formazione del personale

Criterio

1. L’affidatario si avvale di personale formato su argomenti generali attinenti al servizio e, a seconda delle mansioni svolte, su argomenti specifici.
   a. La formazione per tutto il personale dovrà riguardare almeno:
   - Presentazione dell’azienda e caratteristiche del modello aziendale e dei servizi erogati.
   - Sostenibilità e riduzione dei consumi. La consapevolezza dello svolgimento di un servizio di pubblica utilità.
   - Cenni sulla normativa in materia ambientale.
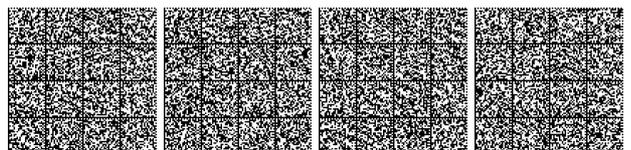
- Elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente.
- La comunicazione e la motivazione nei luoghi di lavoro.
- Organizzazione e gestionale del lavoro: programmazione, modulistica e documentazione, procedure, regolamenti, modalità di conservazione dei documenti, metodi di acquisizione e gestione dati.

b. In aggiunta a quanto previsto al punto a) per il personale specificatamente addetto alla raccolta:

- Organizzazione tecnica del lavoro e modalità di utilizzo dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi impiegati per il servizio;
- Modalità di guida rispettose dell'ambiente e in grado di aumentare l'efficienza del consumo di carburante;
- Conoscenza delle corrette modalità di effettuazione della raccolta differenziata da parte delle utenze per ciascuna frazione, per poter rilevare non conformità, e loro relativa destinazione.

c. In aggiunta a quanto previsto al punto a), per il personale che si occupa di assistenza ai cittadini:

- Front-office nel rapporto con il cittadino/utente: informazione e assistenza.
- Indicazioni teoriche e pratiche sulla comunicazione interpersonale e dei comportamenti relazionali (conflittuali e non), dinamiche ricorrenti nel rapporto operatore - utente, gestione del conflitto.

2. Il personale che svolge il servizio per tutto il periodo di esecuzione del contratto viene aggiornato in merito agli argomenti di cui al criterio precedente almeno con cadenza biennale tramite corsi aventi una durata minima di 4 ore.
3. Nell'ambito del Rapporto richiesto al criterio "4.2.17 - Rapporto annuale" della presente scheda, l'affidatario presenta una relazione descrittiva della formazione effettuata che, per ogni figura professionale impiegata nell'erogazione dei servizi, deve contenere almeno: argomento; ore di formazione somministrate; docenti e sintetico profilo curriculare; modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; prove e test di verifica effettuati e risultati conseguiti.
4. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale, viene presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio e analoghe evidenze debbono essere fornite per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale.
5. L'affidatario può verificare le esigenze e i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione, al fine di adeguare i propri interventi formativi *(Criterio da inserire qualora l'affidamento comprenda la clausola sociale di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato).*

<u>Verifica</u>

Entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto, l'affidatario presenta il programma di formazione del personale eseguito, ovvero da eseguire entro i primi sei mesi di decorrenza contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 4.2.17.

4.2.19 Clausola sociale

<u>Indicazioni per la Stazione appaltante</u>

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Nei documenti di gara è indicato l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi alle dirette dipendenze del gestore "uscente", ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, mansioni, patenti ecc.

<u>Criterio</u>
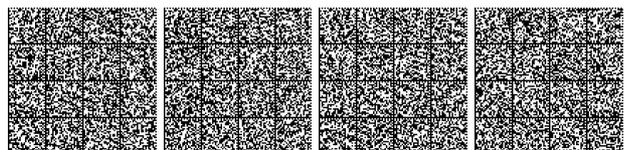
1. Ai fini della tutela del personale impiegato dal gestore uscente, l'affidatario applica le clausole sociali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alle Linee guida ANAC n.13[16]:
2. Per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana, il personale è inquadrato con contratti che rispettano integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore[17] e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei contratti citati. È inoltre integralmente rispettato quanto previsto dai contratti nazionali per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale e per tutte le indennità o elementi retributivi connessi a particolari modalità della prestazione.
3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. Nel caso di nuove assunzioni, viene impiegato per una percentuale minima concordata con la stazione appaltante, personale dipendente facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, "*Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81")* che abbiano superato positivamente le prove selettive e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
   - Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
   - Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
   - Aver superato i 50 anni di età;
   - Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
   - Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
   - Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
   - Personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal decreto-legge 1 luglio 2013 n. 78 *"Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena"*.
   - Personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo.

Tale personale dovrà essere adeguatamente formato dall'aggiudicatario (vedi criterio 4.2.18 formazione del personale).

Verifica

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La stazione appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti a campione, la presa in visione dei contratti individuali.

---

[16] Linee guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019

[17] Utilitalia - CCNL dei servizi ambientali del 10/07/2016, FISE Assoambiente – CCNL dei servizi ambientali del 6/12/2016.

4.3 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

4.3.1 Sistemi di identificazione del conferitore e misurazione del rifiuto conferito per la frazione plastica

Indicazioni per la stazione appaltante
Il criterio si introduce in caso di applicazione della tariffa puntuale
Criterio
Punteggio premiante è assegnato all'offerente che prevede sistemi di identificazione del conferitore e la misurazione del rifiuto conferito anche per la frazione plastica, oltre che per il rifiuto urbano residuo come già previsto nel criterio "4.2.2 - Articolazione del servizio di raccolta e frazioni merceologiche" punto 1. Il criterio si applica per qualsiasi modalità del sistema di raccolta.
Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. tipo di contenitori impiegati, metodologie di misurazione, stima dei risultati ecc.), una valutazione dei costi e dei benefici previsti. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.2 Raccolta monomateriale del vetro

Indicazioni per la Stazione appaltante
Il criterio si applica solo se l'impianto di conferimento non viene indicato dalla stazione appaltante.
Criterio
Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone circuiti dedicati di raccolta del vetro monomateriale.
Laddove sono presenti realtà impiantistiche che ne rendono possibile la fattibilità, un ulteriore punteggio è assegnato qualora il sistema proposto preveda la raccolta dedicata del vetro incolore separato dal vetro colorato e il suo conferimento a un impianto che tratta il vetro su linee separate.
Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti ecc.), una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e un preaccordo con gli impianti di destino del vetro. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.3 Raccolta Prodotti Assorbenti per la Persona (PAP)

Criterio
Punteggio premiante è attribuito all'offerente che garantisce un servizio di raccolta dedicata ai prodotti assorbenti alla persona (PAP), come raccolta stradale o come porta a porta, e loro successivo conferimento agli impianti dedicati al loro recupero.
Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti ecc.), una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e un preaccordo con gli impianti di destino. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.4 Promozione e sostegno dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità

Criterio
Un punteggio premiante è assegnato all'offerente che assicura una proposta di gestione della frazione organica ove viene data priorità all'autocompostaggio e al compostaggio di comunità attraverso servizi di assistenza e supporto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di condivisione delle attrezzature per la biotriturazione del verde e per la vagliatura meccanica del compost; distribuzione di materiale vegetale triturato, non proveniente da rifiuti urbani, come strutturante;
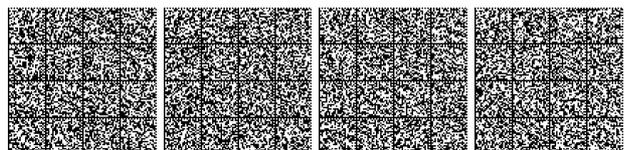
analisi del compost; fornitura di bioattivatori; fornitura di compostiere domestiche; fornitura di materiali/attrezzature utili al compostaggio.
Un ulteriore punteggio premiante è attribuito all'offerente che costituisce una forma associativa di diritto privato alla quale le utenze interessate si possano associare per le finalità del compostaggio di comunità.
Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.5 Realizzazione di sistemi di compostaggio locale
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il presente criterio può essere applicato nei comuni che, in coerenza con la pianificazione territoriale di settore, vogliono dotarsi di un sistema di compostaggio locale.
Criterio
Un punteggio premiante è assegnato all'offerente che si impegna a realizzare e avviare un impianto di compostaggio locale così come disciplinato dall'articolo 214 comma 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e a fornire l'apposita attrezzatura durevole e di consumo alle utenze coinvolte.
Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.6 Accesso ai centri di raccolta
Criterio
Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone l'estensione dell'orario di apertura al pubblico dei centri di raccolta rispetto all'orario minimo previsto dal criterio "4.2.10 - Gestione dei centri di raccolta, dei centri di preparazione per il riutilizzo e dei centri per lo scambio e il riuso" delle clausole contrattuali. La valutazione e l'assegnazione del punteggio tiene conto, in maniera differenziata, anche dell'estensione proposta in orario festivo.
Verifica
L'offerente descrive l'estensione oraria proposta e fornisce una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.7 Centri per lo scambio e il riuso e la preparazione al riutilizzo
Criterio
1. Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna a realizzare centri per lo scambio e il riuso, ai sensi dell'articolo 181 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiti da spazi messi a disposizione della stazione appaltante idonei alla raccolta, ed eventualmente all'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente adatti al riutilizzo, nonché a realizzare aree per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 181 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 7 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e Centri di preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il punteggio premiante è assegnato in relazione al numero di centri per lo scambio e il riuso e delle aree per il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti idonei alle operazioni di preparazione per il riutilizzo e dei Centri per la preparazione al riutilizzo, nonché per i soli Centri per lo scambio e il riuso, in relazione all'estensione oraria degli stessi a copertura del servizio.
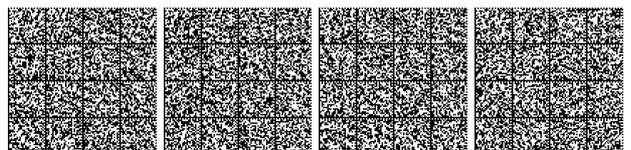
2. Ulteriore punteggio è attribuito all'offerente che si impegna a realizzare circuiti di raccolta dedicati alle utenze per il ritiro a domicilio di beni, ingombranti e non, aventi le caratteristiche idonee per poter essere esposti e ceduti nell'ambito dell'attività di un centro per lo scambio e il riuso. Tale ulteriore punteggio è assegnato in relazione alla copertura del territorio servito.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti) e una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.8 Prevenzione dei rifiuti

Indicazioni per la Stazione appaltante

Ulteriori iniziative per la prevenzione della produzione di rifiuti sono previste nei successivi criteri "Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio" e "Accordi con gli operatori turistici".

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, tramite la stipula di specifici accordi, realizzi progetti per la prevenzione dei rifiuti, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Allestimento di aree di scambio e riuso di beni tra privati presso istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni e centri di aggregazione ecc.
- Realizzazione di giornate dello scambio e del riuso;
- Realizzazione, in sinergia con il gestore del servizio idrico, di "case dell'acqua" per l'utilizzo dell'acqua di rete, per la riduzione dell'utilizzo di bottiglie in plastica e della produzione di rifiuti da imballaggi (bottiglie) in plastica nonché delle emissioni associate al loro trasporto;
- Recupero dei prodotti alimentari, anche in scadenza, anche all'interno dei mercati, per donazioni a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 16 agosto 2016 n. 166 *"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"* che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari;
- Raccolta di farmaci non scaduti, anche tramite accordi con le farmacie, da destinare a persone con difficoltà economiche, tramite associazioni no profit e in collaborazione con i medici di famiglia del territorio.
- Servizi di dematerializzazione delle comunicazioni agli utenti (es. "bolletta elettronica").

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio ed eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.9 Sistemi di micro-raccolta

Criterio

Punteggi premianti sono attribuiti all'offerente che si impegna ad attuare, anche in collaborazione con i sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) se esistenti, azioni di micro-raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici e/o privati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni e centri di aggregazione, mense ecc.). I sistemi di micro-raccolta hanno come obiettivo la sensibilizzazione e l'educazione per il riciclo, il rafforzamento della raccolta differenziata e possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'installazione di *reverse vending machine,* la raccolta di rifiuti di piccole dimensioni, piccoli RAEE, oli vegetali esausti, farmaci scaduti, tessili ecc.
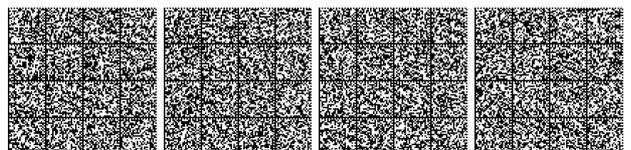
Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio ed eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.10 Coinvolgimento e partecipazione dell'utenza
Criterio
Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone puntuali iniziative di coinvolgimento e partecipazione dell'utenza per il miglioramento della qualità del servizio, come ad esempio:

- Indagini di *customer satisfaction*;
- Istituzione, in collaborazione con la stazione appaltante, di un albo degli "Amici del riuso" composto anche da persone svantaggiate e imprese o cooperative di tipo B impiegate per le raccolte di beni da conferire ai centri per lo scambio e il riuso;
- Esperienze di *local advisory board*: consigli consultivi locali con il compito di formulare annualmente iniziative per il coinvolgimento degli *stakeholder*, come i laboratori di partecipazione della cittadinanza, per migliorare la sostenibilità dei servizi forniti dal Gestore;
- Coinvolgimento di *stakeholder* e *decision maker* per incrementare il livello di conoscenza sui temi legati alla gestione dei rifiuti;
- Realizzazione e promozione di applicazioni per la segnalazione di rifiuti abbandonati o altre situazioni lesive del decoro urbano;
- Collaborazione con le associazioni locali di volontariato per il tutoraggio ambientale e la divulgazione delle corrette pratiche di conferimento dei rifiuti.

Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.11 Comunicazione all'utenza
Criterio
Per garantire organicità, coerenza e continuità alle iniziative di informazione e sensibilizzazione, è assegnato un punteggio premiante relativamente a:

- Individuazione di un team responsabile per la comunicazione;
- Elaborazione di un piano pluriennale delle attività di educazione alla sostenibilità nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendo l'uso di strumenti didattici innovativi e digitali, in linea con gli scenari attuali.

Verifica
L'offerente presenta in sede di offerta il team responsabile per la comunicazione e l'indice del piano pluriennale delle attività. Entro 90 giorni dall'aggiudicazione l'affidatario presenta il Piano pluriennale delle attività di educazione alla sostenibilità.

4.3.12 Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata e commercio al dettaglio
Criterio
Punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, a coinvolgere la GDO e i commercianti al dettaglio nella realizzazione di progetti di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento del loro riciclo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti di:

a. Valorizzazione degli imballaggi e dei prodotti contenenti materiale riciclato;
b. Utilizzo, per l'asporto dei prodotti alimentari da banco, di sacchetti di carta riciclata o fogli di carta-plastica separabili;

c. Promozione e incentivazione dell'uso di contenitori e buste riutilizzabili sia per i prodotti alimentari da banco, sia per il trasporto dei beni acquistati;
d. Promozione prodotti con vuoto a rendere, prodotti sfusi e alla spina, prodotti a minore imballaggio, prodotti con imballaggi riutilizzabili;
e. Disincentivazione (ad esempio non effettuando promozioni) dei prodotti usa e getta e dei prodotti di quarta e quinta gamma se non prossimi alla scadenza;
f. Attivazione presso i punti vendita di sistemi di vuoto a rendere (ad esempio per imballaggi in plastica ecc.) e installazione di contenitori per la raccolta selettiva (es. piccoli RAEE, tessili, olio alimentare esausto, imballaggi e angolari in polistirene espanso ecc.);
g. Realizzazione campagne di comunicazione e informazione ai clienti su soluzioni per ridurre i rifiuti, sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, sui sistemi innovativi di raccolta differenziata di imballaggi o materiali, sulla lettura delle etichette e sull'autocompostaggio;
h. Prevenzione dello spreco alimentare, quali sconti per i prodotti vicini alla scadenza, devoluzione dell'invenduto a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 13 della legge 16 agosto 2016 n. 166 *"Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi"* che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari;
i. Sensibilizzazione al corretto uso dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani anche attraverso la realizzazione di scaffali dedicati alla vendita dei sacchetti per la raccolta differenziata in abbinamento a una specifica e chiara comunicazione;
j. Promozione e incentivazione di articoli prodotti con materie prime seconde provenienti dalla raccolta dei rifiuti.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e lettere di intenti della GDO o delle associazioni di commercianti. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.13 Accordi con gli operatori turistici

Indicazioni per la Stazione appaltante

Criterio applicabile ai territori a elevato flusso turistico.

Criterio

Punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, a coinvolgere gli operatori turistici, le strutture alberghiere ed extra alberghiere e i pubblici esercizi nella realizzazione di progetti rivolti a turisti e visitatori, anche stranieri, per la prevenzione della produzione di rifiuti e per favorire corrette modalità di conferimento dei rifiuti nel rispetto delle regole di raccolta differenziata del territorio interessato, eventualmente fornendo contenitori sacchi e istruzioni appropriati.

Verifica

L'offerente presenta: una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e lettere di intenti degli operatori turistici. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.14 Realizzazione di filiere di riciclo per specifici flussi di rifiuto

Criterio

Si attribuiscono punteggi premianti all'offerente che garantisce la raccolta differenziata e l'avvio a riciclo, con indicazione del relativo impianto di trattamento, di ulteriori categorie di rifiuto non ricomprese nei criteri sull'articolazione del servizio "4.2.2 - Articolazione del servizio di raccolta ".
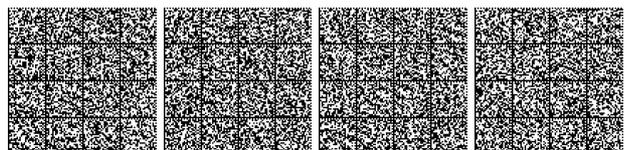
Si attribuiscono ulteriori punti tecnici premianti all'offerente che dimostra di concorrere, direttamente o in collaborazione con gli impianti di trattamento o altri enti e istituti di ricerca, a realizzare filiere innovative e sperimentali di riciclo per categorie specifiche di rifiuto.
Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e gli eventuali preaccordi. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.15 Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori
Indicazioni per la Stazione appaltante
Il criterio si applica per contenitori stradali posizionati in zone non densamente abitate al fine di ottimizzare i giri di raccolta e/o in aree presidiate (es. giardini pubblici).
Criterio
Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che utilizza contenitori stradali dotati di sensore per il rilevamento del grado di riempimento finalizzato all'ottimizzazione del servizio di raccolta.
Il punteggio sarà stabilito in relazione al numero di contenitori equipaggiati con sensore per il rilevamento del livello di riempimento e alla dotazione tecnologica funzionale alla lettura ed elaborazione dei dati trasmessi dai sensori.
Verifica
L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche tecniche del sistema che intende utilizzare, della tipologia e del numero di contenitori equipaggiati con tale sistema e del relativo sistema informativo e una valutazione dei costi e dei benefici previsti. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.16 Fornitura contenitori da asporto per la raccolta di rifiuti di prodotti da fumo[18], deiezioni animali e rifiuti di piccole dimensioni
Criterio
Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che, per la raccolta di piccoli rifiuti (ad es. mozziconi di sigaretta), propone la fornitura di contenitori riutilizzabili in materiale riciclato e sacchetti per le deiezioni animali, in materiale biodegradabile e compostabile conforme alla norna UNI 13432:2002 qualora nel territorio di riferimento la raccolta delle deiezioni animali possa essere effettuata nella frazione umida.
Verifica
L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti); una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

4.3.17 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
Criterio
Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che per la raccolta e il trasporto dei rifiuti utilizza unicamente veicoli dotati di un sistema di rilevamento satellitare con GPRS o superiore, tramite il quale sia consentito il rilievo della posizione del mezzo, la trasmissione e la registrazione, su server remoto, del tracciato dei percorsi in itinere e quelli effettuati sino ad almeno 60 giorni precedenti, nel rispetto di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011 "*Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro*" e in

[18] Articolo 232-bis Decreto legislativo n. 152 del 2006
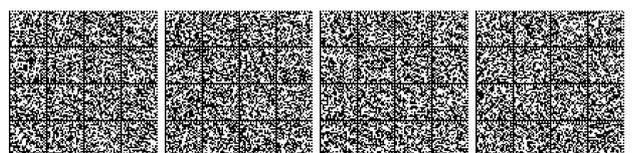
conformità al regolamento (UE) 2016/679. Si precisa che i dati raccolti non possono essere utilizzati a fini disciplinari e che la procedura deve essere accompagnata da accordo sindacale.
Verifica
L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei veicoli, del sistema di rilevamento e del sistema informativo che intende utilizzare.
L'affidatario, entro 60 giorni dall'avvio del servizio, consegna alla stazione appaltante, che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto, le carte di circolazione, le schede tecniche del costruttore dei sistemi di rilevamento installati sui veicoli e un cronoprogramma di dettaglio relativo alle fasi di implementazione del sistema informativo.

4.3.18 Veicoli puliti
Criterio
Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone una percentuale di veicoli pesanti puliti, superiore al 10% previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada".*
Il punteggio è attribuito in modo proporzionale al numero di veicoli pesanti puliti offerti nell'ambito della stessa tipologia.
Verifica
L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei veicoli che intende utilizzare.
L'affidatario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna le carte di circolazione e la documentazione tecnica di omologazione alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto.

4.3.19 Piano svecchiamento della flotta
Indicazione per la Stazione appaltante
Il criterio si applica qualora la flotta non sia già adeguata a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/1161 "Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada". Vale quanto scritto in premessa relativamente al periodo di ammortamento.
Criterio
Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone e si impegna ad attuare un Piano di svecchiamento della flotta durante l'esecuzione del contratto che comprenda sia l'acquisto di nuovi veicoli, conformemente alla scheda "7 - FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE" del presente documento, sia la trasformazione di veicoli di categoria non inferiore agli Euro 5 in veicoli puliti, previa omologazione e revisione dei mezzi offerti, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2019/1161.
Verifica
Presentare entro 60 giorni dall'aggiudicazione un piano di svecchiamento della flotta, dettagliando tempi, numero di veicoli che si intende trasformare, tipologia di impianti che si intende installare, impegnandosi a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione tecnica di omologazione dei mezzi modificati e relative carte di circolazione comprensive della revisione dei mezzi.
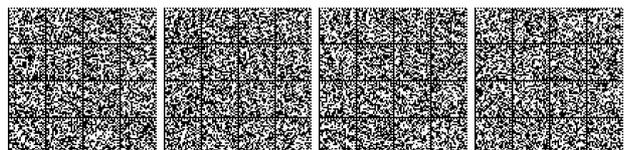
5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO[19] E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA

5.1 CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la stazione appaltante ha facoltà di inserire nei documenti di gara o di utilizzare come criteri premianti i seguenti criteri di selezione tecnico-professionale.

5.1.1 Adozione di un sistema di gestione ambientale

Criterio

L'offerente dimostra la propria capacità di adottare misure di gestione ambientale attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), Regolamento (CE) 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità e relative all'attività di pulizia e spazzamento.

Verifica

Verifica delle attestazioni pertinenti nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Ove richiesto dalla stazione appaltante, presentare la certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o indicare il numero di registrazione EMAS o altra prova equivalente ai sensi dell'articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

5.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, comma 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara le seguenti clausole contrattuali.

5.2.1 Obiettivi del servizio di pulizia e spazzamento e tipologia dei rifiuti da asportare

Indicazioni per la Stazione appaltante

I documenti di gara forniscono specifiche indicazioni sulle aree soggette al servizio ordinario di pulizia e spazzamento quali strade, piazze, marciapiedi, portici, parchi e giardini, aree attrezzate ad uso pubblico, aree cimiteriali, piste ciclabili, arenili, rive fluviali e lacustri, caditoie e ogni altra area pubblica/ad uso pubblico del proprio territorio.

È da preferire un servizio di spazzamento e lavaggio che preveda la rimozione di ostacoli e ingombri.

Criterio

1. Il servizio garantisce la regolare pulizia delle strade e delle aree indicate nella documentazione di gara attraverso l'asporto di qualsiasi oggetto o materiale, compresi quelli prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, che possa essere definito rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, in particolare:
   - Rifiuti propriamente stradali (polvere, terriccio, fango e simili) derivanti dall'azione continua degli agenti atmosferici e del traffico;
   - Rifiuti stagionali (fogliame, ramaglie, sabbia, alghe e simili) prodotti da cause naturali (o da azioni umane conseguenti) e limitati a particolari periodi dell'anno;
   - Rifiuti ricorrenti (carta, cartoni, polvere ecc.) dovuti essenzialmente all'indisciplina di alcuni cittadini;
   - Rifiuti casuali (prodotti da fumo, foglietti di carta, escrementi di animali domestici ecc.) prodotti dal traffico cittadino e funzione di esso;

[19] Common procurement vocabulary 90610000-6 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade
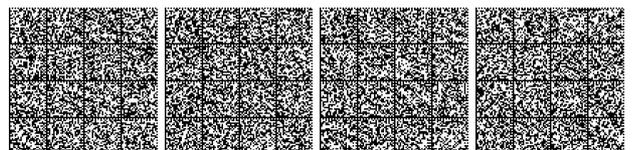
- Rifiuti eccezionali, intendendo come tali tutti quei materiali voluminosi, che l'utente sporadicamente abbandona sulla strada *(Inserire qualora non sia già ricompreso nel servizio di raccolta).*

2. Il servizio garantisce la gestione efficiente dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e dei contenitori per rifiuti di piccolissime dimensioni (di seguito cestini stradali) che vengono mantenuti sempre funzionanti e puliti.
3. Il servizio garantisce il presidio del territorio, con funzione di controllo, con il passaggio della squadra secondo un calendario di controlli zona per zona, con intensificazione delle verifiche nelle zone a maggiore criticità, mentre l'intervento viene erogato a necessità nei punti dove si rilevi la presenza di rifiuti, oppure in forma programmata nei punti o nei tratti di rete critici come ad esempio presso contenitori per rifiuti e cestini stradali, fermate autobus, panchine, tratti ad alta frequentazione pedonale, nei pressi di locali pubblici in cui notoriamente si producono rifiuti.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.2 Articolazione del servizio di pulizia, spazzamento e lavaggio strade

Criterio

1. Il servizio di pulizia e spazzamento è articolato per aree omogenee che tengano conto del contesto urbanistico e territoriale, dell'estensione della rete da servire, del bacino di utenza, della stagionalità, della tipologia di spazzamento/lavaggio (manuale, meccanizzato o misto), della tipologia di pavimentazione.
2. Per il servizio di lavaggio stradale viene utilizzata acqua non potabile ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile.
3. L'affidatario deve presentare un programma di intervento per lo spazzamento e la pulizia delle aree indicate dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, che dettagli le frequenze di passaggio di operatori manuali, dello spazzamento meccanizzato, del lavaggio stradale, in relazione agli abitanti serviti e alle superfici interessate.
4. Durante lo svolgimento del servizio vengono attuate adeguate misure di contenimento al fine di non sollevare polveri e non recare disagio alla cittadinanza.
5. L'affidatario segnala tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto qualsiasi problema eventualmente riscontrato nelle zone di competenza e comunica l'eventuale presenza di rifiuti abbandonati.
6. Sono garantiti servizi di minima durante le festività compatibilmente con quanto previsto dal CCNL di settore.
7. Gli orari di erogazione del servizio di spazzamento e di lavaggio sono quelli in cui vi è minore frequentazione e tali da arrecare il minore disagio possibile ai cittadini. In caso di pulizia e/o spazzamento in orario serale/notturno, questo non deve arrecare disturbo da rumore come da regolamenti comunali e pianificazione di settore

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni (estensione e tipologia delle aree soggette a spazzamento, modalità di pulizia e spazzamento per tipologia di area e sistema utilizzato, quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento per zone urbane di provenienza) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.3 Pulizia mercati fissi e temporanei e di altre aree a seguito di manifestazioni e fiere

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante, nella documentazione di gara, fornisce l'indicazione e la descrizione dei mercati fissi e temporanei per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di spazzamento e pulizia specificando in maniera precisa le aree interessate dagli interventi di pulizia e lavaggio.

Criterio
Nelle aree dei mercati fissi e temporanei espressamente indicati nella documentazione di gara, viene effettuato:

1. Lo spazzamento e l'asporto dei rifiuti da spazzamento;
2. Il periodico lavaggio dell'area di mercato.

Verifica
Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.4 Pulizia parchi, giardini, aree verdi cimiteriali, aree attrezzate ad uso pubblico, piste ciclabili

Indicazioni per la Stazione appaltante
La documentazione di gara fornisce l'indicazione e la descrizione dei parchi, giardini, viali alberati, aree verdi cimiteriali, aree attrezzate e piste ciclabili per cui l'affidatario sarà tenuto a garantire il servizio di spazzamento e pulizia, nonché il numero dei cestini ivi presenti. Per i viali alberati, viene fornito il dettaglio della tipologia di foglia (es. caduca, sempreverde ecc.) e la frequenza di intervento.
La Stazione appaltante quantifica esplicitamente gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per l'espletamento delle attività di pulizia e spazzamento per tali aree.
Criterio

1. Nei parchi, nei giardini, nei viali alberati, nelle aree verdi cimiteriali, nelle aree attrezzate pubbliche e ad uso pubblico e nelle piste ciclabili espressamente indicati nella documentazione di gara viene effettuata:
   a. La raccolta dei rifiuti giacenti a terra.
   b. Il periodico svuotamento dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali) da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere intercettati.
   c. Lo spazzamento delle aree pavimentate e l'asporto dei rifiuti da spazzamento.
   d. L'affidatario garantisce il servizio di pulizia dei viali alberati in particolare nella stagione autunnale e invernale.
2. Lo spazzamento e la pulizia di parchi, giardini, viali alberati e aree verdi cimiteriali viene effettuata in modo da non recare danno alla fauna e alla flora.

Verifica
Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni (rilevazione mensile degli svuotamenti dei contenitori) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.5 Pulizia arenili e rive fluviali e lacustri

Indicazioni per la Stazione appaltante
La documentazione di gara fornisce l'indicazione e la descrizione degli arenili e delle rive fluviali e lacustri per cui l'affidatario è tenuto a garantire il servizio di pulizia.
La Stazione appaltante quantifica esplicitamente gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per l'espletamento delle attività di pulizia e spazzamento per tali aree.
Criterio

1. Per gli arenili e le rive fluviali e lacustri espressamente indicati nella documentazione di gara viene effettuata:
   a. La raccolta dei rifiuti abbandonati.
   b. Il periodico svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali) da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere intercettati.
   c. Lo spazzamento delle aree pavimentate e l'asporto dei rifiuti da spazzamento.

2. Lo spazzamento delle aree pavimentate nei pressi di arenili e rive fluviali e lacustri viene effettuato in modo da non recare danno alla fauna e alla flora.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.6 Pulizia caditoie

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante indica nella documentazione di gara il numero, l'ubicazione e la tipologia di caditoie per le quali richiede la pulizia superficiale soprasuolo.

Criterio

L'affidatario garantisce il servizio periodico di pulizia della parte superficiale soprasuolo di tutte le caditoie, in particolare nella stagione più piovosa e con maggiore frequenza nei viali alberati durante il periodo autunnale e invernale, con l'asporto dei materiali che impediscono il libero scorrimento delle acque meteoriche nella medesima caditoia.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni (quantità di rifiuti raccolti dettagliati per frazione) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.7 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento messi a disposizione dalla Stazione appaltante

Indicazioni per la Stazione appaltante

La Stazione appaltante nella documentazione di gara fornisce una dettagliata anagrafica delle dotazioni esistenti e in uso, dei mezzi d'opera adibiti e funzionali allo svolgimento del servizio nonché delle principali attrezzature strumentali all'erogazione del servizio con indicazione minima di:

- *Numero e tipologia di mezzi d'opera distinti per diversa categoria*
- *Numero e tipologia di attrezzature distinti per diversa categoria*
- *Per i mezzi d'opera specificazione dell'anno di immatricolazione e di iscrizione nel libro cespiti*
- *Per i mezzi d'opera specificazione della tipologia di alimentazione*
- *Per le attrezzature specificazione dell'anno di iscrizione del bene nel libro cespiti*
- *Anno di acquisto e periodo d'uso già maturato (km percorsi e/o ore di lavoro)*
- *Data ultima revisione*
- *Criteri di ammortamento utilizzati nella vita utile trascorsa e vita utile residua*
- *Eventuali criteri previsionali di manutenzione ordinaria periodica e di manutenzione straordinaria)*

Il parco automezzi fornito è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose e rumorose in atmosfera.

Criterio

1. L'affidatario si è dotato di idonee procedure per il controllo periodico della flotta veicoli e delle attrezzature, commisurato alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, in conformità alla norma UNI/TS 11586:2015. Il controllo comprende la verifica dello stato di usura e della pressione degli pneumatici, il registro dei controlli riporta anche gli interventi di manutenzione e di lavaggio.
2. Gli automezzi e le attrezzature vengono correttamente manutenuti e revisionati in conformità alla normativa e legislazione vigente al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza
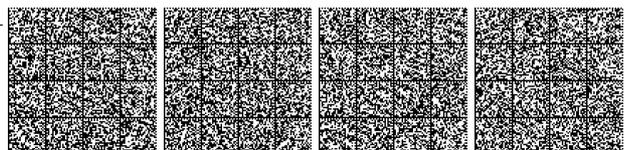
e ambientali[20]. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate. Gli oneri economici delle attività manutentive vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.

3. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*.
4. Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada"*.
5. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'affidatario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare azioni tempestive in caso di perdite accidentali d'olio.

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio l'affidatario trasmette alla stazione appaltante le procedure di cui al presente criterio.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto dei criteri, anche tramite sopralluoghi e la verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

Relativamente ai prodotti detergenti e agli oli lubrificanti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

5.2.8 Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di pulizia e spazzamento forniti dall'affidatario

Criterio

1. Il parco automezzi è in regola con la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni gassose in atmosfera e rumorose.
2. In caso di nuova acquisizione di veicoli, i nuovi veicoli concorrono al miglioramento delle caratteristiche della flotta (composizione, tecnologie e alimentazione) in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici e devono essere conformi ai criteri contenuti nella scheda "7 - FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE" del presente documento.
3. In caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, i mezzi e le attrezzature sono sostituiti da apposite riserve che l'affidatario avrà cura di garantire in modo che i servizi non abbiano a subire fermate o ritardi. Gli oneri economici delle riserve vengono espressamente quantificati dalla stazione appaltante nella determinazione degli oneri posti a carico dell'affidatario.
4. L'affidatario si è dotato di idonee procedure di gestione della flotta veicoli e delle attrezzature che comprendano controlli periodici, commisurati alle caratteristiche dei mezzi, alle modalità di uso e all'intensità di utilizzazione, ivi compresi gli interventi di manutenzione ordinaria; il lavaggio; il controllo dello stato di usura e della pressione degli pneumatici.
5. Gli automezzi e le attrezzature vengono correttamente manutenuti e revisionati in conformità alla normativa e legislazione vigente al fine di garantire le ottimali condizioni operative, di sicurezza

[20] In caso di affidamento dei servizi di manutenzione la Stazione appaltante può fare riferimento alla norma UNI 11573:2015 *Linee guida per la redazione di capitolati standard e per l'affidamento di servizi di manutenzione di veicoli ed attrezzature per l'igiene ambientale*.
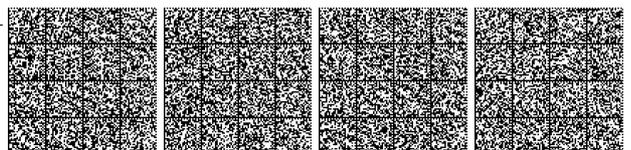
e ambientali. Tutte le attività manutentive, ordinarie e straordinarie, vengono debitamente registrate.

6. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio *2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*;
7. Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada"*.
8. Qualora i mezzi siano equipaggiati con oli lubrificanti minerali, rigenerati e non, l'affidatario dispone di un servizio di pronto intervento al fine di assicurare un intervento tempestivo in caso di perdite accidentali d'olio.
9. Gli automezzi e le attrezzature adibiti al servizio sono immediatamente riconoscibili visivamente (logo, colore, link) e possono riportare messaggi di sensibilizzazione di pubblica utilità (es. raccolta differenziata, decoro urbano ecc.).

Verifica

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio, l'affidatario trasmette le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi utilizzate alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto e trasmette altresì le procedure di cui al presente criterio.

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi, verifica di pertinente documentazione tecnica, ivi inclusa quella afferente beni mobili o immobili utilizzati per l'esecuzione del servizio nonché mediante le informazioni (sintesi delle manutenzioni effettuate) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

Per quanto riguardai prodotti detergenti e gli oli lubrificanti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

5.2.9 Gestione, svuotamento e manutenzione dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali)

Indicazioni per la Stazione appaltante

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e secondo le disposizione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017[21], la documentazione di gara indica il numero, la tipologia, la capacità volumetrica e l'ubicazione di cestini stradali presenti sul territorio, le relative caratteristiche tecniche e lo stato di conservazione al fine di stabilire le necessità di nuovi cestini e raccoglitori e/o di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ricondizionamento, recupero e smaltimento di quelli in uso. A tal fine sono indicate inoltre le aree ad alta intensità abitativa, le aree a bassa intensità abitativa, le aree ad alta aggregazione sociale (uffici pubblici, fermate mezzi pubblici ecc.) e ad alta frequentazione (flussi turistici e pendolari, arenili, piazze, giardini, parchi ecc.) in cui andranno posizionati i cestini stradali e contenitori per rifiuti di prodotti da fumo nonché il numero minimo di cestini richiesti per ogni area.

La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse necessarie e gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per le dotazioni di riserva e per le attività di manutenzione.

Criterio

1. L'affidatario installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo, anche integrati nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di piccolissime dimensioni (cestini stradali),

[21] Decreto recante "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni" pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017.
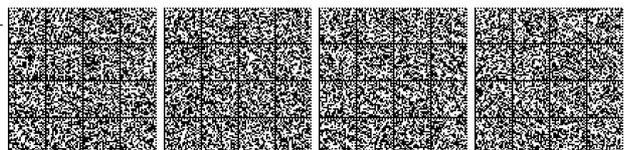
nelle strade, nei parchi e nei luoghi ad alta aggregazione sociale e ad alta frequentazione indicati nella documentazione di gara.
2. Nelle aree urbane, l'affidatario installa, ove non già presenti, dei cestini stradali nelle aree e nei luoghi e secondo la distribuzione indicati nella documentazione di gara.
3. I cestini stradali esistenti sono corredati da appositi dispositivi di protezione da volatili e piccoli mammiferi qualora ubicati nelle aree verdi o in prossimità delle stesse.
4. L'affidatario provvede allo svuotamento dei cestini stradali e dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo secondo modalità di raccolta periodiche da stabilire in relazione ai quantitativi che si stima possano essere intercettati.
5. I cestini stradali e i contenitori per rifiuti di prodotti da fumo non più idonei al servizio sono rimossi e gestiti al fine di assicurarne, in ordine di priorità, la manutenzione straordinaria e il riutilizzo, il recupero dei ricambi riutilizzabili, il riciclo e il corretto smaltimento.
6. I cestini stradali e i contenitori per rifiuti di prodotti da fumo rimossi sono sostituiti, in modo da mantenere inalterato il numero iniziale, con cestini e contenitori nuovi, ovvero con cestini e contenitori ricondizionati purché rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste nella documentazione di gara e perfettamente funzionanti.
7. Prima del riposizionamento dei cestini stradali e dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo sul territorio, è effettuato un lavaggio accurato interno ed esterno degli stessi nonché la sanificazione.
8. I cestini stradali e i contenitori per rifiuti di prodotti da fumo sono sempre funzionanti e puliti. La pulizia viene effettuata secondo necessità e comunque almeno una volta l'anno fatto salvo eventuali emergenze segnalate dalla Stazione appaltante. Tale operazione include, quando possibile, la cancellazione delle scritte e la rimozione di adesivi apposti da terzi. I prodotti detergenti utilizzati sono certificati Ecolabel UE, o altre certificazioni equivalenti, o sono conformi al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 gennaio 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*.
9. I sacchetti a perdere utilizzati nei cestini stradali sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.
10. In caso di acquisizione, i nuovi contenitori sono conformi ai criteri contenuti nella scheda "6 - FORNITURA DI CONTENITORI E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI" del presente documento.

Verifica

Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche tramite sopralluoghi e attraverso le informazioni (interventi di manutenzione e sostituzione eseguiti) rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

Per quanto riguarda i prodotti detergenti l'affidatario si rende disponibile a mostrare i prodotti stoccati in magazzino e a inviare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 nel caso di utilizzo di detergenti conformi ai CAM.

5.2.10 Sistema informativo di monitoraggio

Indicazioni per la Stazione appaltante

La stazione appaltante effettua, preliminarmente alla redazione della documentazione di gara, una ricognizione relativamente a eventuali sistemi informativi di monitoraggio già in uso e alle eventuali banche dati che la stessa, o il gestore del servizio, è tenuto a compilare. Tale ricognizione è necessaria al fine di evitare di creare un sistema informativo parallelo a eventuali sistemi già presenti e utilizzati.

Qualora sia già presente un sistema per la raccolta dei dati la stazione appaltante prevede che l'affidatario adegui il sistema informativo di monitoraggio in uso, solo con i punti del presente criterio necessari a garantire l'adeguamento del sistema informativo in uso.
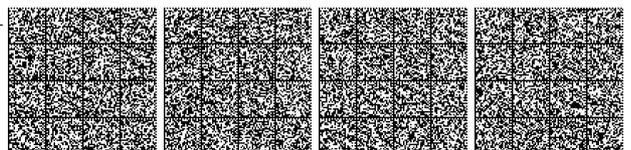
Qualora non sia presente un sistema per la raccolta dei dati, il presente criterio è inserito nella sua interezza nella documentazione di gara.
In entrambi i casi è opportuno che la stazione appaltante preveda un tempo massimo dall'avvio del servizio, sulla base della sua complessità generale, entro cui l'affidatario dovrà realizzare ovvero adeguare il sistema informativo di monitoraggio.
Nell'ipotesi che il Servizio informativo sia realizzato per la prima volta, la Stazione appaltante valuta la congruità del periodo di affidamento con l'ammortamento dell'investimento, ovvero la valorizzazione dello strumento al di fuori dell'offerta riferita al servizio.
Criterio
1. L'affidatario realizza, ovvero adegua, il sistema informativo di monitoraggio per l'acquisizione e l'aggiornamento regolare dei dati e delle informazioni indicati ai seguenti punti in formato open data, affinché siano disponibili in un formato aperto e standardizzato che ne consenta alla stazione appaltante la libera consultazione, utilizzo e ridistribuzione:
   a. Aree soggette a spazzamento: estensione e tipologia
   b. Modalità di spazzamento e lavaggio per tipologia di area e sistema utilizzato
   c. Parco contenitori (numero e tipologia) e numero di interventi eseguiti (manutenzione ordinaria, straordinaria, sostituzione)
   d. Attività della flotta:
      - Numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nello spazzamento e nel lavaggio strade, divisi per modalità di intervento;
      - Rilevazione mensile degli svuotamenti dei contenitori per rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni;
      - Rilevazione dei dati in merito ai percorsi effettuati.
2. Qualità del servizio:
   a. Numero e qualifica degli addetti al servizio, relative mansioni;
   b. Quantità di rifiuti raccolti:
      - Quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento per zone urbane di provenienza finalizzata al miglioramento del servizio
      - Quantità e tipologia di rifiuti abbandonati per zone urbane di provenienza (in peso, tot e % sui rifiuti raccolti) finalizzata al miglioramento del servizio
3. Il sistema informativo è progettato in accordo con la stazione appaltante con cui sono concordate puntualmente almeno le seguenti caratteristiche: tracciati record; flusso informativo; modalità di controllo di qualità dei dati raccolti; modalità di cessione dei dati a conclusione del contratto; interoperabilità e interfaccia con altri sistemi informativi.
4. Il sistema informativo consente al Direttore dell'esecuzione l'accesso in remoto per la consultazione di tutte le informazioni necessarie al controllo dei servizi effettuati e lo scarico dei dati, nei vari formati per le varie applicazioni (office, GIS ecc.).
5. Il sistema informativo è soggetto a standard di sicurezza certificati e viene mantenuto in funzione per tutta la durata del contratto.

Verifica
Il direttore dell'esecuzione verifica, periodicamente e nel corso dell'intera durata del contratto, il rispetto del criterio, anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.11 Rapporto annuale
Criterio
1. I risultati del sistema informativo di monitoraggio sono sintetizzati in un Rapporto sul servizio, da fornire alla stazione appaltante con cadenza almeno annuale, che:
   - Descriva le caratteristiche e i risultati principali del servizio (dati di cui al sistema informativo di monitoraggio);

- Evidenzi l'andamento temporale dei dati acquisendo, laddove necessario, i dati relativi a periodi precedenti la stipulazione del contratto (eventualmente forniti dalla stazione appaltante);
- Descriva gli interventi formativi effettuati sul personale (di cui al criterio 5.2.12);
- Evidenzi le principali criticità riscontrate (es. stagionalità, reclami, zone di accumulo eccezionale di rifiuti ecc.);
- Fornisca eventuali proposte ed elementi utili alla definizione, anche da parte della stazione appaltante stessa, di azioni per il miglioramento della qualità del servizio.
- Comprenda un sintetico bilancio economico del servizio che riporti, in modo aggregato, almeno i costi per lo spazzamento e pulizia (costi di personale e mezzi), per la comunicazione e gestione generale, nonché le somme pagate o incassate per il conferimento dei rifiuti da spazzamento a soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti (selezione, recupero e smaltimento).

2. Il Rapporto annuale è messo a disposizione per la consultazione degli utenti attraverso la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

Verifica

Presentazione del Rapporto annuale entro febbraio dell'anno successivo.

5.2.12 Formazione del personale

Criterio

1. L'affidatario si avvale di personale formato su argomenti generali attinenti al servizio e, a seconda delle mansioni svolte, su argomenti specifici.
2. La formazione dovrà riguardare almeno:
    a. Presentazione dell'azienda e caratteristiche del modello aziendale;
    b. Sostenibilità e riduzione dei consumi. La consapevolezza dello svolgimento di un servizio di pubblica utilità;
    c. Normativa pertinente;
    d. Cenni sulla normativa in materia ambientale;
    e. Elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute e l'ambiente;
    f. Modalità di utilizzo dei macchinari, delle attrezzature, degli impianti e dei mezzi impiegati per il servizio;
    g. Organizzazione del lavoro: programmazione, modulistica e documentazione, procedure, regolamenti, modalità di conservazione dei documenti, metodi di acquisizione e gestione dati.
    h. Modalità di conservazione dei documenti;
    i. Metodi di acquisizione e gestione dati;
    j. La comunicazione e la motivazione nei luoghi di lavoro
    k. Regole di accesso, circolazione e comportamentali per la permanenza in sicurezza presso l'azienda.
3. In aggiunta a quanto previsto al punto 2, per il personale adibito alla conduzione dei mezzi e al servizio di spazzamento, la formazione dovrà comprendere modalità di guida rispettose dell'ambiente e in grado di aumentare l'efficienza del consumo di carburante e indicazioni per una guida sicura.
4. Il personale che svolge il servizio per tutto il periodo di esecuzione del contratto viene aggiornato in merito agli argomenti di cui al criterio precedente almeno con cadenza biennale tramite corsi aventi una durata minima di 4 ore.
5. Nell'ambito del Rapporto annuale di cui al criterio "5.2.11 - Rapporto annuale", l'affidatario presenta una relazione descrittiva della formazione effettuata che, per ogni figura professionale occupata nell'erogazione del servizio, contiene almeno: argomento; ore di formazione somministrate; docenti e sintetico profilo curriculare; modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; test di verifica effettuati e risultati conseguiti.
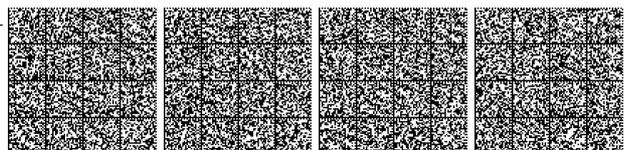
6. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale, è presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio e analoghe evidenze sono fornite per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale.
7. L'affidatario può verificare le esigenze i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione, al fine di adeguare i propri interventi formativi *(Criterio da inserire qualora l'affidamento comprenda la clausola sociale, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato).*

Verifica

Entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto, l'affidatario presenta il programma di formazione del personale eseguito, ovvero da eseguire entro i primi sei mesi di decorrenza contrattuale. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto anche attraverso le informazioni rese dall'affidatario nel Rapporto annuale di cui al criterio 5.2.11.

5.2.13 Clausola sociale

Indicazioni per la Stazione appaltante

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

Nei documenti di gara è indicato l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi alle dirette dipendenze dell'appaltatore "uscente" ivi compresa la percentuale di utilizzo, livelli, mansioni, patenti ecc.

Criterio

1. Ai fini della tutela del personale impiegato dall'appaltatore uscente, l'affidatario applica le clausole sociali di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alle Linee guida Anac n.13[22].
2. Per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana il personale è inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore[23] e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei contratti collettivi nazionali citati. Viene inoltre integralmente rispettato quanto previsto dai contratti nazionali per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale e per tutte le indennità o elementi retributivi connessi a particolari modalità della prestazione.
3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l'affidatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4. Nel caso di nuove assunzioni, viene impiegato per una percentuale minima concordata con la stazione appaltante, personale dipendente facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, "*Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"*) che abbiano superato positivamente le prove selettive e soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
   - Non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

---

[22] Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019

[23] Utilitalia - CCNL dei servizi ambientali del 10/07/2016, FISE Assoambiente – Accordo nazionale dei servizi ambientali del 6/12/2016.

- Non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- Aver superato i 50 anni di età;
- Essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- Essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- Appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;
- Personale della popolazione carceraria seguendo quanto disposto in tema dal decreto Legge 1 luglio 2013, n. 78 *"Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena".*
- Personale proveniente da centri di accoglienza per richiedenti asilo.

Tale personale dovrà essere adeguatamente formato dall'aggiudicatario (vedi criterio 5.2.12 formazione del personale)

Verifica

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

La stazione appaltante richiede per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

5.3 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

5.3.1 Recupero di materia dalla frazione residuale e/o spazzamento[24]

Indicazioni per la Stazione appaltante

Il criterio si applica solo se l'impianto di conferimento non viene indicato dalla stazione appaltante. I rifiuti avviati così a recupero possono contribuire al calcolo della raccolta differenziata, in accordo con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Criterio

Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che dimostri di conferire i rifiuti derivanti da spazzamento ad impianti di recupero delle terre da spazzamento.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove viene descritto come si intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti ecc.), una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e un preaccordo con gli impianti di destino del materiale. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

5.3.2 Spazzamento e lavaggio strade

Criterio

[24] CER 200303
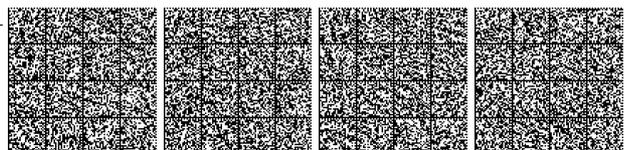
Si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che effettua il servizio di spazzamento contestualmente al lavaggio stradale per l'abbattimento delle polveri.

Verifica

L'affidatario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna un cronoprogramma di dettaglio del servizio di spazzamento e lavaggio alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto.

5.3.3 Sistema di rilevamento satellitare per i veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone un programma degli interventi di spazzamento e pulizia disponibile anche su piattaforma GIS o simili e che per l'erogazione del servizio utilizza unicamente veicoli dotati di un sistema di rilevamento satellitare con GPRS o superiore, tramite il quale sia consentito il rilievo della posizione del mezzo, la trasmissione e la registrazione, su server remoto, del tracciato dei percorsi in itinere e quelli effettuati sino ad almeno 60 giorni precedenti, nel rispetto di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011 *"Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro*" e in conformità al regolamento (UE) 2016/679. Si precisa che i dati raccolti non possono essere utilizzati a fini disciplinari e che la procedura deve essere accompagnata da accordo sindacale.

Verifica

L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei veicoli, del sistema di rilevamento e del sistema informativo che intende utilizzare.

L'affidatario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna alla stazione appaltante, che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto, le carte di circolazione, le schede tecniche del costruttore dei sistemi di rilevamento installati sui veicoli e un cronoprogramma di dettaglio relativo alle fasi di implementazione del sistema informativo.

5.3.4 Veicoli puliti

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone una percentuale di veicoli pesanti puliti superiore al 10% previsto dal decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada".*

Il punteggio è attribuito in modo proporzionale al numero di veicoli pesanti puliti offerti nell'ambito della stessa tipologia.

Verifica

L'offerente presenta una relazione tecnica descrittiva del numero e delle caratteristiche tecniche dei veicoli che si intende utilizzare.

L'affidatario, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, consegna le carte di circolazione e la documentazione tecnica di omologazione alla stazione appaltante che ne verifica l'adeguatezza rispetto a quanto offerto.

5.3.5 Piano svecchiamento della flotta

Indicazione per la Stazione appaltante

Il criterio si applica qualora la flotta non sia già adeguata a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2019/1161 "Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada". Vale quanto scritto in premessa relativamente al periodo di ammortamento.

Criterio

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone e si impegna ad attuare un Piano di svecchiamento della flotta durante l'esecuzione del contratto che comprenda l'acquisto di nuovi veicoli, conformemente alla scheda "7- FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE" del presente documento,
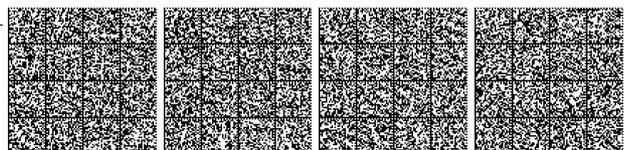
e la trasformazione di veicoli di categoria non inferiore agli Euro 5 in veicoli puliti, previa omologazione e revisione dei mezzi offerti, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2019/1161.

Verifica

L'offerente presenta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si impegna a presentare entro 60 giorni dall'aggiudicazione e ad attuare durante l'esecuzione del contratto un piano di svecchiamento della flotta, che dettagli tempistiche, numero e tipologia di veicoli che si intende trasformare, tipologia di impianti che si intende installare, numero e tipologia di nuovi veicoli che si intende acquisire, piano degli investimenti, impegnandosi altresì a consegnare alla Stazione appaltante la documentazione tecnica di omologazione dei mezzi modificati e relative carte di circolazione comprensive della revisione dei mezzi e la documentazione relativa a nuovi veicoli acquisiti.

5.3.6 Attività di sensibilizzazione dei cittadini

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone, in accordo con associazioni locali, attività di sensibilizzazione, ivi comprese campagne di pulizia di aree urbane (aree verdi, arenili e rive fluviali e lacustri ecc.), con finalità di educazione ambientale.

Verifica

L'offerente presenta un programma delle attività di sensibilizzazione che si intende proporre e le lettere di preaccordo con le associazioni locali eventualmente coinvolte.

5.3.7 Riciclaggio della frazione organica da pulizia arenili e rive fluviali e lacustri

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone un sistema di avvio a compostaggio della frazione organica ligneo-cellulosica derivante dalla pulizia degli arenili, rive fluviali e lacustri (legni, alghe ecc.) previo trattamento di lavaggio e disidratazione e, per le parti legnose di maggiori dimensioni, a recupero.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti), una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio e un preaccordo con l'impianto di recupero. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

5.3.8 Avvertimento utenti

Criterio

Punteggio premiante è assegnato all'offerente che propone, in aggiunta all'eventuale cartellonistica stradale e alla pubblicazione online del calendario sull'effettuazione del servizio di spazzamento nella zona di residenza, un sistema automatico di avvertimento (telefonico, applicazione, sms ecc.) degli utenti, a iscrizione volontaria da parte degli stessi, sull'effettuazione del servizio di spazzamento nella zona di residenza, con opportuno preavviso non inferiore alle 24 ore.

Verifica

L'offerente presenta una relazione dove descrive come intende garantire il rispetto del criterio (ad es. modalità di esecuzione, modello organizzativo proposto, attrezzature e mezzi che saranno impiegati, risultati che saranno ottenuti) e una valutazione dei costi e dei benefici previsti per tale tipologia di servizio. Il rispetto del criterio è verificato in fase di esecuzione del contratto.

6 FORNITURA DI CONTENITORI[25] E DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

6.1 SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara le seguenti specifiche tecniche.

6.1.1 Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari

Indicazioni per la Stazione appaltante

Le stazioni appaltanti, laddove non dispongono già di un servizio di manutenzione, sono invitate a prediligere l'affidamento del servizio di fornitura congiuntamente al servizio di manutenzione (ad esempio noleggio full service) al fine di garantire migliore qualità e maggiore durata dei contenitori oltre a un migliore servizio per gli utenti. La documentazione di gara prevede e quantifica le risorse e gli oneri economici posti a carico dell'affidatario per le attività di manutenzione.

Qualora nel territorio di riferimento sia identificato il conferitore e sia misurato il rifiuto conferito anche per la frazione plastica, il criterio di cui al punto 2 viene inserito anche per la fornitura dei contenitori per la raccolta della plastica.

Criterio

1. Tutti i contenitori:
    1.1. Sono nuovi di fabbrica ovvero ricondizionati purché perfettamente funzionanti e rispondenti alla specifica normativa tecnica.
    1.2. Posseggono buone caratteristiche meccaniche di resistenza per sopportare i carichi derivanti dalla movimentazione delle varie tipologie di rifiuti; materiali, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore sia dei coperchi garantiscono l'utilizzo senza deformazioni a basse e alte temperature esterne, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche agli agenti atmosferici e ai raggi UV. I contenitori sono a tenuta stagna in modo che eventuali percolati non possano defluire al di fuori e posseggono sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
    1.3. Sono conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo norme UNI EN serie 840, serie 12574, serie 13071 ecc.).
    1.4. I contenitori di qualsiasi tipologia per la raccolta del rifiuto urbano residuo sono dotati di, o sono compatibili con, dispositivi che permettono l'individuazione dell'utenza e, nel caso di applicazione di tariffa puntuale, la contabilizzazione/misurazione del rifiuto conferito secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"* (*non applicabile nel caso di contenitori ricondizionati).*
2. I contenitori in plastica per la raccolta sia stradale che domiciliare, nuovi di fabbrica, sono in materiale riciclato secondo le seguenti percentuali:
    2.1. Contenitori stradali (cassonetti, campane, bidoni carrellati):

---

[25] Common procurement vocabulary: 34928480-6 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia, 44613700-7 Cassonetti per rifiuti, 44613800-8 Contenitori per rifiuti, 44616200-3 Bidoni per rifiuti.
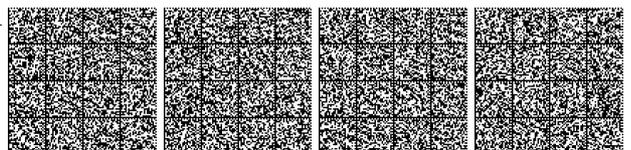
Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a "stampaggio a iniezione" sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 50% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori e le campane prodotte con la tecnologia "a stampaggio rotazionale" tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato.

I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.

2.2. Contenitori domiciliari (per utenze singole e utenze aggregate):

Le vasche dei contenitori prodotti con la tecnologia a "stampaggio a iniezione" sono di colore nero, grigio o comunque scuro e contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso complessivo della vasca, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Per i contenitori prodotti con la tecnologia "a stampaggio rotazionale" tale percentuale è ridotta ad almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato.

I coperchi, o la parte colorata degli stessi, contengono almeno il 30% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del coperchio.

3. I secchielli sotto-lavello per la raccolta della frazione organica contengono almeno il 90% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Sono di tipo aerato, anche sul fondo, con alette o sistemi per mantenere sollevato il sacco e di volumetria non inferiore ai 10 litri.
4. Le compostiere domestiche nuove in plastica contengono almeno l'80% in peso di materiale riciclato certificato considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito. Le compostiere sono di tipo aerato sui lati e senza fondo al fine di favorire la trasmigrazione dal suolo di lombrichi e altri organismi che facilitano il processo di compostaggio. Le compostiere sono fornite con una garanzia di due anni che prevede la sostituzione in caso di rottura delle stesse e con un sistema di numerazione progressiva per agevolarne l'assegnazione alle singole utenze domestiche.

Verifica

Per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche, la durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza, per ogni tipologia di contenitore, l'offerente presenta documentazione tecnica del fabbricante dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente.

Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l'offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato).

Alla consegna della fornitura l'affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati.

6.1.2 Elementi di identificazione dei contenitori stradali e domiciliari

Criterio

1. Tutti i contenitori per la raccolta differenziata sia stradale sia domiciliare di carta/cartone, plastica, vetro, metalli, rifiuti organici e rifiuto urbano residuo:
   1.1. Recano colori standardizzati nel coperchio, nella zona conferimento coperchio o nella cornice intorno alle aperture di conferimento, nonché icone e altri elementi visivi al fine di agevolare il riconoscimento della frazione di rifiuto a cui sono destinati, in conformità alla norma UNI 11686:2017 *Waste visual elements*.
   1.2. Sono dotati di codice identificativo o di dispositivo che consenta di individuare univocamente il contenitore;

1.3. Recano il logo della stazione appaltante e/o del soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

2. I contenitori stradali e i contenitori domiciliari di capacità uguale o maggiore a 120 litri recano indicazioni semplici e chiare (es. adesivi, pittogrammi, loghi) sulla frazione di rifiuto a cui sono destinati (ad esempio carta/cartone, plastica, organico, vetro ecc.), accompagnate, se possibile, da messaggi di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e alle corrette modalità di conferimento.
3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di carta/cartone, plastica, vetro, metalli in aggiunta a quanto indicato nel punto precedente recano l'indicazione dei codici internazionali di riciclaggio accettati (a titolo esemplificativo e non esaustivo PET, PAP, ALU, GL ecc.) per permettere di riconoscere in modo chiaro e immediato quali sono i materiali degli imballaggi che possono essere conferiti;
4. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di carta/cartone, plastica, vetro, metalli e rifiuti organici recano l'indicazione del sito web del gestore (eventualmente del QR code associato) a cui fare riferimento per l'elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili e per i suggerimenti per il corretto conferimento;
5. Gli eventuali adesivi utilizzati, soprattutto sui contenitori stradali, devono essere costituiti da pellicole resistenti agli agenti atmosferici.

Verifica

L'offerente presenta la scheda tecnica del produttore dalla quale si evincano le informazioni richieste o altra documentazione equivalente e gli elaborati grafici o le immagini del contenitore completo degli elementi visivi richiesti.

6.1.3 Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni ("cestini stradali")[26]

Criterio

1. I cestini stradali sono nuovi di fabbrica ovvero ricondizionati purché perfettamente funzionanti e rispondenti alla specifica normativa tecnica.
2. Materiali, spessori, nervature, rinforzi e assemblaggio sia del contenitore sia dei coperchi garantiscono l'utilizzo senza deformazioni a basse e alte temperature esterne, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
3. *(non applicabile nel caso di cestini ricondizionati)* I cestini stradali:
   a. Se in plastica e prodotti con la tecnologia a "stampaggio a iniezione" contengono almeno il 70% in peso di materiale riciclato certificato, considerato rispetto al peso delle parti in plastica contenute nel manufatto finito. Per i cestini stradali prodotti con la tecnologia a "estrusione" tale percentuale è elevata almeno al 90%, mentre per quelli prodotti con la tecnologia a "stampaggio rotazionale" tale percentuale è ridotta al 30%.
   b. Se in legno, il legno utilizzato per la realizzazione del prodotto finito proviene da foreste gestite in maniera sostenibile ovvero può essere riciclato, in percentuale variabile delle due frazioni. Il legno utilizzato deve essere inoltre durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti ecc.) in funzione dell'individuazione della classe di rischio biologico secondo la posizione dell'elemento strutturale, come specificato nello standard EN 335 attraverso, alternativamente:
      - l'utilizzo di legname naturalmente durevole (classe di durabilità 1-2 secondo EN 350).
      - l'utilizzo di legno non durevole (es. conifera) trattato con preservanti registrati ai sensi del BPR (EU) 528/2012 e conforme ai requisiti di penetrazione secondo UNI TR 11456 e EN 351-1.

[26] Common procurement vocabulary 34928480-6 Contenitori e cestini per rifiuti e immondizia.
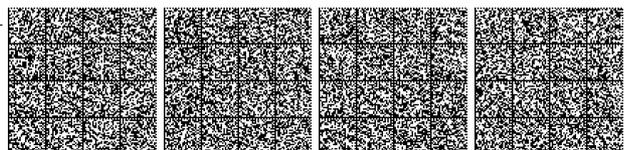
- l'utilizzo di legno modificato (es. termotrattato) che raggiunga classe di durabilità 1-2 secondo EN 113-2, purché le caratteristiche di resistenza meccanica del materiale siano adeguate all'impiego finale.

4. I cestini stradali sono dotati di codice identificativo, o di dispositivo che consenta di individuare univocamente il contenitore e recano il logo della stazione appaltante e/o del soggetto gestore del servizio di raccolta.
5. I cestini stradali dei prodotti da fumo, anche se integrati con i cestini stradali, recano icone o indicazioni semplici e chiare sulla tipologia di rifiuto a cui sono destinati e sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 4 del decreto Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2017 "*Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni*";
6. I cestini stradali sono antipioggia, scoraggiano i conferimenti non corretti e l'attività di volatili e piccoli mammiferi.

Verifica

L'offerente presenta documentazione tecnica del fabbricante, o altra documentazione equivalente, dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e gli elaborati grafici del manufatto completo degli elementi visivi richiesti.

Inoltre l'offerente presenta:

- Per i manufatti in plastica una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato);
- Per i manufatti in legno, per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile, una certificazione di prodotto quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). Per il contenuto di riciclato, l'etichetta "FSC® Riciclato" ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere rispettato anche con la certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta.

Alla consegna della fornitura l'affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione in relazione ai prodotti consegnati.

Per quanto riguarda la durevolezza del legname, l'affidatario presenta adeguata documentazione tecnica che descriva come sono state effettuate le valutazioni del rischio, i risultati di tali valutazioni e le soluzioni proposte.

Gli articoli di legno con il marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) sono presunti conformi.

6.1.4 Caratteristiche dei sacchi e sacchetti

Criterio

1. I sacchetti per la raccolta della frazione organica sono certificati biodegradabili e compostabili in conformità con la norma UNI EN 13432:2002 e sono adatti a contenere rifiuti umidi.
2. Le borse in plastica riutilizzabili contengono almeno il 20% di materiale riciclato.
3. I sacchi e i sacchetti usa e getta in plastica:
   a. sono conformi a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 13592:2017;
   b. contengono almeno il 70% di materiale riciclato, tale percentuale è elevata ad almeno il 90% per i sacchi e i sacchetti neri in plastica;
   c. riportano stampata l'indicazione che non devono essere conferiti nella frazione organica.
4. I sacchi e i sacchetti usa e getta in plastica compostabile:
   a. sono conformi alla norma UNI EN 13592:2017;
   b. riportano stampata l'indicazione che non devono essere conferiti nella plastica.
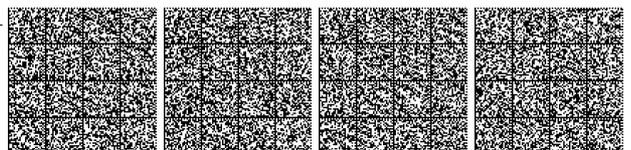
5. I sacchi e i sacchetti in carta:
    a. sono conformi alla norma UNI EN 13593:2003;
    b. sono composti per almeno il 70% da materiale riciclato.
6. Tutti i sacchi e sacchetti:
    a. posseggono caratteristiche merceologiche tali da non creare effetti negativi sui processi di riciclaggio e recupero di materia della frazione a cui sono destinati e per quanto possibile sono veicolo per favorire il miglioramento della separazione dei materiali e la qualità delle raccolte;
    b. riportano stampate su un lato le seguenti informazioni minime: descrizione del rifiuto da conferire e nome e logo del Comune o del gestore.

Verifica

L'offerente presenta documentazione tecnica del prodotto che intende fornire dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri e alle norme tecniche indicate o altra documentazione equivalente.
Per quanto riguarda il contenuto di riciclato l'offerente presenta una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato e, per i prodotti in carta, la certificazione "Riciclato PEFC™" (o PEFC Recycled™), "FSC® Riciclato" (o "FSC® Recycled", che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato) oppure "FSC® Misto" (o "FSC® Mix") con indicazione della percentuale di materiale riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa). Per quanto riguarda le borse riutilizzabili in plastica, l'offerente può presentare anche documentazione attestante l'ottenimento del logo "Made Green in Italy".
Per quanto riguarda la carta, inoltre, nel caso non siano utilizzati né i sistemi FSC o PEFC né dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, l'offerente presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto, che attesti la conformità al criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio ovvero fornisce documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrano che almeno il 70 % dei materiali destinati al prodotto o alla linea di produzione proviene da materiali riciclati.
Alla consegna l'affidatario esibisce idoneo documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione di produzione o di prodotto (con apposito codice di certificazione) in relazione ai prodotti consegnati.
La stazione appaltante si riserva di procedere a una campionatura dei sacchi consegnati per procedere a un proprio controllo e in caso di non conformità chiedere la sostituzione dell'intero lotto oltre all'applicazione delle sanzioni previste e al pagamento da parte del fornitore dei costi delle analisi svolte.

6.2 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

6.2.1 Ritiro dei contenitori a fine vita

Criterio

Un punteggio premiante è assegnato all'offerente che rende disponibile o che ha attivato un sistema per il ritiro dei contenitori a fine vita per il loro avvio a riciclo per la fabbricazione di nuovi contenitori nel rispetto della normativa applicabile, nell'ottica della responsabilità estesa del produttore.
Il ritiro dei contenitori avviene senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante; laddove i contenitori abbiano un valore economico residuo, l'offerente può prevedere di fornire nuovi contenitori in cambio di quelli ritirati secondo un rapporto, in peso o pezzi tra contenitori ritirati e nuovi, da indicare in sede di offerta.
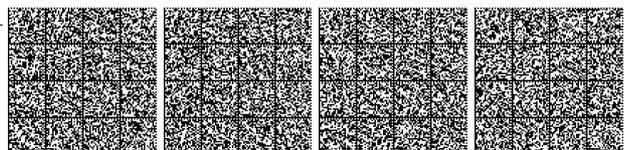
Verifica
L'offerente presenta una relazione, corredata da documentazione probante, in cui descrive il sistema adottato per il ritiro e il riciclo dei contenitori indicando la sede degli stabilimenti utilizzati e allegando l'impegno/accordo commerciale dell'impianto a ritirare/riciclare i contenitori.

6.2.2 Caratteristiche tecniche dei contenitori: contenuto di riciclato
Criterio
Un punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerta di contenitori stradali e domiciliari, cestini stradali e compostiere in plastica costituiti da una percentuale di plastica riciclata superiore alle percentuali minime indicate nei criteri "6.1.1 - Caratteristiche tecniche dei contenitori stradali e domiciliari" e "6.1.3 - Caratteristiche dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di prodotti da fumo e per rifiuti di piccolissime dimensioni ("cestini stradali")". Il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di plastica riciclata nel manufatto offerto.
Ulteriore punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone contenitori costituiti da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, come segue:

a. Campane stradali, cestini stradali e vasche dei contenitori stradali prodotti con la tecnologia "a stampaggio rotazionale": almeno il 10% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito;
b. Vasche di contenitori stradali, contenitori domiciliari e cestini stradali prodotti con tecnologia "a iniezione": almeno il 30% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito;
c. Secchielli sotto-lavello e compostiere domestiche: almeno il 50% in peso rispetto al peso complessivo delle parti in plastica contenute nel prodotto finito

A parità di contenuto di plastica riciclata, il punteggio è assegnato in maniera direttamente proporzionale al contenuto di plastica riciclata proveniente da raccolta differenziata, nel manufatto offerto.
Verifica
L'offerente presenta la scheda tecnica del produttore del prodotto che si intende fornire dalla quale si evincano le informazioni richieste o altra documentazione equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, Certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato e, per il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata es. certificazione "Plastica seconda vita" da raccolta differenziata, Plastica Seconda Vita Mixeco o certificazioni equivalenti).,

6.2.3 Caratteristiche di sacchi e sacchetti in plastica: contenuto di riciclato
Punteggio tecnico premiante è assegnato all'offerente che propone sacchi e sacchetti in plastica costituita da plastica riciclata certificata derivante da raccolta differenziata dei rifiuti urbani per almeno il 30% della miscela.
Verifica
L'offerente presenta la scheda tecnica del produttore del prodotto che si intende fornire dalla quale si evincano le informazioni richieste o altra documentazione equivalente e una certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato, Certificazione "Plastica seconda vita" con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato e relativo allegato e, per il contenuto di riciclato proveniente da raccolta differenziata es. certificazione "Plastica seconda vita" da raccolta differenziata, Plastica Seconda Vita Mixeco o certificazioni equivalenti).,
.

6.2.4 Contenuto di materia prima rinnovabile per sacchi e sacchetti per la raccolta della frazione organica

Criterio

Un punteggio premiante sarà attribuito all'offerente che per la raccolta della frazione organica propone sacchetti con contenuto certificato di materia prima rinnovabile superiore al 60% e con contenuto certificato di materiale riciclato superiore al 70%.

Verifica

L'offerente presenta una certificazione UNI EN 16640:2017 rilasciata da un ente certificatore e, limitatamente ai sacchetti in plastica compostabile, uno spettro IR del manufatto che servirà per fare i controlli alla consegna dei sacchi e dei lotti negli anni di vigenza contrattuale.
Per i sacchetti in carta l'offerente presenta anche una certificazione intestata all'offerente rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di materiale riciclato (es. certificazione "Riciclato PEFC™" (o PEFC Recycled™), "FSC® Riciclato" (o "FSC® Recycled", che già attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato) oppure "FSC® Misto" (o "FSC® Mix") con indicazione della percentuale di materiale riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa). Inoltre, nel caso non siano utilizzati né i sistemi FSC o PEFC né dichiarazioni di riciclaggio equivalenti, l'offerente presenta una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del produttore del sacchetto, che attesti la conformità al criterio e l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la rispondenza al criterio ovvero fornisce documenti contabili sottoposti a verifica che dimostrano la percentuale di materiali destinati al prodotto o alla linea di produzione proveniente da materiali riciclati.

6.2.5 Riduzione del peso e volume del rifiuto organico

Un punteggio premiante sarà attribuito all'offerente che, per la raccolta della frazione organica, propone sacchetti in grado di ridurre il peso e il volume del rifiuto organico prima del conferimento al sistema di raccolta.

Verifica

L'offerente indica la soluzione tecnica che si impegna ad utilizzare per soddisfare il criterio e la relativa documentazione tecnica.

6.2.6 Riduzione dell'effetto trascinamento

Criterio

Un punteggio premiante sarà attribuito all'offerente che, per la raccolta della frazione organica, propone un sistema in grado di ridurre l'effetto trascinamento negli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

Verifica

L'offerente indica la soluzione tecnica che si impegna ad utilizzare per soddisfare il criterio e presenta la relativa documentazione tecnica.
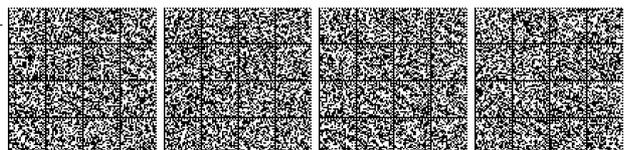
7 FORNITURA, LEASING, LOCAZIONE E NOLEGGIO DI VEICOLI, MACCHINE MOBILI NON STRADALI E ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DI RIFIUTI E PER LO SPAZZAMENTO STRADALE[27][28]

7.1 SPECIFICHE TECNICHE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, deve introdurre nella documentazione progettuale e di gara le seguenti specifiche tecniche

7.1.1 Caratteristiche dei veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale

Criterio

I veicoli forniti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ovvero i veicoli sui quali sono montate attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, nonché le attrezzature per il lavaggio dei contenitori di rifiuti (lava-cassonetti), e i veicoli sui quali sono montate le attrezzature per lo spazzamento (spazzatrici) e per il lavaggio stradale (lava-strade) sono conformi al decreto del Ministero della transizione ecologica 17 giugno 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada"*.

Verifica

Fare riferimento ai mezzi di verifica di cui al citato decreto.

7.1.2 Caratteristiche delle macchine mobili non stradali / attrezzature montate su veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale

Criterio

Le macchine mobili non stradali (spazzatrici e lava-strade compatte) e le attrezzature allestite su veicoli destinati alla raccolta e al trasporto di rifiuti (semirimorchi) e per lo spazzamento stradale (spazzatrici e lava-strade autocarrate) sono equipaggiati con motori termici conformi al Regolamento (UE) 2016/1628 (Motore Fase/Stage) o, in alternativa, motore EURO conforme al Regolamento (UE) 2014/627 equiparati in termini di emissioni.

Le macchine e attrezzature destinate ad un uso all'aperto posseggono la dichiarazione CE che riporta il livello di potenza sonora LwA misurato, come previsto dall'articolo 13 della direttiva europea 2000/14 /CE.

Verifica

Fornire il libretto di circolazione o indicare il costruttore, la designazione commerciale ed il modello, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la classe di omologazione ambientale, nonché la dichiarazione CE per il livello di potenza sonora LwA misurato.

7.1.3 Abbattimento polveri sottili

Criterio

Le spazzatrici posseggono un sistema di abbattimento polveri PM10 e PM2,5 che permette almeno i livelli di filtrazione di seguito specificati, secondo il ciclo di prova conforme alla norma EN15429-3 e successive modifiche:

---

[27] Common procurement vocabulary: 34140000-0, Autoveicoli di grande potenza.

[28] I requisiti richiesti nella presente scheda verranno attestate dai concorrenti all'interno di una specifica sezione dell'offerta tecnica non soggetta a limitazione di pagine.
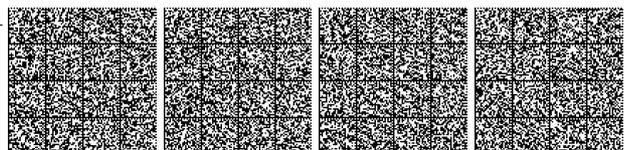
Level **	$0.8 \leq E_{PM} < 1.6$	(mg/m³)/ Kg
Level *	$1.6 \leq E_{PM}$	(mg/m³)/ Kg

Verifica

Presentare la documentazione tecnica nel quale è rappresentato il livello di performance di abbattimento polveri PM10 & Pm2,5.

7.1.4 Oli lubrificanti

Criterio

Gli oli lubrificanti utilizzati sono conformi al decreto del Ministro della transizione ecologica 17 giugno 2021 *"Criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada"*.

Fare riferimento ai mezzi di verifica di cui al citato decreto.

7.2 CLAUSOLE CONTRATTUALI

Nel caso di noleggio, oltre alle specifiche tecniche e ai criteri premianti di cui alla presente scheda, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introduce, nella documentazione progettuale e di gara, i criteri di cui al paragrafo "4.2.12 - Veicoli e attrezzature adibiti al servizio di raccolta e trasporto" del presente documento.

7.3 CRITERI PREMIANTI

La stazione appaltante, laddove utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, introduce uno o più dei seguenti criteri premianti nella documentazione di gara, attribuendovi una significativa quota del punteggio tecnico complessivo.

7.3.1 Sistema Tracciamento Veicoli

Criterio

Punteggio premiante è attribuito all'offerente che propone veicoli dotati di sistema di rilevamento satellitare con GPRS o superiore, tramite il quale sia consentito il rilievo della posizione del mezzo, la trasmissione e la registrazione, su server remoto, del tracciato dei percorsi in itinere e quelli effettuati sino ad almeno 60 giorni precedenti, nel rispetto di quanto prescritto dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 370 del 4 ottobre 2011 *"Sistemi di localizzazione dei veicoli nell´ambito del rapporto di lavoro"* e in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.

Verifica

Presentare le schede tecniche del produttore ovvero altra documentazione tecnica equivalente che riporti le caratteristiche tecniche del sistema utilizzato.

7.3.2 Alimentazioni alternative

Criterio

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone macchine mobili non stradali e attrezzature con alimentazione tramite combustibili alternativi o fonti di energia che possono contribuire alla decarbonizzazione e a migliorare le prestazioni ambientali come ad esempio: l'elettricità; il gas naturale compresso (GNC) e liquefatto (GNL), il gas di petrolio liquefatto (GPL) e l'idrogeno.

Verifica

Presentare documentazione tecnica del sistema di alimentazione.

7.3.3 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Criterio
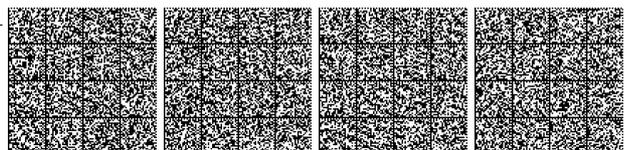
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone macchine mobili non stradali e/o attrezzature con dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa costituiti da dispositivi a diodi a emissione luminosa (LED), almeno per i seguenti apparati:
- fari lampeggianti;
- luce di lavoro;
- luci posteriori ripetute di indicazione/segnalazione stradale.

Verifica
Presentare documentazione tecnica dell'allestimento dalla quale si evince la presenza del sistema di illuminazione e segnalazione luminosa richiesta.

7.3.4 Riduzione del rumore

Criterio
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone macchine mobili non stradali e/o attrezzature con il più basso valore di L_{WA} conforme alla direttiva 2000/14/CE e successive modifiche o conforme a norme armonizzate[29] alla Direttiva stessa. Il punteggio premiante è assegnato in modo proporzionale al più basso valore di L_{WA} per la stessa tipologia di macchina e/o attrezzatura presentata dai vari offerenti.
Verifica
Presentare una dichiarazione di conformità in corso di validità ai sensi della Direttiva 2000/14/CE rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario che attesti il valore del Livello di Potenza Sonora garantito L_{WA} della macchina e/o attrezzatura.

7.3.5 Abbattimento delle polveri sottili

Criterio
Si attribuisce punteggio premiante all'offerente che propone macchine spazzatrici che permettono almeno i seguenti livelli di filtrazione delle polveri PM10 & PM 2,5, secondo il ciclo di prova EN15429-3 e successive modifiche:

Livello di filtrazione Pm10 e Pm 2,5

Level ****	$E_{PM} < 0.4$	(mg/m³)/ Kg
Level ***	$0.4 \leq E_{PM} < 0.8$	(mg/m³)/ Kg

Verifica
Presentare un rapporto di prova emesso da un laboratorio accreditato che dimostri i requisiti indicati.

7.3.6 Riduzione dei consumi di carburante

Criterio
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone macchine mobili non stradali con il più basso valore di consumo carburante definito dal ciclo di prova UNI EN15429-2 e successive modifiche. Il punteggio è attribuito in modo proporzionale al minor consumo di carburante.
Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che propone attrezzature per la raccolta dei rifiuti dotate di soluzioni tecniche che contribuiscono alla riduzione dei consumi nelle fasi operative della raccolta di rifiuti, come ad esempio dispositivi di accumulo e di recupero di energia, elettrica o idraulica, o dispositivi elettrici di svuotamento di contenitori di rifiuti.
Verifica
Presentare il Verbale di Prova dalla quale si evince il valore misurato.
Presentare documentazione tecnica del sistema di accumulo e di recupero di energia o del sistema di attuazione del dispositivo di svuotamento contenitori.

[29] Si applica la norma UNI EN 1501-4: 2008 specifica per i veicoli per la raccolta rifiuti.

22A04306

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2022.

Assegno straordinario riconosciuto dal Fondo per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;

Visto, in particolare, il comma 9, lettera *b)*, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che i fondi di solidarietà possono avere tra le finalità anche quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata;

Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale è stato stabilito che limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalità di cui al comma 9, lettera *b)*, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, potesse essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che avessero raggiunto i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni;

Visto il secondo periodo del sopra citato art. 12, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, che ha stabilito che l'operatività delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo art. 12 fosse subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale è stato stabilito che all'art. 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» fossero sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019»;

Visto l'art. 3, comma 5-*undecies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che al primo periodo del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»;

Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486 del 28 luglio 2014 che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

Visti i decreti n. 97220 del 23 settembre 2016 e n. 98998 del 3 aprile 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con i quali è stata data attuazione, con l'adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito per gli anni dal 2016 al 2019, all'art. 12 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, come modificato dall'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Considerato che l'art. 3, comma 5-*undecies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che al primo periodo del comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2022»;

Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, come ulteriormente modificate dall'art. 1, comma 234, primo periodo, della legge n. 232 del 2016 e dall'art. 3, comma 5-*undecies*, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15
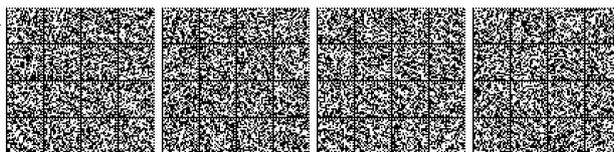
Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97220 del 23 settembre 2016, che prevedono che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalità di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, possa essere riconosciuta la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, di cui al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, come prorogate dall'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 98998 del 3 aprile 2017 per gli anni 2018 e 2019, si applicano anche per l'anno 2022.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2022

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1960

22A04342

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2022.

Approvazione del quinto aggiornamento all'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituito l'elenco nazionale degli alberi monumentali e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

Visto il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto attuativo con il quale si stabilisce che l'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in aggiunta o sottrazione;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui all'art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 marzo 2020, n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 agosto 2020 - registrato dalla Corte dei conti il 15 settembre 2020, reg. n. 834, con il quale è stato conferito alla dottoressa Alessandra Stefani, dirigente di I fascia, l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste;

Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il primo elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, e del decreto ministeriale 23 ottobre 2014;

Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 661, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2018, con il quale si è provveduto ad integrare il suddetto elenco con trecentotrentadue alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2019, n. 757, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2019, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con cin-

quecentonove alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2020 n. 9022657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 5 agosto 2020, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con trecentosettantanove alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2021, n. 205016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 14 maggio 2021, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con centoquindici alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Considerato che le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trento e Veneto hanno provveduto ad aggiornare i loro elenchi, aggiungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi con caratteri di monumentalità e che i dati relativi agli stessi sono stati inseriti nell'applicativo *Web Gis*, all'uopo predisposto;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV ha provveduto alla verifica di quanto riportato nei suddetti elenchi e nelle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall'art. 7 del decreto attuativo, e ha ritenuto di potere convalidare gli elenchi regionali per un totale complessivo di quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi, ritenuti rispondenti ai requisiti di monumentalità;

Considerato che dall'ultimo aggiornamento si sono verificate delle perdite per morte naturale o abbattimento o per perdita dei requisiti necessari di monumentalità a causa dell'elevato deperimento strutturale e fisiologico di esemplari iscritti nell'elenco nazionale, e che, a seguito di ulteriore verifica della corrispondenza tra le informazioni riportate in elenco e quelle inserite nell'applicativo *Web Gis*, è stata ravvisata l'opportunità di apportare rettifiche ad alcuni dati pubblicati nei precedenti elenchi;

Tenuto conto che nell'elenco di aggiornamento predisposto sono presenti tutte le informazioni previste all'art. 7, comma 3, del decreto attuativo;

Decreta:

Articolo unico

1. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e variazione, è integrato da quattrocentouno alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato. Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste – Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio, al fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali http://www.politicheagricole.it/ all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/Elenco nazionale alberi monumentali».

4. È approvato l'elenco delle variazioni connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di esemplari iscritti nell'elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché l'elenco delle rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti nell'elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei precedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese le variazioni riportate negli allegati A e B del presente provvedimento, ammonta a quattromilasei.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2022

Il direttore generale: STEFANI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
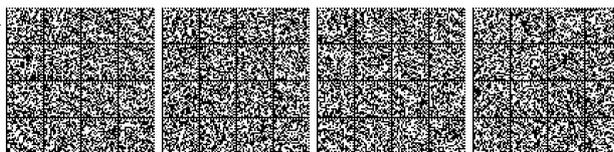
Gli allegati sono visibili nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali http://www.politicheagricole.it/ all'interno della sezione «politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

22A04340

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2022.

Attivazione, con risorse finanziarie del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) «H2 *Technology*», «H2 *Industry*», «Infrastrutture digitali e servizi cloud» e «Microelettronica 2».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in applicazione del quale la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (nel seguito, anche IPCEI);

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 *final* del 18 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;

Considerato che il medesimo comma 232 prevede che, ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina del sostegno pubblico prestato nell'ambito del citato importante progetto di interesse comune europeo nel settore della microelettronica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo, e che sulla base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea adottate per i progetti interessati, i singoli interventi sono attivati con decreti del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo IPCEI di cui al citato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli importanti progetti di interesse comune europeo;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del predetto decreto 21 aprile 2021 che prevede che, preliminarmente all'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI, ai fini dell'individuazione dei soggetti partecipanti alle iniziative da sostenere e della costituzione del raggruppamento progettuale, il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito internet apposito invito a manifestare interesse, con riguardo al settore di intervento individuato dallo stesso invito e relativamente alle attività da realizzare sul territorio italiano;

Visto altresì il comma 3 dello stesso art. 6 che, nel rispetto del richiamato art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che l'intervento del Fondo IPCEI è disposto con decreto di attivazione del Ministro dello sviluppo economico, sulla base dei criteri generali stabiliti dallo stesso decreto 21 aprile 2021 e nel rispetto della decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata per il progetto interessato in esito alle procedure di notifica preventiva e notifica di cui al comma 2 del medesimo art. 6;

Visto l'invito pubblicato in data 7 febbraio 2019 sul sito del Ministero dello sviluppo economico a manifestare interesse alla presentazione di proposte relative ad importanti progetti di comune interesse europeo;

Visto, in particolare, l'avviso dedicato alle proposte nazionali per la costituzione di uno o più IPCEI nella catena del valore dell'idrogeno, pubblicato in data 5 febbraio 2021 sul sito del Ministero;

Viste le notifiche preventive degli aiuti n. SA.64644 e n. SA.64645 del 31 agosto 2021 relative a due proposte di IPCEI nella catena strategica del valore dell'idrogeno denominate «H2 *Technology*» e «H2 *Industry*», che riportano un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo rispettivamente pari a 1,4 e 1,2 miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, in considerazione delle risultanze della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 5 febbraio 2021;

Vista la notifica degli aiuti n. SA.64644 del 17 giugno 2022 relativa alla predetta proposta di IPCEI nella catena strategica del valore dell'idrogeno denominata «H2 *Tech-*
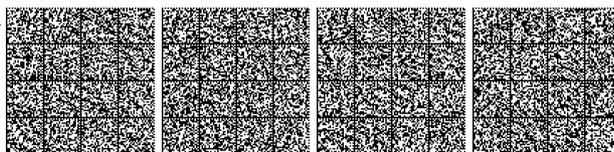
nology», che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 1,23 miliardi di euro in esito alla valutazione preliminare della Commissione europea;

Visto altresì l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte dedicate alla costituzione di un secondo IPCEI nella catena del valore della microelettronica, pubblicato in data 24 agosto 2020 sul sito ministeriale e riaperto il 22 febbraio 2021;

Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.101186 del 21 dicembre 2021 relativa alla proposta di un secondo IPCEI nella catena strategica del valore della microelettronica (nel seguito, «Microelettronica 2»), che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 1,4 miliardi di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, in esito alla valutazione preliminare effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 24 agosto 2020;

Visto inoltre l'avviso dedicato alle manifestazioni d'interesse per la presentazione di proposte relative alla realizzazione di un IPCEI su infrastrutture digitali e servizi *cloud*, pubblicato in data 30 marzo 2021 sul sito del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la notifica preventiva degli aiuti n. SA.102519 del 5 aprile 2022 relativa alla proposta di un IPCEI su infrastrutture digitali e servizi *cloud*, che riporta un fabbisogno provvisorio di risorse finanziarie stimate per un importo pari a 823,5 milioni di euro per l'agevolazione dei soggetti partecipanti ammessi nell'ambito del Fondo IPCEI, sulla base dei risultati della valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto 21 aprile 2021 effettuata dal Ministero dello sviluppo economico sulle istanze presentate a valere sul predetto invito a manifestare interesse del 30 marzo 2021;

Visto l'art. 8, comma 2, del più volte richiamato decreto 21 aprile 2021, che prevede che il sostegno fornito attraverso il Fondo IPCEI può essere combinato a risorse messe a disposizione da istituzioni e programmi europei, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse;

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la misura M4C2-I2.1 del PNRR inerente all'investimento 2.1 del PNRR, dal titolo «Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI, *Important Project of Common European Interest*)», previsto nell'ambito della missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», che prevede l'integrazione del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232, della legge di bilancio 2020, con risorse aggiuntive destinate ai nuovi progetti autorizzati secondo le indicazioni contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next generation* EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il regolamento UE 2020/852 (regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tra cui, in particolare, l'art. 17
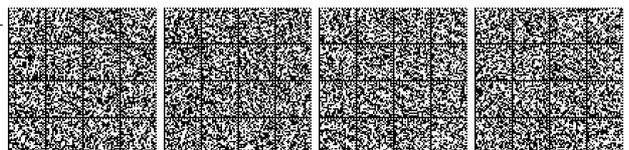
recante il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*») agli obiettivi ambientali di cui al medesimo regolamento, e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 che all'art. 5 stabilisce che tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi al principio del DNSH e ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 regolamento Tassonomia, come integrato dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale a non arrecare un danno significativo a nessun obiettivo ambientale;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 *final*, recante gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (regolamento InvestEU);

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani. In particolare, per la misura M4C2-I2.1 è previsto un contributo del 40 per cento al *climate tag* (campo di intervento 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici), un contributo del 60 per cento al *digital tag* (campo di intervento 021*quarter* - Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica compresa la crittografia quantistica; progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, *cloud* e capacità europee all'avanguardia in infrastrutture, piattaforme e servizi; realtà virtuale e aumentata, *Deeptech* e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale);

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di obiettivi, traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M4C2-I2.1 la pubblicazione, entro giugno 2022, di atti ministeriali attraverso cui si assegnano i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti (*milestone* M4C2-11), e la successiva pubblicazione, entro giugno 2023, dell'elenco dei soggetti partecipanti a tutti gli avvisi (*milestone* M4C2-12), con il fine ultimo di assicurare il coinvolgimento di almeno venti imprese sostenute attraverso il modello IPCEI (*target* M4C2-22);

Visto l'art. 8, comma 1, del più volte citato decreto 21 aprile 2021, che prevede che le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche possono contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione di ciascun IPCEI, nei limiti dei massimali di aiuto concedibili dalle autorità italiane stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e mettendo a disposizione del Fondo proprie risorse aggiuntive, recepite nel rispettivo decreto di attivazione come previsto all'art. 6, comma 3, del decreto 21 aprile 2021;

Vista la misura M2C2-I5.2 relativa all'investimento 5.2 dal titolo «Idrogeno», previsto nell'ambito della missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» del medesimo PNRR, finalizzata a consolidare e creare competenze proprietarie, attraverso ricerca e sviluppo e creare una catena europea nella produzione e nell'utilizzo dell'idrogeno, attraverso il sostegno a progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno secondo le indicazioni contenute nell'allegato riveduto della citata decisione di approvazione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, che ha istituito l'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'art. 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, che ha stabilito la dotazione finanziaria delle singole linee di intervento per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno» e ha individuato i criteri generali per la declinazione delle modalità di attuazione degli interventi, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettera *a)*, che ha destinato 250 milioni di euro a iniziative nell'ambito degli IPCEI per la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del citato decreto 27 aprile 2022, che stabilisce che, nel rispetto dei contenuti, delle condizionalità, dei traguardi e obiettivi e della tempistica stabiliti dal PNRR, nonché della normativa nazionale che disciplina l'attuazione del Piano medesimo, con successivi provvedimenti del direttore generale della Direzione incentivi energia del Ministero della transizione ecologica sono selezionati i progetti ammessi a ricevere sostegno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto, nonché sono disciplinate le modalità di assegnazione delle relative risorse;
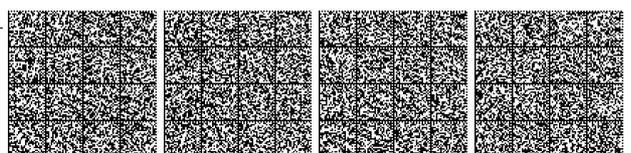
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l'art. 10, comma 4, che stabilisce che, laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115, del 31 maggio 2017, recante «regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 198/01 del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 *final* del 25 novembre 2021 recante l'aggiornamento dei criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa in forza della comunicazione della Commissione europea 2014/C 188/02 del 20 giugno 2014;
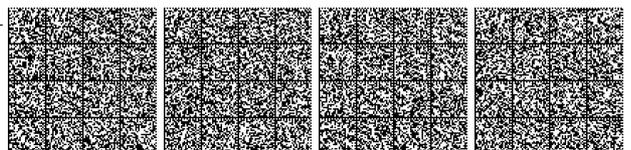
Tenuto conto che l'effettiva implementazione degli aiuti di Stato a sostegno della realizzazione di IPCEI ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è soggetta alla preventiva approvazione della Commissione europea, che le agevolazioni del Fondo IPCEI sono concesse nelle forme e nei limiti autorizzati dalla Commissione europea e che, pertanto, l'esecuzione degli aiuti di cui alle richiamate notifiche preliminari relative alle proposte di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle infrastrutture digitali e servizi *cloud* è sottoposta all'emanazione delle relative decisioni di autorizzazione da parte della stessa Commissione, in esito al completamento dell'*iter* di notifica e valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno;

Tenuto conto dell'esito positivo delle valutazioni preliminari del Ministero dello sviluppo economico effettuate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021 rispetto alle richiamate proposte di IPCEI afferenti alla catena strategica del valore dell'idrogeno, della microelettronica e delle infrastrutture digitali e servizi *cloud* nell'ambito delle predette procedure di selezione e notifica preventiva dei progetti, e dello stato di avanzamento del procedimento di notifica, valutazione e autorizzazione europeo, ancora da completarsi;

Tenuto conto che, in esito alle notifiche preliminari effettuate dal Ministero dello sviluppo economico, la Commissione europea - DG Concorrenza deve esprimersi ai fini del completamento della valutazione di compatibilità con il mercato interno secondo i richiamati criteri stabiliti dalla Commissione europea con Comunicazione C(2021) 8481 *final*, tuttora in corso;

Tenuto conto del cronoprogramma di attivazione delle risorse del PNRR per la richiamata misura M4C2-I2.1, relativa all'integrazione delle risorse del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla destinazione delle risorse di cui alla misura M4C2-I2.1 del PNRR a sostegno della realizzazione dei richiamati progetti notificati preliminarmente a data odierna, attraverso l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI nelle more dell'adozione delle relative decisioni di autorizzazione della Commissione europea, assicurando l'attribuzione delle risorse ai predetti interventi in coerenza con il cronoprogramma degli obiettivi, traguardi ed obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR per la misura citata e recependo contestualmente, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto interministeriale 21 aprile 2021, le risorse della misura M2C2-I5.2 destinate dal decreto 27 aprile 2022 del Ministro della transizione ecologica al co-finanziamento delle proposte compatibili con tale linea di intervento presenti nell'ambito degli IPCEI proposti nell'ambito della catena del valore dell'idrogeno;

Ritenuto opportuno, pertanto, attivare l'intervento del Fondo IPCEI di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a sostegno della realizzazione dei progetti di cui agli aiuti n. SA.64644, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 *Technology*», n. SA.64645, relativo alla proposta di IPCEI Idrogeno «H2 *Industry*», n. SA.101186, relativo alla proposta di IPCEI «Microelettronica 2», e n. SA.102519, relativo alla proposta di IPCEI «Infrastrutture digitali e servizi *cloud*», sottoposti dall'Italia alla Commissione europea con notifica preventiva nelle date sopra richiamate, subordinatamente all'emanazione e ai contenuti delle relative decisioni di autorizzazione della stessa, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 avuto riguardo agli orientamenti applicabili per effetto della comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 *final* del 25 novembre 2021, prevedendo che il riparto delle risorse finanziarie tra le iniziative, le procedure di dettaglio per la concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle stesse e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi previsti dal decreto 21 aprile 2021 siano di conseguenza definiti nei successivi provvedimenti di attuazione, da emanarsi in esito al completamento delle procedure di autorizzazione europea più volte richiamate, nel rispetto dei vincoli derivanti dal PNRR;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o più misure;

b) Comunicazione IPCEI: la comunicazione della Commissione europea comunicazione della Commissione europea C(2021) 8481 *final* del 25 novembre 2021, recante i «Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo», che si applica dal 1° gennaio 2022 a tutte le misure di aiuto notificate sulle quali la Commissione è chiamata a decidere a partire dalla medesima data, anche qualora i progetti siano stati notificati prima della stessa;

c) Decisioni di autorizzazione: le diverse decisioni della Commissione europea di autorizzazione delle proposte di aiuti presentate per il sostegno alla realizzazione degli IPCEI «H2 *Technology*» e «H2 *Industry*» nella catena strategica del valore dell'idrogeno, relative rispettivamente agli aiuti SA.64644 e SA.64645, dell'IPCEI Microelettronica 2 in relazione all'aiuto SA.101186, e dell'IPCEI Infrastrutture digitali e servizi *cloud* inerente all'aiuto SA.102519, ed eventuali successive decisioni della Commissione che autorizzino ulteriori interventi nell'ambito degli IPCEI medesimi;

d) Decreto interministeriale: il decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 12 luglio 2021, che definisce i criteri generali per l'intervento e il funzionamento
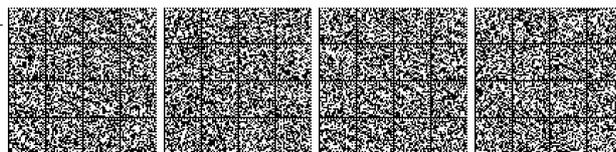
del Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché per la concessione delle agevolazioni alle imprese che partecipano agli IPCEI;

e) DGIAI: la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

f) Fondo IPCEI: il fondo, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione degli IPCEI;

g) Gazzetta ufficiale: la *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana;

h) IPCEI: importante progetto di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera *b)*, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

i) IPCEI Infrastrutture digitali e servizi *cloud*: l'IPCEI di cui alla proposta SA.102519 nella catena strategica del valore relativa alle infrastrutture digitali e ai servizi *cloud*;

j) IPCEI Microelettronica 2: l'IPCEI di cui alla proposta SA.101186 nella catena strategica del valore della microelettronica;

k) IPCEI H2 *Technology*: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64644 nella catena strategica del valore dell'idrogeno;

l) IPCEI H2 *Industry*: l'IPCEI di cui alla proposta SA.64645 nella catena strategica del valore dell'idrogeno;

m) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

n) Missione: risposta, organizzata secondo macroobiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

o) Misure: specifici investimenti e/o riforme previste dal PNRR realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;

p) Principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (anche solo DNSH): Principio definito all'art. 17 del regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/24,1e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241;

q) Project portfolio: il progetto individuale dell'impresa e/o dell'organismo di ricerca partecipante ad un IPCEI, riportante la chiara definizione degli obiettivi realizzativi e delle modalità di esecuzione da parte del soggetto. In caso di progetto integrato, i *project portfolio* rispondono ai requisiti previsti dalla Comunicazione IPCEI;

r) PNRR: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.

Art. 2.

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente decreto dispone, ai sensi dell'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI H2 *Technology*, H2 *Industry, Infrastrutture digitali e servizi cloud* e microelettronica 2, nel rispetto delle procedure e per le finalità stabilite dal decreto interministeriale, dei contenuti della comunicazione IPCEI e delle successive decisioni di autorizzazione, nonché delle norme, disposizioni e procedure applicabili previste per il finanziamento nell'ambito del PNRR.

2. Per l'attivazione dell'intervento del Fondo IPCEI a sostegno degli IPCEI di cui al comma 1, sono rese disponibili:

a) risorse pari a euro 1.500.000.000,00 (unmiliardocinquecentomilioni,00) dell'intervento del PNRR M4C2-I2.1 - missione 4 «Istruzione, formazione, ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», investimento 2.1 «Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)», a valere sulle disponibilità destinate a tale intervento dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR;

b) risorse pari a euro 250.000.000 (duecentocinquantamilioni,00) dell'intervento del PNRR M2C2-I5.2 - missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», investimento 5.2 «Idrogeno», a valere sulle disponibilità destinate a tale intervento dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 recante l'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR, da destinarsi alle iniziative ammissibili previste nell'ambito degli IPCEI H2 *Technology* e H2 *Industry* secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2 possono essere aumentate, con uno o più decreti di attivazione ad integrazione del presente provvedimento, per il completamento degli interventi agevolativi, anche a valere sulle risorse delle regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche che si rendano disponibili per contribuire finanziariamente alla quota italiana di supporto alla realizzazione del progetto di cui al comma 1, fermo restando l'importo massimo degli aiuti di Stato concedibili previsto dalle decisioni di autorizzazione.

4. Qualora per l'attuazione dell'intervento previsto dal presente decreto vengano rese disponibili risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, tali disponibilità potranno essere attivate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai relativi regolamenti e delle disposizioni concernenti l'utilizzazione delle stesse.

5. Per le finalità di cui al presente intervento ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto, le risorse destinate all'intervento e le eventuali successive integrazioni delle stesse sono attribuite alla contabilità speciale n. 1726, fermo restando il rispetto delle disposizioni finanziarie previste per l'utilizzazione delle risorse a valere sul PNRR.

Art. 3.

Condizioni di attuazione degli interventi agevolativi

1. Gli interventi agevolativi sono attuati dalla DGIAI per ciascun IPCEI tra quelli individuati dall'art. 2, comma 1, in esito al completamento del relativo *iter* di autorizzazione degli aiuti di Stato da parte della Commissione europea, nel rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento, dal decreto interministeriale e dalle norme e disposizioni applicabili stabilite per il finanziamento nell'ambito del PNRR.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto interministeriale per la realizzazione di progetti di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento, ammessi al sostegno delle autorità italiane ed individuati dalla decisione di autorizzazione relativa allo specifico IPCEI oggetto di attuazione, e gli organismi di ricerca partecipanti ai medesimi progetti selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale.

3. Le agevolazioni sono concesse secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto interministeriale, nel rispetto di tutte le condizioni e limiti che saranno stabiliti nelle decisioni di autorizzazione e subordinatamente all'emanazione delle stesse, nonché in ottemperanza alle norme, disposizioni e condizionalità applicabili previste nell'ambito del PNRR. Le agevolazioni costituenti aiuti di Stato sono accordate nelle forme e nel rispetto di tutte le condizioni e limiti stabiliti nella relativa decisione di autorizzazione. Le agevolazioni destinate agli organismi di ricerca di cui al comma 2 sono concedibili al di fuori del campo di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato, laddove ricorrano le condizioni previste dalla vigente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. È fatto in ogni caso divieto di cumulo con agevolazioni costituenti aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale. Nei casi in cui il cumulo è consentito con agevolazioni non costituenti aiuti di Stato, il medesimo costo progettuale non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

4. È garantito il rispetto del contributo per il clima e per il digitale previsto per l'ammissibilità al finanziamento del PNRR nell'ambito delle misure di riferimento, e l'ottemperanza al principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), ivi comprese le esclusioni di carattere settoriale individuate all'allegato V, punto B, del regolamento istitutivo del programma InvestEU (regolamento UE 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che modifica il regolamento UE 2015/1017).

5. Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e in ottemperanza a quanto indicato nella comunicazione IPCEI, i progetti sono finanziabili con risorse del PNRR se conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali (DNSH), agli orientamenti attuativi applicabili diramati in ambito nazionale e alla normativa ambientale nazionale ed europea vigente, e non dovranno riguardare le seguenti attività:

a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);

b) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento. Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione;

c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (l'esclusione non si applica per gli impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica per gli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);

d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

6. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, sono attribuite ai soggetti beneficiari individuati da una decisione di autorizzazione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022 richiamato in premessa.

7. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate a ciascun intervento, come individuate nei provvedimenti di attuazione emanati ai sensi dell'art. 4, comma 8.
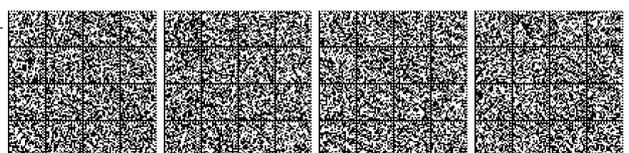
Art. 4.

Procedura di accesso alle agevolazioni

1. I termini per la presentazione delle istanze su ciascun intervento di sostegno agli IPCEI di cui all'art. 2, comma 1, sono aperti dalla DGIAI entro novanta giorni dalla data di notifica allo Stato membro della relativa decisione di autorizzazione, fermi restando i termini necessari per l'attivazione delle risorse di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 ove applicabili. La data di apertura dei termini per ciascun intervento è indicata nel relativo provvedimento di attuazione di cui al comma 8.

2. Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere presentate alla DGIAI con le modalità e con gli schemi indicati nei provvedimenti di cui al comma 8, firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del beneficiario e corredate della seguente documentazione:

a) project portfolio approvato;

b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica degli importi di progetto;

c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione;

e) quanto ulteriore previsto dai provvedimenti di cui al comma 8 in relazione allo specifico intervento.

3. In caso di variazione della documentazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2, i soggetti richiedenti sono tenuti a darne pronta comunicazione alla DGIAI per gli adempimenti di propria competenza.

4. La DGIAI, anche per il tramite dei soggetti dalla stessa incaricati, procede alla valutazione di ammissibilità formale di cui all'art. 6, comma 6, lettera *a)*, del decreto interministeriale, da completare nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al Fondo IPCEI, fatto salvo quanto previsto al comma 5. Nel corso dell'istruttoria, la DGIAI:

a) verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle istanze;

b) riscontra la completezza della documentazione presentata;

c) procede a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previsti dal decreto interministeriale e delle condizioni per la concessione delle stesse sulla base del *project portfolio* e della decisione di autorizzazione;

d) procede alle verifiche previste per l'ammissibilità al PNRR, nei casi applicabili;

e) determina l'ammontare delle agevolazioni concedibili secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, sulla base delle risorse disponibili.

5. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la DGIAI può richiederli al soggetto richiedente mediante una comunicazione scritta assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.

6. In caso di esito positivo della valutazione di ammissibilità formale, effettuata la verifica antimafia di cui all'art. 6, comma 6, lettera *b)*, del decreto interministeriale, la DGIAI procede entro venti giorni alla registrazione degli aiuti sul registro nazionale degli aiuti di Stato e all'adozione del decreto di concessione, contenente l'indicazione delle spese e dei costi ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni e gli oneri a carico dei soggetti beneficiari, nonché gli ulteriori elementi necessari per la corretta esecuzione dei progetti e l'implementazione dell'*iter* agevolativo. Nel decreto di concessione è altresì indicato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Il decreto di concessione è trasmesso al soggetto beneficiario che provvede, pena la decadenza dalle agevolazioni, a restituirlo entro dieci giorni debitamente sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante o procuratore speciale in possesso di idonei poteri.

7. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Ministero dà comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza al soggetto richiedente ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

8. La modulistica, le procedure di dettaglio per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, le disposizioni per il trattamento dei dati personali e gli ulteriori elementi idonei a consentire la corretta attuazione degli interventi agevolativi oggetto del presente provvedimento di attivazione sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono individuate le date di apertura delle procedure agevolative per ciascun intervento ed è effettuato il riparto delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, tra le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, nei limiti dei rispettivi fabbisogni emergenti dalle decisioni di autorizzazione, tenuto conto delle risultanze relative all'avanzamento degli interventi e dei vincoli previsti nell'ambito del PNRR per il soddisfacimento del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale.

Art. 5.

Esecuzione dei progetti

1. Ciascun progetto deve essere attuato conformemente al relativo *project portfolio* e alle previsioni della decisione di autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione IPCEI e delle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto interministeriale.

2. Per ciascun intervento, sono ammissibili le spese e i costi autorizzati, nell'ambito delle categorie previste dalla comunicazione IPCEI, sostenuti nel corso della realizzazione del progetto nel rispetto del periodo di eleggibilità previsto dalla decisione di autorizzazione, determinate secondo le disposizioni individuate dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8. Le spese e i costi possono essere determinati ricorrendo alle opzioni semplificate di costo, ove consentito dalle predette disposizioni in ragione della fonte di finanziamento e nel rispetto dei piani finanziari di progetto autorizzati.
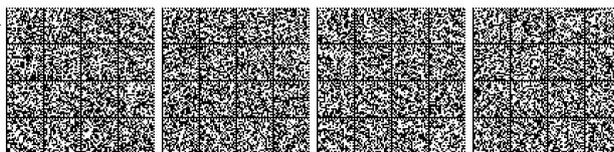
3. Ciascun soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche sulla corretta esecuzione dei progetti, ciascun soggetto beneficiario deve mantenere presso la propria sede, in originale, la documentazione giustificativa delle spese rendicontate e degli importi ammessi alle agevolazioni.

4. Ulteriori limiti e condizioni sono individuati nei provvedimenti di attuazione e concessione, per garantire il rispetto delle disposizioni per il finanziamento nell'ambito del PNRR, ovvero qualora siano utilizzate risorse nell'ambito di programmi di finanziamento, strumenti o fondi dell'Unione europea, nel rispetto delle disposizioni europee e nazionali applicabili.

5. Il Ministero, anche attraverso i soggetti dallo stesso incaricati, effettua le attività inerenti alle verifiche amministrative propedeutiche all'erogazione delle agevolazioni, a fronte degli stati avanzamento lavori in itinere e a saldo presentati da ciascun soggetto beneficiario, e debitamente corredati della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

6. Il Ministero, anche avvalendosi di uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto interministeriale, effettua altresì verifiche di natura tecnica sullo stato di attuazione di ciascun progetto sia durante lo svolgimento dei programmi, sia ad ultimazione degli stessi. Tali verifiche, anche in loco, sono indirizzate a valutare lo stato di svolgimento dei progetti nel rispetto del *project portfolio* approvato, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche apportate rispetto alle attività previste, o che sarebbe utile apportare ai fini della positiva conclusione dei progetti.

7. Al fine di consentire lo svolgimento da parte del Ministero delle verifiche di cui ai precedenti commi, ciascun soggetto beneficiario trasmette, preliminarmente, una relazione sullo stato di attuazione del relativo progetto. Tale relazione deve contenere i dati e le informazioni, riportati negli schemi resi disponibili con i provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8.

8. Il Ministero condivide le risultanze delle verifiche sull'avanzamento dei progetti con gli organi di governo di ciascun IPCEI, al fine di acquisire le ulteriori eventuali determinazioni da parte degli stessi, ai fini dell'attuazione degli interventi agevolativi.

9. Laddove gli organi di governo dello specifico IPCEI riscontrino la necessità di concedere una proroga, a seguito di richiesta motivata da parte di un soggetto beneficiario, e decidano di autorizzare la stessa, il Ministero prenderà atto del nuovo termine di ultimazione del progetto.

10. Rimangono ferme le condizioni di finanziabilità e le limitazioni temporali per l'ammissione di attività progettuali a finanziamento nell'ambito del PNRR, nonché le ulteriori emergenti in ragione delle diverse fonti di finanziamento attivate.

11. La DGIAI ridetermina, con proprio decreto, in via definitiva, l'ammontare delle agevolazioni spettanti, previa acquisizione delle determinazioni sullo svolgimento del progetto da parte degli organi di Governo dell'IPCEI di riferimento e degli organismi comunitari competenti, e sulla base delle verifiche in merito alla realizzazione del progetto effettuati. Le agevolazioni concesse non possono eccedere il limite del *deficit* di finanziamento riconosciuto, a seconda della tipologia di soggetto, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e comma 3, del decreto interministeriale. Gli aiuti di Stato sono sottoposti alle clausole di recupero nei casi e con le modalità stabiliti dalla relativa decisione di autorizzazione.

Art. 6.

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi ove previste. I provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8, recano i criteri di dettaglio per l'ammissione, determinazione e rendicontazione delle spese e dei costi.

2. Le richieste di erogazione, predisposte da ciascun soggetto beneficiario, sono sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore speciale del medesimo, secondo i modelli resi disponibili per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8, e trasmesse alla DGIAI con nei termini e con le modalità indicate nello stesso.

3. Ciascuna richiesta di erogazione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione, redatta secondo i modelli e con le modalità indicate per ciascun intervento dal relativo provvedimento di cui all'art. 4, comma 8:

a) scheda di rendicontazione dei costi, firmata dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario;

b) relazione tecnica di consuntivo, da cui risultino lo stato di avanzamento del progetto, gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, la valutazione di congruità e pertinenza dei costi sostenuti, il dettaglio delle attività svolte e dei relativi costi con riferimento ai diversi ambiti tecnologici del progetto;

c) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore speciale della società che i costi esposti sono pertinenti al progetto, sono congrui e sono stati regolarmente sostenuti, e che le relative fatture e titoli di spesa sono stati regolarmente e integralmente pagati, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;

d) schede di rendicontazione dei costi del personale;

e) ulteriore documentazione prevista dal provvedimento attuativo.

4. Il Ministero si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuta necessaria ai fini della valutazione di ammissibilità dei costi presentati. Qualora nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Ministero può richiederli al soggetto beneficiario mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione non superiore a trenta giorni.
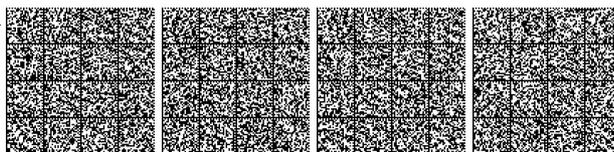
5. Entro i centoventi giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di erogazione, ovvero del completamento della documentazione presentata ai sensi del comma 4, ai fini dell'erogazione delle somme spettanti, il Ministero provvede a:

a) verificare l'avanzamento del progetto e la pertinenza delle spese rendicontate sulla base della relazione tecnica presentata dal soggetto beneficiario;

b) verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati;

c) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo, fermo restando quanto previsto in caso di ricorso alle opzioni semplificate di costo ove consentite;

d) verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario;

e) verifica dell'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia;

f) verificare che il soggetto beneficiario sia in regola con il rimborso di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) verificare che il soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

h) procedere alle ulteriori verifiche previste per la determinazione, verifica ed erogazione degli aiuti di Stato;

i) determinare le agevolazioni spettanti.

6. Ai fini dello svolgimento delle verifiche di natura tecnica di cui al comma 5, e delle ulteriori valutazioni che si rendano necessarie in relazione allo specifico stato avanzamento, la DGIAI provvede ad acquisire, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione ovvero dalla data di completamento della documentazione prevista dal comma 3, una valutazione tecnica redatta da uno o più dei competenti esperti nominati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del decreto interministeriale.

7. Effettuate le verifiche di cui al comma 5, in assenza di rilievi da parte degli organismi di Governo del progetto circa l'andamento delle attività autorizzate dello specifico intervento, il Ministero:

a) comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'agevolazione e l'importo effettivamente erogabile;

b) liquida ai beneficiari, entro il termine di cui al comma 5, gli importi di agevolazione spettanti, nel limite delle disponibilità di cassa derivanti dalle risorse stanziate per ciascun anno, provvedendo all'erogazione del saldo via via che le risorse annualmente stanziate nel Fondo IPCEI si renderanno disponibili.

8. Risorse residue del Fondo IPCEI, stanziate e non erogate, saranno rese disponibili negli anni successivi, sulla base dell'avanzamento della spesa e delle determine degli organi di Governo delle iniziative.

9. Laddove indicato nei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 8, la prima erogazione può essere disposta nei casi applicabili a titolo di anticipazione nel limite massimo del 20 per cento del totale delle agevolazioni concesse e comunque nel rispetto del piano finanziario di progetto approvato in sede di autorizzazione degli aiuti di Stato, esclusivamente previa richiesta del soggetto beneficiario e presentazione, nel caso delle imprese beneficiarie, di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.

10. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, in anticipazione e ad avanzamento, non può superare il 90 per cento del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10 per cento delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultima richiesta di erogazioni o, se non sufficiente, anche da quella immediatamente precedente, è erogato a saldo, una volta effettuata la verifica finale sul completamento del progetto ed emanato il decreto di cui all'art. 5, comma 11.

11. Qualora, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Ministero opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il soggetto beneficiario deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni quindici dalla richiesta trasmessa dal Ministero, l'accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione e decorrente dalla data di accreditamento, sul conto corrente bancario dallo stesso indicato.

Art. 7.

Variazioni

1. Ciascun progetto deve essere realizzato in conformità al relativo documento *project portfolio* approvato in sede di autorizzazione.

2. Eventuali variazioni devono essere tempestivamente comunicate dal singolo soggetto beneficiario al Ministero con un'argomentata relazione illustrativa, corredata di idonea documentazione.

3. Non sono ammissibili le variazioni che alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione.

4. Le variazioni che non alterino i contenuti, gli obiettivi e le modalità attuative oggetto dell'autorizzazione della Commissione europea di cui alla decisione di autorizzazione, concernenti le singole voci dei costi ammessi in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività sono valutate in sede di erogazione a saldo.

5. Nel caso di variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda, con esclusione dell'affitto di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, il soggetto

beneficiario deve darne tempestiva comunicazione al Ministero, con un'argomentata relazione corredata di idonea documentazione, fermo restando il rispetto delle condizioni previste per la realizzazione del progetto e il conseguimento dei risultati dello stesso.

6. Fino a quando le proposte di variazione non siano state assentite dal Ministero, previo eventuale assenso degli organi di Governo dell'IPCEI, della Commissione europea e dei competenti organi dedicati alla supervisione del progetto, è sospesa l'erogazione delle agevolazioni.

Art. 8.

Controlli, ispezioni e monitoraggio

1. Ciascun soggetto beneficiario è tenuto ad acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi di Governo del progetto e dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, ivi compreso per quanto concerne il finanziamento a valere sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o europee.

2. Nel caso in cui i suddetti controlli e l'esame della documentazione presentata ai fini dell'erogazione non abbiano dato esito positivo, il Ministero, in caso di rilievi sanabili, sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al soggetto beneficiario, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero e dai competenti organi della Commissione europea e di Governo dello specifico IPCEI, nonché per il finanziamento a valere sul PNRR o su altre fonti di finanziamento nazionali o europee.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 giugno 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 879

22A04375

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 luglio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Molise nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nel territorio regionale a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021. (Ordinanza n. 908).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021 con cui è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 e con la quale sono stati stanziati euro 7.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 1.000.000,00 alla Regione Molise, euro 2.000.000,00 alla Regione Calabria, euro 2.000.000,00 alla Regione autonoma della Sardegna, euro 2.000.000,00 alla Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 1° settembre 2021, n. 789 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 con la quale è stato prorogato, di due mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021;

Ravvisata la necessità, al fine di favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, di integrare il piano degli interventi con ulteriori interventi, previamente vagliati favorevolmente in fase istruttoria, ma che, per ragioni procedurali anche a causa delle tempistiche ristrette, non risultano allo stato formalmente approvati;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Molise;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Molise è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni di Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore del Dipartimento IV della Regione Molise e direttore del Servizio di protezione civile è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Per le ragioni di cui in premessa, il soggetto responsabile predispone, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un'integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, contenente l'utilizzo delle risorse residue disponibili sulla contabilità speciale.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato della Regione Molise di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 789 del 1° settembre 2021 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle strutture organizzative della Regione Molise nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6283, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2023.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della Regione Molise che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A04393
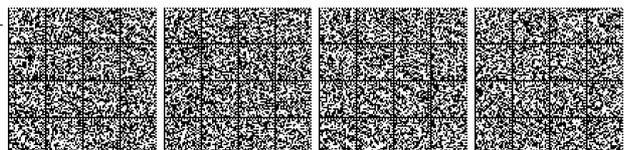
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 luglio 2022.

Inserimento del medicinale Acetilcolina cloruro nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come test farmacologico per la valutazione della funzione vascolare coronarica limitatamente all'uso durante le procedure di cateterismo/coronarografia (Allegato 6). (Determina n. 90282).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA 18 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2011, che ha integrato il suddetto elenco con la lista costituente l'allegato 6, relativo ai farmaci diagnostici con uso consolidato;

Considerate le evidenze scientifiche a supporto dell'impiego del farmaco acetilcolina cloruro nella diagnostica dell'ischemia in assenza di malattia coronarica ostruttiva (INOCA - *Ischemia and No Obstructive Coronary Artery Disease*) e il favorevole rapporto beneficio/rischio;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale come *test* farmacologico per la valutazione della funzione vascolare coronarica limitatamente all'uso durante le procedure di cateterismo/coronarografia;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 1;
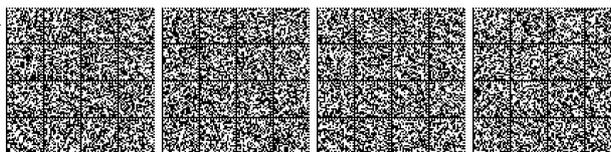
Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale Acetilcolina cloruro nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come *test* farmacologico per la valutazione della funzione vascolare coronarica limitatamente all'uso durante le procedure di cateterismo/coronarografia;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati per una o più indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato 6 relativa all'uso consolidato - sulla base dei dati della letteratura scientifica - di radiofarmaci e diagnostici, è inserito il farmaco Acetilcolina cloruro per la seguente indicazione terapeutica: test farmacologico per la valutazione della funzione vascolare coronarica limitatamente all'uso durante le procedure di cateterismo/coronarografia.

Art. 2.

Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il dirigente: PETRAGLIA

22A04477

DETERMINA 28 luglio 2022.

Esclusione del medicinale adalimumab (originator o biosimilare - Amgevita, Halimtoz, Hefiya, Hirymoz, Idacio, Imraldi e Kromeya) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado moderato-severo (punteggio Mayo da 6 a 12 con punteggio endoscopico secondario da 2 a 3, confermata mediante endoscopia con biopsia). (Determina n. 90287).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sot-

toposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 27 agosto 2012, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la lista costituente l'allegato P4 relativo ai farmaci con uso consolidato pediatrico per il trattamento di patologie gastrointestinali;

Vista la determina AIFA del 20 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2016, relativa all'inserimento di adalimumab nel sopra citato allegato P4 per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado moderato-severo (punteggio Mayo da 6 a 12 con punteggio endoscopico secondario da 2 a 3, confermata mediante endoscopia con biopsia), in bambini dai sei anni che:

non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale con corticosteroidi e;

non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale con 6-MP o AZA e;

non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo di terapia con infliximab entro le prime otto settimane di trattamento o;

risultino intolleranti o qualora esista una controindicazione medica a tali terapie;

Vista la determina AIFA del 21 aprile 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 109 del 28 aprile 2020, di aggiornamento dell'elenco dei medicinali con uso consolidato pediatrico per il trattamento di patologie gastrointestinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, concernente l'estensione delle indicazioni relative ad adalimumab presenti nell'allegato P4 dell'elenco dei farmaci erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale anche ad adalimumab originatore o biosimilare (Amgevita, Halimtoz, Hefiya, Hirymoz, Idacio, Imraldi e Kromeya);

Vista la determina AIFA del 15 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 28 luglio 2021, relativa alla rinegoziazione del medicinale per uso umano «Humira», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata estesa l'indicazione terapeutica autorizzata del medicinale al trattamento della colite ulcerosa così come incluso nell'allegato P4 al suddetto elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Viste la determina AIFA n. 257 del 29 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano Idacio;

Viste la determina AIFA n. 256 del 29 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano Hyrimoz;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle riunioni del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 3;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'esclusione del medicinale adalimumab dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale adalimumab è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648 per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva di grado moderato-severo (punteggio Mayo da 6 a 12 con punteggio endoscopico secondario da 2 a 3, confermata mediante endoscopia con biopsia), in bambini dai sei anni che:

non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale con corticosteroidi e;

non hanno risposto in modo adeguato alla terapia convenzionale con 6-MP o AZA e;

non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo di terapia con infliximab entro le prime otto settimane di trattamento o;

risultino intolleranti o qualora esista una controindicazione medica a tali terapie.

Art. 2.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il dirigente: PETRAGLIA

22A04478
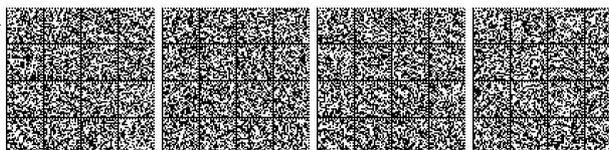
DETERMINA 28 luglio 2022.

Inserimento del medicinale ponatinib (Inclusig) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, come I linea di trattamento nei pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo. (Determina n. 90289).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze a supporto dell'efficacia e della tollerabilità del trattamento con ponatinib anche nella terapia di prima linea nei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale per il trattamento di I linea, comprendente induzione e consolidamento in associazione o meno alla chemioterapia intensiva (basata su dosi elevate di citosina arabinoside e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali come terapia di consolidamento *post*-remissionale e dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma che presentano una *performance status* o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con ponatinib;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 4;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale ponatinib nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di I linea, comprendente

induzione e consolidamento in associazione o meno alla chemioterapia intensiva (basata su dosi elevate di citosina arabinoside e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali come terapia di consolidamento *post*-remissionale e dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma che presentano una *performance status* o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con ponatinib;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale ponatinib è inserito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di I linea, comprendente induzione e consolidamento in associazione o meno alla chemioterapia intensiva (basata su dosi elevate di citosina arabinoside e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali come terapia di consolidamento post-remissionale e dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma che presentano una performance status o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con ponatinib, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che è parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: PONATINIB.

Indicazione terapeutica: per il trattamento di I linea, comprendente induzione e consolidamento in associazione o meno alla chemioterapia intensiva (basata su dosi elevate di citosina arabinoside e di metotrexato) dei pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali come terapia di consolidamento *post*-remissionale e dei pazienti non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma che presentano una performance *status* o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con ponatinib.

Criteri di inclusione:

pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo ed eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali;

pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo non eleggibili al trapianto allogenico di cellule staminali ma che presentano una *performance status* o comorbidità che li rendono idonei alla terapia con ponatinib.

Criteri di esclusione:

patologie cardiache scompensate;

arteriopatia ostruttiva periferica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

«Ponatinib» 45 mg/die da ridurre a 30 mg/die al momento della risposta molecolare profonda, fino al trapianto di cellule staminali emopoietiche (circa otto mesi) o dodici mesi o a perdita di risposta nei pazienti non eleggibili al trapianto.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

criteri ematologici e analisi quantitativa del trascritto BCR-ABl1 nel midollo.

22A04479

DETERMINA 28 luglio 2022.

Inserimento del medicinale rituximab (originator e biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale. (Determina n. 90294).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia del «Rituximab» nell'indurre e mantenere la rimessione della sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale nei pazienti adulti;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 5;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale RITUXIMAB è inserito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi focale, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: rituximab (originator e biosimilare).

Indicazione terapeutica: trattamento di pazienti adulti con sindrome nefrosica steroido-dipendente o a frequenti recidive in corso di glomerulopatia a lesioni minime o glomerulosclerosi.

Criteri di inclusione:

pazienti adulti affetti da sindrome nefrosica idiopatica (MCD o FSGS) steroido-dipendente o con frequenti recidive per i quali le alternative terapeutiche autorizzate risultino non efficaci o non raccomandabili sulla base del profilo di sicurezza.

La sindrome nefrosica steroido-dipendente è definita da due recidive consecutive in corso di terapia steroidea o entro due settimane dalla sospensione dei corticosteroidi.

La sindrome nefrosica con frequenti recidive è definita da due o più recidive entro i sei mesi dalla risposta iniziale, o da quattro o più recidive in un periodo di dodici mesi.

Criteri di esclusione:

ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali a base di rituximab;

infezioni attive gravi (vedere paragrafo 4.4 dell'RCP dei medicinali a base di rituximab);

pazienti in uno stato di grave immunocompromissione;

scompenso cardiaco grave (classe IV *New York Heart Association*) o malattia cardiaca grave e non controllata (vedere paragrafo 4.4 dell'RCP dei medicinali a base di rituximab).

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: due somministrazioni di rituximab (originator e biosimilare) da 375 mg/m^2 a distanza di due settimane, ripetibile in caso di recidiva.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico.

Screening pre-infusione:

prima della prima somministrazione di Rituximab, il paziente dovrà essere sottoposto a valutazione mediante esame fisico completo, esami ematochimici e strumentali:

esami ematochimici: emocromo, creatinina, eGFR, ionogramma completo, elettroforesi proteine sieriche, GOT, GPT, ALP, gammaGT, PCR, sierologia per HBV (almeno HBsAg e HBcAb) e HCV, pneumococco, quantiferon, tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA, IgM, esame urine ed urinocoltura, betaHCG nelle donne in età fertile;

esami strumentali: Rx torace.

Monitoraggio a 1-3-6 mesi: eGFR, ProtU, albumina sierica.

Monitoraggio a 3-6 mesi: tipizzazione linfocitaria, IgG, IgA, IgM.

22A04480

DETERMINA 28 luglio 2022.

Inserimento del medicinale rituximab (originator e biosimilare) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome nefrosica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età pediatrica. (Determina n. 90297).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-

scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Considerate le evidenze relative all'efficacia del rituximab nell'indurre e mantenere la remissione della sindrome nefrosica *frequent-relapsing* nei pazienti pediatrici;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del servizio sanitario nazionale per il trattamento della sindrome nefrosica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età pediatrica;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 2, 3 e 4 maggio 2022 - stralcio verbale n. 68;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022 n. 30 - punto n. 5;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale rituximab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della sindrome nefrosica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età pediatrica;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale RITUXIMAB è inserito ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per l'indicazione terapeutica di cui all'art. 2.

Art. 2.

1. Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della sindrome nefrosica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età pediatrica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina.

2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: Rituximab (originator e biosimilare)

Indicazione terapeutica: trattamento della sindrome nefrosica idiopatica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente in età pediatrica.

Criteri di inclusione:

pazienti pediatrici affetti da sindrome nefrosica idiopatica cortico-sensibile a frequenti recidive o cortico-dipendente per i quali le alternative terapeutiche autorizzate risultino non efficaci o non raccomandabili;

età < 18 anni;

età > 18 anni, nel caso in cui la sindrome nefrosica sia insorta prima dei diciotto anni.

Criteri di esclusione:

ipersensibilità al principio attivo, alle proteine di origine murina o ad uno qualsiasi degli altri eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) dei medicinali a base di rituximab;

infezioni attive severe;

infezione attiva da HBV;

immuno-compromissione severa;

scompenso cardiaco grave (classe IV New York Heart Association) o malattia cardiaca grave e non controllata (vedere paragrafo 4.4 dell'RCP dei medicinali a base di rituximab).

sindrome nefrosica ad esordio > 18 anni.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

una infusione di Rituximab (originator o biosimilare) al tempo 0 (T0,) alla dose di 375 mg/m^2/dose, seguita da una seconda infusione alla stessa dose solo nel caso in cui le cellule B (CD19) non si riducano <1% dei linfociti totali o <5/mm^3 a sette giorni circa dalla prima infusione.

L'infusione deve essere effettuata quando il paziente è in remissione.

Tale schema deve essere considerato valido in tutti quei pazienti, anche di età > 18 anni, in cui la sindrome nefrosica sia esordita in età pediatrica.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Parametri per il monitoraggio clinico:

pre-infusione: emocromo, livelli di Immunoglobuline A, G, M totali

post-infusione: emocromo e conta CD19 a sette giorni circa dall'infusione.

monitoraggio di emocromo, CD19, immunoglobuline A, G, M, almeno due volte/anno nei primi due anni dall'infusione.

monitoraggio regolare della proteinuria secondo le indicazioni per la sindrome nefrosica cortico-sensibile.

22A04481

DETERMINA 28 luglio 2022.

Inserimento del medicinale Valganciclovir nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle infezioni congenite e prenatali con dimostrata localizzazione d'organo in ambito pediatrico (Allegato P2). (Determina n. 90464).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 1792 del 13 novembre 2018, confermata con determina del direttore generale n. 1034 dell'8 settembre 2021, con la quale ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)* del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, per la durata di tre anni;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco fino al 28 febbraio 2022, successivamente prorogati fino al 30 giugno 2022, in virtù della legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determina del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 219 del 19 settembre 2000 con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determina AIFA del 29 maggio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2007, che ha integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra citato, mediante l'aggiunta di una specifica sezione concernente i medicinali che possono essere utilizzati per una o più indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate, contenente la lista costituente l'allegato 2, relativa ai farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica nel trattamento dei tumori pediatrici;

Vista la determina AIFA 18 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha integrato la suddetta sezione con la lista costituente l'allegato P2, relativa ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie infettive pediatriche;

Considerato che il *citomegalovirus* rappresenta un'importante causa di patologie fetali, anche gravi;

Considerato che il medicinale ganciclovir non è disponibile in una formulazione orale;
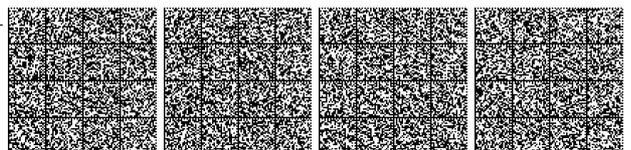
Considerata la necessità di rendere disponibile un farmaco che consenta il trattamento delle infezioni da citomegalovirus anche per via orale nei pazienti pediatrici;

Considerate le evidenze scientifiche a supporto dell'utilizzo del medicinale valganciclovir, profarmaco del medicinale ganciclovir, per il trattamento delle infezioni da citomegalovirus in pazienti pediatrici, sia come opzione terapeutica *ex novo*, sia come mantenimento dopo la terapia iniziale endovenosa con il medicinale ganciclovir;

Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio snitario nazionale per pazienti pediatrici con infezione da citomegalovirus con sintomatologia grave riconducibile all'infezione (prevalentemente ipoacusia neurosensoriale);

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nella riunione del 6, 7 e 8 giugno 2022 - stralcio verbale n. 70;

Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 14 luglio 2022, n. 30, punto n. 6;

Ritenuto, pertanto, di includere il medicinale «Valganciclovir» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento delle infezioni da citomegalovirus in pazienti pediatrici, sia come opzione terapeutica *ex novo*, sia come mantenimento dopo la terapia iniziale endovenosa con il medicinale ganciclovir;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nella specifica sezione relativa ai medicinali che possono essere impiegati per una o più indicazioni diverse da quelle autorizzate, nella lista costituente l'allegato P2 relativa ai farmaci con uso consolidato nel trattamento di patologie infettive pediatriche - sulla base dei dati della letteratura scientifica - è inserito il medicinale VALGANCICLOVIR per la seguente indicazione terapeutica: trattamento delle infezioni da citomegalovirus in pazienti pediatrici con sintomatologia grave riconducibile all'infezione (prevalentemente ipoacusia neurosensoriale), sia come opzione terapeutica *ex novo*, sia come mantenimento dopo la terapia iniziale endovenosa con il medicinale ganciclovir;

Art. 2.

I medicinali inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle estensioni di indicazioni riportate nell'elenco medesimo.

Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il dirigente: PETRAGLIA

22A04482

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 28 luglio 2022.

Modifiche del regolamento emittenti concernenti la disciplina dei prospetti. (Delibera n. 22423).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «Tuf»);

Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (di seguito anche «Regolamento prospetto»);

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
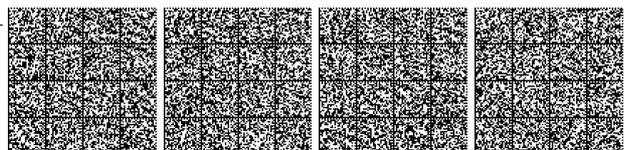
Considerato che le disposizioni in ordine al controllo e all'approvazione del prospetto e dei supplementi da parte delle autorità competenti sono contenute rispettivamente nell'art. 20 e nell'art. 23 del regolamento prospetto, nonché negli articoli 35 e seguenti del citato regolamento delegato;

Considerato che, in accoglimento delle istanze provenienti da ampia parte dei rispondenti alla consultazione e al fine di assicurare la piena conformità dell'ordinamento nazionale alla disciplina europea di riferimento, è opportuno eliminare le disposizioni regolamentari che prevedono la verifica della completezza della domanda di approvazione e la durata massima del procedimento amministrativo, di cui all'art. 8 del regolamento emittenti;

Considerato che, per effetto dell'eliminazione delle sopra richiamate disposizioni regolamentari, trovano applicazione diretta le citate disposizioni europee in materia di controllo e approvazione dei prospetti;

Considerato che è opportuno consentire all'emittente e/o all'offerente di illustrare alla Consob le questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta o l'ammissione alle negoziazioni, al fine di effettuare una valutazione sui contenuti del prospetto e favorire la celerità della successiva istruttoria volta all'approvazione del prospetto;

Considerato che l'art. 27 del regolamento prospetto consente all'autorità competente di accettare una lingua diversa da quella nazionale ai fini della redazione del prospetto, ferma restando la possibilità di esigere la traduzione della nota di sintesi;

Considerato che, al fine di ridurre gli oneri per i soggetti che promuovono offerte transnazionali, è opportuno modificare il regime linguistico previsto per la redazione del prospetto, in modo da consentire l'utilizzo della lingua inglese ai fini della redazione del prospetto;

Considerato che, nei casi in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, qualora l'offerta sia svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, è opportuno prevedere la traduzione della nota di sintesi in lingua italiana, per esigenze di tutela degli investitori e dell'integrità dei mercati;

Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento emittenti, pubblicato in data 21 febbraio 2022, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. Nella parte II, titolo I, del Regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel capo I:

1) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Domanda di approvazione)*. — 1. La domanda di approvazione ai sensi dell'art. 20 del Regolamento prospetto è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità al modello in allegato 1A ed è trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'allegato 1A e nell'art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980, nonché sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.

2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, l'emittente e/o l'offerente possono sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta, anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse, al fine di consentirne la valutazione degli effetti sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.»;

2) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Approvazione del prospetto e del supplemento per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli)*. — 1. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.

2. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dal comma 1 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.

3. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 1 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.
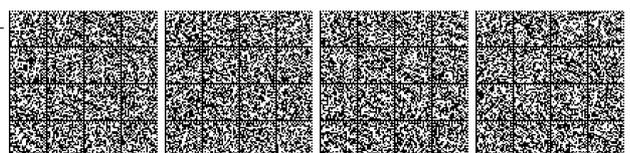
4. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'art. 94-*bis*, comma 4, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.»;

3) l'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 *(Regime linguistico del prospetto)*. — 1. Il prospetto per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli è redatto in lingua italiana.

2. Per le offerte di titoli il prospetto è redatto in lingua italiana o in lingua inglese, a scelta dell'emittente o dell'offerente.

3. Se il prospetto è redatto in lingua inglese e l'offerta è svolta in tutto o in parte in Italia, ovvero sia chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.».

2. Nella parte III, titolo I, del Regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel capo II:

1) l'art. 52 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 *(Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli)*. — 1. Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli, l'emittente o il soggetto che chiede l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Testo unico, la domanda di approvazione prevista dall'art. 94, comma 3, del Testo unico, sottoscritta dal soggetto che chiede l'ammissione; essa è redatta in formato elettronico ricercabile in conformità all'allegato 1C, è trasmessa con le modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni, ed è corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi indicati, nonché richiesti dall'art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980.

2. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, l'emittente e/o l'offerente possono sottoporre alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'ammissione alle negoziazioni, anche attraverso l'invio di elementi informativi tratti dai documenti oggetto di interesse, al fine di consentirne la valutazione degli effetti sui contenuti del prospetto e favorire la celerità dell'istruttoria.

3. Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l'avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell'emittente o del soggetto che chiede l'ammissione.»;

2) all'art. 53:

a) al comma 2, le parole: «8, commi 1, 4-*bis* e 5,» sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

B. nel capo IV, all'art. 63:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con la domanda di approvazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni può essere comunicato alla Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa ai titoli oggetto di ammissione alle negoziazioni. In tal caso si applica l'art. 52, commi 1 e 2, e la domanda di approvazione è corredata anche delle informazioni e dei documenti indicati nell'allegato 1A.»;

2) il comma 2 è abrogato.

Art. 2.

Modifiche all'allegato 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

1. All'allegato 1 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli) del Regolamento emittenti, sono apportate le seguenti modifiche:

A. l'allegato 1A (Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa) è sostituito dall'allegato 1A accluso alla presente delibera;

B. nell'allegato 1C (Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato), tavola 1 (Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale), le lettere da *a)* a *i)*, sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili;

b) le informazioni previste dall'art. 42, paragrafo 2, dalla lettera *a)* alla lettera *i)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019;

c) copia dello statuto che la società intende adottare alla data di ammissione alle negoziazioni;

d) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile;

e) se l'ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli allegati al Regolamento delegato (UE) 2019/980, o elementi di cui ai predetti allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali punti degli allegati corrispondono le informazioni incluse o gli elementi mancanti e, in tal caso, l'eventuale tempistica dell'inclusione di detti elementi mancanti;

f) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;

g) nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai Paesi di riferimento dell'attività di impresa della società.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai procedimenti di approvazione dei prospetti, avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari nella formulazione vigente anteriormente a tale data.

2. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2022

Il Presidente: SAVONA

ALLEGATO

ALLEGATO 1A

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa

1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche

Le informazioni contenute nei *fac-simili*, qualora siano rilevabili da documenti allegati alla domanda di approvazione, possono essere omesse purché sia fatto esplicito richiamo a tali documenti (tranne l'indicazione dei soggetti che la promuovono e le sottoscrizioni, richieste direttamente dall'art. 4 del regolamento n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche).

A) Fac-simile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di un unico documento

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi):

Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di titoli]

Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di sola offerta pubblica]

Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e dell'art. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]

c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, Pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Indicazione dell'eventuale intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (denominazione e sede legale, recapito telefonico, Pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)

e) Nel caso in cui sia prevista anche l'ammissione alla quotazione e alle negoziazioni in un mercato regolamentato, indicazione della data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione al relativo mercato regolamentato, qualora sia prevista dal regolamento del gestore del mercato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria

f) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, Pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e al prospetto che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

g) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto conformemente agli schemi semplificati, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto identificata dal suddetto paragrafo 1 si colloca l'emittente

i) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un prospetto ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso di prospetto il cui contenuto è sostanzialmente simile a un prospetto già approvato dalla Consob]

l) Informazioni richieste all'art. 42, paragrafo 2, dalla lettera *a)* alla lettera *h)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

m) Nel caso in cui il prospetto sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'art. 42, comma 2, lettere *c)* e *g)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il prospetto, inglese o italiano

n) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante

o) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

«I sottoscrittori dichiarano che il prospetto allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il prospetto non presenta omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del prospetto di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Tale dichiarazione è trasmessa con l'invio in Consob dell'ultima versione del prospetto prima della relativa approvazione

Nel caso di prospetto presentato ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

«I sottoscrittori dichiarano che la bozza di prospetto allegato è presentato ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e che le parti della bozza di prospetto allegato non evidenziate sono conformi al prospetto già approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy»

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

B) Fac-simile di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o ad un prospetto di base nella forma di documenti distinti - Documento di registrazione o Documento di registrazione universale

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema:

Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2017/1129

Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2017/1129

c) Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte, indicare se detta operazione riguarda:

i) un'offerta pubblica;

ii) un'ammissione alla negoziazione;

iii) un'offerta pubblica e contestuale ammissione alla negoziazione

Nei casi *ii)* e *iii)*, indicare la data di presentazione della domanda di ammissione alla quotazione, qualora sia prevista dal regolamento del gestore del mercato, e la denominazione del relativo mercato regolamentato. Qualora la domanda di ammissione alla quotazione non sia stata ancora presentata, la data di presentazione della domanda dovrà essere comunicata alla Consob in tempo utile per consentire il completamento dell'istruttoria

Nel caso in cui invece non si conosca il tipo di operazione che si intende effettuare, riportare che il soggetto che presenta la domanda di approvazione non ha ancora deciso il tipo di operazione che si intende effettuare, sulla base del prospetto, del quale il documento di registrazione o il documento di registrazione universale siano parte

d) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, Pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

e) Nei casi *ii)* e *iii)* della lettera *c)*, indicazione dell'eventuale intermediario incaricato della domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato (denominazione e sede legale, recapito telefonico, Pec e indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione)

f) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, Pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'emittente, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione, al documento di registrazione e al documento di registrazione universale, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

g) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione conformemente allo schema semplificato, precisando la categoria di soggetto, identificata ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, in cui si colloca l'emittente

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di un documento di registrazione di un prospetto UE della crescita, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca l'emittente

i) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare un documento di registrazione ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso di documento di registrazione il cui contenuto è sostanzialmente simile a un documento di registrazione già approvato dalla Consob o come parte costitutiva di un prospetto già approvato dalla Consob]

l) Informazioni richieste all'art. 42, paragrafo 2, dalla lettera *a)* alla lettera *i)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019

m) Nel caso in cui il documento di registrazione sia redatto in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'art. 42, comma 2, lettere *c)* e *g)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatto il documento di registrazione, inglese o italiano

n) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione, che ne costituiscono parte integrante

o) Sottoscrizione:

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

«I sottoscrittori dichiarano che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale allegato alla presente domanda di approvazione è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione e il documento di registrazione universale non presenta omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione e del documento di registrazione universale non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Tale dichiarazione è trasmessa con l'invio in Consob dell'ultima versione del documento di registrazione e del documento di registrazione universale prima della relativa approvazione
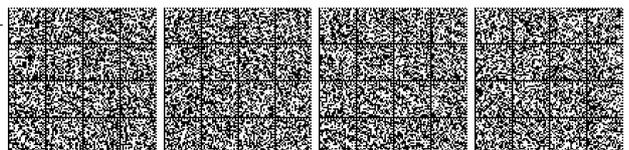
Nel caso di documento di registrazione o di documento di registrazione universale presentato ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

«I sottoscrittori dichiarano che la bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato è presentato ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di documento di registrazione o di documento di registrazione universale allegato sono conformi al documento di registrazione o al documento di registrazione universale approvato dalla Consob con nota prot. n. xxx del yyy o come parte costitutiva del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy»

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del documento di registrazione e del documento di registrazione universale

C) *Fac-simile* di struttura della domanda di approvazione relativa ad un prospetto o di un prospetto di base nella forma di documenti distinti - Nota informativa sui titoli e nota di sintesi

a) Data e luogo della domanda di approvazione

b) Oggetto della domanda di approvazione (in cui inserire, fra l'altro, i riferimenti normativi secondo il seguente schema):

Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di offerte al pubblico che prevedono anche l'ammissione alle negoziazioni di titoli]

Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di sola offerta pubblica]

Oppure

Domanda di approvazione ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2017/1129 e dell'art. 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche [nel caso di mera ammissione alle negoziazioni]

c) Individuazione dei soggetti che presentano la domanda di approvazione (denominazione, sede legale, C.F., Partita IVA), delle persone fisiche che li rappresentano per l'operazione (recapito telefonico, Pec, indirizzo e-mail) e della qualifica in base alla quale essi agiscono

d) Nel caso in cui, contestualmente alla domanda di approvazione delle note, si intenda richiedere l'approvazione di un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, oppure le modifiche ad un documento di registrazione universale, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1129, indicazione di tale circostanza [in questo caso saranno presentate altresì le relative domande di approvazione del supplemento o delle modifiche]

e) Indicazione del punto di contatto ai sensi dell'art. 42, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e dell'eventuale soggetto (denominazione e sede legale, recapito telefonico, Pec ed indirizzo e-mail della persona fisica che lo rappresenta nell'operazione) autorizzato ad apportare, in nome e per conto dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni, le informazioni supplementari e le modifiche alla domanda di approvazione e alla nota informativa sui titoli, che fossero ritenute necessarie od opportune, anche su richiesta della Consob, nonché ad inviare e ricevere la corrispondenza e la documentazione necessarie ai fini del rilascio dell'approvazione da parte della Consob

f) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa sui titoli conformemente allo schema semplificato, precisando in quale categoria di soggetto, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, si colloca l'emittente

g) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la redazione di una nota informativa di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129, precisando in quale categoria di soggetto, identificata dal suddetto paragrafo 1, si colloca

h) Eventuale dichiarazione dell'emittente di presentare una nota informativa sui titoli e, ove richiesta dal regolamento prospetto, una nota di sintesi ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, [nel caso di nota informativa il cui contenuto è sostanzialmente simile a una nota informativa e alla nota di sintesi di un prospetto già approvato dalla Consob]

i) Informazioni richieste dall'art. 42, paragrafo 2, dalla lettera *a)* alla lettera *i)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019

l) Nel caso in cui la nota informativa sia redatta in lingua inglese, gli emittenti trasmettono i documenti allegati alla domanda di approvazione in lingua italiana, ad eccezione dei documenti richiesti dall'art. 42, comma 2, lettere *c)* e *g)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che possono essere trasmessi, a scelta dell'emittente, in lingua inglese o italiana, a prescindere dalla lingua in cui è redatta la nota informativa, inglese o italiano

m) Elenco degli allegati alla domanda di approvazione che ne costituiscono parte integrante

n) Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'emittente)

(Le sottoscrizioni vanno apposte di seguito al testo, senza interruzioni. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la domanda di approvazione è sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore)

Dichiarazione di conformità agli schemi e di responsabilità del prospetto

«I sottoscrittori dichiarano che la nota informativa sui titoli è conforme agli schemi applicabili (indicando gli allegati del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che sono stati applicati) e che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa contenute sono conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta omissioni tali da alterarne il senso» (Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti della nota informativa di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso)

Tale dichiarazione è trasmessa con l'invio in Consob dell'ultima versione della nota informativa prima della relativa approvazione

Nel caso la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] è presentata ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, inserire la seguente ulteriore dichiarazione:

«I sottoscrittori dichiarano che la bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata è presentata ai sensi dell'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, e che le parti non evidenziate della bozza di nota informativa sui titoli [e della nota di sintesi] allegata sono conformi alla nota informativa sui titoli [e alla nota di sintesi] del prospetto approvato dalla Consob nella forma di un unico documento/di documenti distinti con nota prot. n. xxx del yyy»

Sottoscrizioni (Una o più delle sottoscrizioni potrebbero non essere applicabili a seconda della tipologia di operazione):

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'emittente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione del legale rappresentante dell'offerente o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri

Sottoscrizione della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni (se diversa dall'emittente)

Sottoscrizione del legale rappresentante o della/e persona/e munita/e dei necessari poteri di tutti gli altri soggetti che eventualmente assumano, in tutto o in parte, la responsabilità del prospetto

2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione [1-2-3]

A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

La documentazione di seguito indicata deve essere trasmessa in formato elettronico ricercabile. Alla domanda di approvazione sono allegati:

a) la bozza di prospetto (ovvero le sue componenti) contenente le informazioni richieste dagli schemi applicabili [nel caso in cui si applichi l'art. 41, paragrafo 1, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, la bozza allegata evidenzia tutte le modifiche rispetto al prospetto approvato];

b) le informazioni previste dall'art. 42, paragrafo 2, dalla lettera *a)* alla lettera *i)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 [4];

c) se l'ordine delle informazioni incluse nella bozza di prospetto è diverso dall'ordine in cui dette informazioni sono presentate negli allegati al Regolamento delegato (UE) 2019/980 o elementi di cui i predetti allegati non sono stati inseriti nella bozza di prospetto, una tabella di corrispondenza che indichi, rispettivamente, a quali punti degli allegati corrispondono le informazioni incluse o gli elementi mancanti e, in tal caso, l'eventuale tempistica dell'inclusione di detti elementi mancanti;

d) ove non già contenute nel prospetto o incorporate mediante riferimento, le relazioni con le quali il revisore legale o la società di revisione legale ha espresso il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e su quello consolidato, ove redatto, anche diversi da quelli riesposti, approvati dall'emittente negli esercizi per i quali gli schemi applicabili richiedano l'inclusione di informazioni finanziarie nel prospetto;

e) in caso di richiesta, ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) 2017/1129, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, presentata unitamente alla bozza di prospetto, la traduzione del prospetto, del documento di registrazione, del documento di registrazione universale e della nota di sintesi, ove applicabile [5];

f) nel caso di richiesta, ai sensi dell'art. 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1129, di trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, una nota che riporti le motivazioni alla base della richiesta, anche con riferimento alla tipologia di investitori destinatari dell'offerta e/o alle caratteristiche dei mercati di ammissione alle negoziazioni e ai paesi di riferimento dell'attività di impresa della società;

g) per i FIA immobiliari, ove previsti dalla legislazione dello Stato membro d'origine: copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari e delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti.

---

[1] Se i documenti indicati nel presente allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli, indicando i relativi riferimenti (ad esempio: numero del procedimento amministrativo in cui esso è incluso, numero di protocollo, modalità di invio, etc.) e dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

[2] La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale con dichiarazione, su carta intestata, firmata dal rappresentante legale che attesti tale conformità. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nella domanda di approvazione per tutti i documenti richiamati nell'elenco dei documenti allegati.

[3] Nel caso di prospetto costituito da documenti distinti, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione e del documento di registrazione universale, deve essere inviata alla Consob la documentazione prevista dal presente allegato, ove compatibile con i contenuti del documento.

[4] Il richiamo all'art. 42, paragrafo 2, lettera *a)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, configura richiesta dell'autorità competente di allegare la tabella di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24, paragrafo 5, del suddetto Regolamento delegato.

[5] Ove non già incluso nella documentazione da trasmettere ai sensi dell'art. 42, lettera *c)*, del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.

22A04441

DELIBERA 28 luglio 2022.

Modifiche al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari, adottato con delibera 15 febbraio 2018, n. 20307. (Delibera n. 22430).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF») e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

Vista la direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19;

Vista la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità negli obblighi di *governance* dei prodotti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento;

Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto;
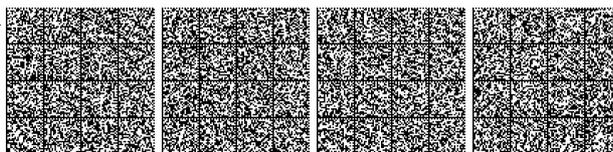
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i regolamenti delegati (UE) n. 2017/2358 e (UE) n. 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi;

Visto il regolamento della Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del TUF in materia di intermediari (di seguito, «Regolamento intermediari») e successive modificazioni;

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

Visto il Protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di servizi e attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, adottato in data 5 novembre 2019;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento intermediari alla direttiva (UE) 2021/338, alla direttiva (UE) 2019/2034, nonché ai sopra citati atti delegati di implementazione delle normative MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD in materia di finanza sostenibile;

Considerata, altresì, l'opportunità di intervenire sul regolamento intermediari per realizzare alcuni interventi di razionalizzazione delle discipline concernenti: *i)* i requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari, al fine di fornire talune precisazioni in merito agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli intermediari; *ii)* l'albo e l'attività dei consulenti finanziari, nell'intento di innalzare il livello di tutela dei risparmiatori, garantire un efficace e tempestivo esercizio dell'azione di vigilanza ed effettuare i dovuti allineamenti alle pertinenti novità introdotte dalla citata direttiva (UE) 2021/338 e dal citato regolamento delegato (UE) n. 2021/1253;

Considerata, inoltre, l'opportunità di modificare la disciplina contenuta nel regolamento intermediari concernente le domande di estensione dell'autorizzazione delle SIM allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo e di conseguente alleggerimento degli oneri a carico degli intermediari, nonché l'opportunità di realizzare interventi di *fine tuning* in materia di gestione dell'albo previsto dall'art. 20 del TUF e di operatività transfrontaliera delle SIM;

Considerata l'esigenza di dettare una disciplina transitoria avuto riguardo alle: *i)* disposizioni concernenti gli obblighi di informativa *ex ante* sui costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento qualora le operazioni di investimento vengano effettuate attraverso mezzi di comunicazione a distanza; *ii)* disposizioni in materia di finanza sostenibile in modo da tenere conto della data di applicazione prevista per le disposizioni nazionali di recepimento dall'art. 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/1269; *iii)* disposizioni in materia di pubblicità dell'albo dei consulenti finanziari e disposizioni riguardanti il procedimento di cancellazione dal predetto albo per omesso pagamento del contributo di vigilanza;

Valutate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato il 17 febbraio 2022, recante le modifiche al regolamento intermediari, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito *web* della Consob;

Sentita la Banca d'Italia ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-*quater* e 2-*quinquies*; 19, comma 3-*ter*; 25-*bis*, comma 2; 26, comma 8; 28, comma 4; 30, comma 5; 32, comma 2; 201, comma 12, del TUF;

Sentito l'IVASS ai sensi dell'art. 25-*ter*, commi 2 e 2-*bis*, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari

1. Nel Libro I, all'art. 2, comma 1, nella lettera *h)*, le parole «servizi o attività di investimento.» sono sostituite dalle seguenti: «servizi o attività di investimento;» e, dopo la lettera *h)*, sono inserite le seguenti lettere:

«h-*bis*) "regolamento (UE) 2019/2088": il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019;

h-*ter*) "rischio di sostenibilità": il rischio di sostenibilità ai sensi dell'art. 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088;

h-*quater*) "fattori di sostenibilità": i fattori di sostenibilità ai sensi dell'art. 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.».

2. Nel Libro II sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nella Parte II,

1. all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, le parole «ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 28, commi 1, 6 e 6-*bis*, del testo unico»;

2. all'art. 5,

a) nel comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«b-*bis*) codice identificativo LEI;»;

b) nel comma 2, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«b-*bis*) codice identificativo LEI;»;

c) nel comma 3, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera: «b-*bis*) codice identificativo LEI;»; nella lettera *e)*, le parole «all'art. 28, comma 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico»;

d) nel comma 4, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«b-*bis*) codice identificativo LEI;»;
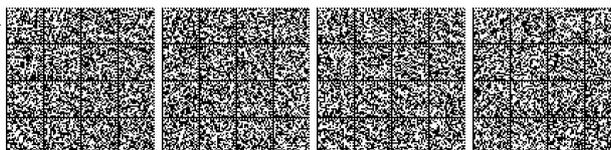
e) nel comma 5, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente lettera:

«b-*bis*) codice identificativo LEI;»;

f) nel comma 6, alla lettera *f)*, dopo le parole «della direttiva 2014/65/UE», sono aggiunte le seguenti: «, nonché il codice identificativo LEI dell'impresa di investimento UE»;

B. nella Parte III, all'art. 7,

1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le domande di autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo sono presentate alla Consob unitamente alla documentazione prescritta dal regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, nonché con l'indicazione del codice identificativo LEI della società istante. Si applicano il regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017.»;

2. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. I soggetti istanti, nel presentare le informazioni e i dati relativi al programma di attività e alla struttura organizzativa ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, forniscono una descrizione coerente e completa delle attività prospettate, dell'organizzazione interna, delle linee di sviluppo, degli obiettivi perseguiti, delle strategie distributive e commerciali che la SIM intende perseguire, nonché ogni altro elemento rilevante ai fini della valutazione dell'iniziativa. In particolare, i soggetti istanti indicano le ipotesi sulle quali si basano le previsioni effettuate e includono anche scenari avversi rispetto alle ipotesi di base formulate, con la descrizione dei relativi impatti economici, patrimoniali e prudenziali, e le conseguenti azioni di rafforzamento patrimoniale necessarie, con la stima dei relativi oneri.»;

3. al comma 4, le parole «ovvero di relativa estensione» sono soppresse;

4. dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti commi:

«5-*bis*. Le domande di estensione dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, sono presentate alla Consob unitamente alla seguente documentazione:

a) descrizione dell'organizzazione della società richiedente, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016, nella quale siano in particolare illustrati il programma delle attività iniziali per i successivi tre anni e le conseguenti modifiche alla struttura organizzativa e ai sistemi di controllo interni;

b) descrizione della situazione finanziaria attesa dallo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di cui si chiede l'autorizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione del 14 luglio 2016;

c) copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo della società, relativo all'accertamento dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all'art. 13 del testo unico;

d) attestazione dell'ammontare e composizione dei fondi propri al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui l'estensione dell'autorizzazione comporti l'incremento del capitale iniziale previsto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *d)*, del testo unico;

e) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e del relativo statuto, copia del verbale di assemblea e documentazione attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese.

5-*ter*. Nei casi di cui al comma 5-*bis*, si applica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione del 19 giugno 2017, nonché i commi 3-*bis*, 4 e 5.»;

C. nella Parte IV,

1. all'art. 14,

a) nel comma 1, le parole «agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

b) nel comma 2, le parole «dall'art. 15 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

c) nel comma 3, le parole «articoli 16 e 17 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15 e 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

d) nel comma 4, le parole «articoli 16, comma 2, e 17, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

2. all'art. 15,

a) nel comma 1, le parole «articoli 18 e 19 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 17 e 18 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

b) nel comma 2, le parole «articoli 20 e 21 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 19 e 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

3. all'art. 16,

a) nel comma 1, le parole «all'art. 4 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/

UE» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

b) nel comma 2, le parole «dall'art. 5 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

c) nel comma 3, le parole «dall'art. 6 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

d) nel comma 4, le parole «dall'art. 6, comma 2, del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 5, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

4. all'art. 17,

a) nel comma 1, le parole «all'art. 7 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

b) nel comma 2, le parole «dall'art. 8 del regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione del 14 dicembre 2017»;

5. all'art. 20, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio mediante succursale di uno o più servizi o attività di investimento in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di novanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 18, comma 6, e 19, commi 1, lettera *a)*, e 3.»;

6. all'art. 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

«10-*bis*. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio nella modalità della libera prestazione di uno o più servizi o attività di investimento in Stati non UE presentano apposita istanza di decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applicano gli articoli 21, comma 6, e 22, commi 1, lettera *a)*, e 3.»;

D. nella Parte V,

1. all'art. 25,

a) nel comma 1, le parole «ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 28, commi 1, 6 e 6-*bis*, del testo unico»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2-*quinquies*, lettera *b)*, e comma 2-*sexies*, lettera *b)*, del testo unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'art. 28, comma 3, del testo unico non si applica alla prestazione del servizio o all'esercizio dell'attività di investimento al cliente in questione né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all'esercizio di detta attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, non è considerato servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente il caso in cui un'impresa di paese terzo diversa dalla banca, anche mediante un'entità che agisce per suo conto o che presenta con essa stretti legami o mediante altra persona che agisce per conto di tale entità, sollecita clienti o potenziali clienti in Italia. L'iniziativa del cliente non dà diritto all'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell'art. 28, comma 1, del testo unico.»;

2. all'art. 26, nel comma 1, le parole «indicate all'art. 28, commi 1, 2 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «indicate all'art. 28, commi 1, 2, 6 e 6-*bis*, del testo unico».

3. Nel Libro III, Parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Titolo I, Capo I, all'art. 36,

1. nel comma 2, lettera *d)*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'accordo di acquisto o vendita di uno strumento finanziario è concluso utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa comunicazione delle informazioni sui costi e sugli oneri, gli intermediari possono fornire tali informazioni in formato elettronico o su carta, se richiesto dal cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) il cliente ha accettato di ricevere le informazioni senza indebito ritardo poco dopo la conclusione dell'operazione;

ii) l'intermediario ha concesso al cliente la possibilità di ritardare la conclusione dell'operazione fino a quando il cliente stesso non abbia ricevuto le informazioni.

Gli intermediari offrono al cliente la possibilità di ricevere le informazioni sui costi e sugli oneri per telefono prima della conclusione dell'operazione.»;

2. dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *d)*, non si applicano ai servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli prestati nei confronti di clienti professionali.»;

B. nel Titolo II, Capo I, dopo l'art. 40, è aggiunto il seguente art. 40-*bis*:
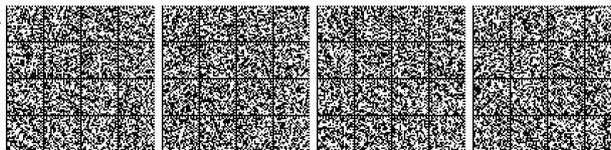
«Art. 40-*bis (Cambiamento di strumenti finanziari).* — 1. Ai fini del presente articolo, per "cambiamento di strumenti finanziari" si intende la vendita di uno strumento finanziario e acquisto di un altro strumento finanziario o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente.

2. Quando prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli che comportano cambiamenti di strumenti finanziari, gli intermediari ottengono le informazioni necessarie in merito all'investimento del cliente e analizzano i costi e i benefici di tali cambiamenti di strumenti finanziari.

3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, gli intermediari comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di strumenti finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino all'intermediario, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell'analisi di cui ai commi 2 e 3. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;

C. nel Titolo VI, all'art. 60, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«3-*bis*. I commi 1 e 3 del presente articolo non si applicano ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino agli intermediari, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. Gli intermediari conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;

D. nel Titolo VII, all'art. 61,

1. il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a essi connessi, alle controparti qualificate si applicano l'art. 51, comma 3, nonché le disposizioni di cui al Libro IV, ad eccezione dell'art. 93. Gli intermediari comunicano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato conformemente alla direttiva 2014/65/UE la loro classificazione come controparte qualificata.»;

2. nel comma 5, le parole «applicano gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565» sono sostituite dalle seguenti: «applicano l'art. 71 del regolamento (UE) 2017/565»;

E. nel Titolo VIII, Capo II,

1. all'art. 64,

a) nel comma 1, dopo le parole «caratteristiche e obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

b) nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.»;

c) nel comma 5, nella lettera *a)*, le parole «mercato di riferimento; e» sono sostituite dalle seguenti: «mercato di riferimento;» e, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente lettera:

«a-*bis*) che, ove pertinente, i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario siano coerenti con il mercato di riferimento;»;

2. all'art. 66, comma 5, dopo le parole «i connessi rischi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità degli strumenti finanziari»;

3. all'art. 67, comma 1, le parole «gli obiettivi del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato»;

4. all'art. 68, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Gli intermediari produttori presentano i fattori di sostenibilità dello strumento finanziario in modo trasparente e forniscono ai distributori le informazioni pertinenti per tenere debitamente conto degli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità del cliente o potenziale cliente.»;

F. nel Titolo VIII, Capo III,

1. all'art. 72,

a) nel comma 1, dopo le parole «e gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

b) nel comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per gli strumenti finanziari che considerano fattori di sostenibilità.»;

2. all'art. 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.»;

3. all'art. 75, comma 3, le parole «gli obiettivi del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato»;

G. nel Titolo IX, all'art. 78, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. Per la documentazione relativa ai requisiti di conoscenza e competenza dei membri del personale e ai periodi di esperienza acquisiti dagli stessi, nonché per quella relativa all'attività di formazione e sviluppo professionale svolta il termine di cinque anni di cui al comma 5, lettera *e)*, decorre dalla cessazione del rapporto.».

4. Nel Libro V, Parte II, Titolo I, sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 97, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2, e 18, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.»;
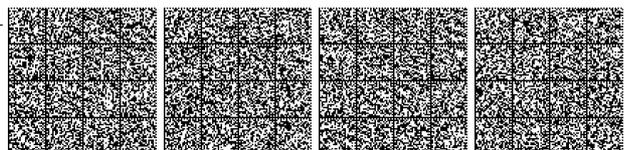
B. all'art. 98, l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I gestori applicano l'art. 18, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito, tenuto conto dei rischi di sostenibilità e degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità da essi presi in considerazione ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, lettera *a)*, 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088:».

5. Nel Libro VIII sono apportate le seguenti modificazioni:

A. all'art. 129, comma 1, dopo le parole «agli articoli 36, 37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40-*bis*»;

B. all'art. 130, comma 1, dopo le parole «agli articoli 36, 37, 40», sono aggiunte le seguenti: «, 40-*bis*».

6. Nel Libro IX sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nella Parte I, all'art. 131, comma 1, nella lettera *v)*, le parole «dell'art. 135-*quinquiesdecies*, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 135-*quinquiesdecies*, comma 3;» e, dopo la lettera *v)*, è inserita la seguente lettera:

«v-*bis*) "preferenze di sostenibilità": la scelta prevista dall'art. 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2359.»;

B. nella Parte II, Titolo II, Capo I, all'art. 135,

1. nel comma 2, dopo le parole «sua tolleranza al rischio», sono aggiunte le seguenti: «, delle sue eventuali preferenze di sostenibilità»;

2. nel comma 6, lettera *a)*, dopo le parole «selezionati per i clienti», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali fattori di sostenibilità»;

C. nella Parte II, Titolo V

1. all'art. 135-*quinquiesdecies*,

a) nel comma 1, dopo le parole «gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

b) nel comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai soli fattori di sostenibilità, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa non sono tenuti ad effettuare l'individuazione di cui al presente comma per i prodotti di investimento assicurativi che considerano fattori di sostenibilità.»;

c) nel comma 8, dopo le parole «agli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

2. all'art. 135-*sexiesdecies*, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi, compresi gli eventuali fattori di sostenibilità, dei prodotti di investimento assicurativi che intendono distribuire nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento.»;

3. all'art. 135-octiesdecies, nel comma 3, dopo le parole «gli obiettivi», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità,»;

D. nella Parte IV, all'art. 135-*vicies* quinquies, nel comma 1, dopo le parole «dei loro clienti», sono aggiunte le seguenti: «, comprese le loro preferenze di sostenibilità».

7. Nel Libro XI sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nella Parte I, all'art. 138, comma 1, nella lettera *u)*, le parole «non è cliente professionale.» sono sostituite dalle seguenti: «non è cliente professionale;» e, dopo la lettera *u)*, è inserita la seguente lettera:

«u-*bis*) "preferenze di sostenibilità": la scelta prevista dall'art. 2, punto 7, del regolamento (UE) 2017/565.»;

B. nella Parte II, all'art. 139, nel comma 1,

1. nella lettera *b)*, dopo le parole «gli attestati di iscrizione e», è aggiunta la seguente parola: «di»;

2. nella lettera *f)*, dopo le parole «nei confronti degli iscritti», sono aggiunte le seguenti: «e dei cancellati»;

C. nella Parte III,

1. all'art. 146,

a) nel comma 2, nella lettera *d)*, dopo le parole «di iscrizione all'albo», sono aggiunte le seguenti: «, il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato»; nella lettera *g)*, dopo le parole «luogo di conservazione», sono aggiunte le seguenti: «in Italia o comunque accessibile dall'Italia»; nella lettera *i)*, dopo le parole «società di consulenza finanziaria», sono aggiunte le seguenti: «, nonché in caso di omessa comunicazione, da parte dei consulenti finanziari autonomi operanti in proprio, della variazione dei requisiti patrimoniali di cui all'art. 148, comma 2, lettera *f)*»;

b) nel comma 3, nella lettera *c)*, dopo le parole «direzione generale», sono aggiunte le seguenti: «nonché ogni altra sede dove è svolta l'attività»; nella lettera *d)*, dopo le parole «all'albo», sono aggiunte le seguenti: «, il numero di matricola e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato»; nella lettera *f)*, dopo le parole «della documentazione», sono aggiunte le seguenti: «in Italia o comunque accessibile dall'Italia»;

c) nel comma 4, dopo le parole «ai commi 2 e 3,», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione di quelli indicati al comma 2, lettera *c)*, e dell'indirizzo di posta elettronica certificata,»;

2. all'art. 152, nel comma 4, dopo le parole «termine stabilito», sono aggiunte le seguenti: «dall'Organismo» e, dopo le parole «pagamento del contributo», sono aggiunte le seguenti: «dovuto. In tale ipotesi, l'Organismo, decorso il predetto periodo di quarantacinque giorni, avvia il procedimento di cancellazione dall'albo e, con la comunicazione di avvio del medesimo procedimento, assegna al soggetto interessato un ulteriore termine per provvedere al pagamento, diffidando lo stesso che, decorso inutilmente il termine assegnato, sarà cancellato dalla relativa sezione dell'albo. Nel caso in cui i predetti termini coincidano con il sabato o un giorno festivo, la relativa scadenza è rinviata al primo giorno lavorativo successivo»;

3. all'art. 153,
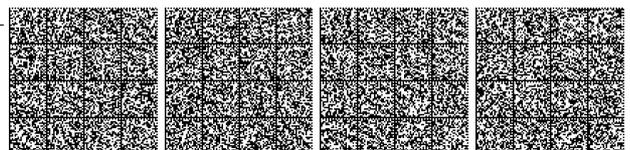
a) nel comma 1, nella lettera *a)*, dopo le parole «conservazione della documentazione», sono aggiunte le seguenti: «in Italia o accessibile dall'Italia»; nella lettera *c)*, le parole «la sede amministrativa e le sedi secondarie» sono sostituite dalle seguenti: «la sede amministrativa, le sedi secondarie e ogni altra sede dove è svolta l'attività»; nella lettera *g)*, le parole «di posta elettronica certificata (PEC)», sono sostituite dalle seguenti: «, personale e ad uso esclusivo dell'interessato di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l'interessato e l'Organismo»;

b) nel comma 2, dopo le parole «all'Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità da esso stabilite,»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le società di consulenza finanziaria comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari autonomi di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo. Per la comunicazione degli estremi identificativi della polizza il termine di comunicazione decorre dal giorno successivo a quello della scadenza indicata nella polizza precedentemente comunicata.»;

c) nel comma 3, dopo le parole «all'Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità da esso stabilite,» e la parola «rilevante» è soppressa;

d) nel comma 4, le parole «di onorabilità e professionalità» sono soppresse;

4. all'art. 154,

a) nel comma 2, dopo le parole «all'Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità da esso stabilite,»;

b) nel comma 3, dopo le parole «all'Organismo», sono aggiunte le seguenti: «, secondo le modalità da esso stabilite,»;

D. nella Parte IV, all'art. 159, nel comma 6, dopo le parole «ovvero di finanziamento», sono aggiunte le seguenti: «né può accettare o concorrere nella determinazione in suo favore di benefici monetari o non monetari, attuali o futuri, sotto qualsiasi forma elargiti dal cliente o dal potenziale cliente»;

E. nella Parte V, Titolo I, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'art. 162,

a) nell'alinea del comma 1, dopo le parole «in materia di investimenti», sono aggiunte le seguenti: «e dei servizi accessori» e le parole «e rispettano in particolare i seguenti principi» sono sostituite dalle seguenti: «. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti gli stessi rispettano in particolare i seguenti principi»;

b) nel comma 3, dopo le parole «dei clienti», sono aggiunte le seguenti: «né forme di finanziamento dagli stessi»;

2. all'art. 164, nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I corsi di aggiornamento professionale sono svolti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione nell'albo unico dei consulenti finanziari.»;

F. nella Parte V, Titolo II,

1. all'art. 165, dopo la lettera *h)*, è inserita la seguente lettera:

«h-*bis*) ove pertinente, i fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari;»;

2. all'art. 167,

a) nel comma 2, nella lettera *a)*, dopo le parole «al rischio», sono aggiunte le seguenti: «e le sue eventuali preferenze di sostenibilità»;

b) nel comma 5, dopo le parole «finalità dell'investimento», sono aggiunte le seguenti: «e le sue eventuali preferenze di sostenibilità»;

3. all'art. 169, nel comma 4, le parole «alla direttiva 2003/71/CE» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento (UE) n. 2017/1129»;

4. all'art. 170,

a) nel comma 2, le parole «Le informazioni sui costi e oneri,» sono sostituite dalle seguenti: «I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti le informazioni sui costi e oneri,» e le parole «devono essere presentate» sono sostituite dalla seguente parola: «presentandole»;

b) nel comma 8, le parole «un'illustrazione» sono sostituite dalle seguenti: «una specifica illustrazione»;

5. all'art. 171,

a) nel comma 3, dopo le parole «per i clienti», sono aggiunte le seguenti: «, compresi eventuali fattori di sostenibilità,»;

b) nel comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano strumenti finanziari come rispondenti alle preferenze di sostenibilità di un cliente o potenziale cliente se essi non soddisfano tali preferenze. Essi spiegano ai clienti o potenziali clienti le ragioni per le quali si astengono dal raccomandare i medesimi strumenti e conservano la relativa documentazione. Se nessuno strumento finanziario soddisfa le preferenze di sostenibilità del cliente o potenziale cliente, e se il cliente decide di adattare le proprie preferenze di sostenibilità, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano traccia della decisione del cliente, compresi i relativi motivi.»;

c) nel comma 5, le parole «raccomandati e effettuano un'analisi» sono sostituite dalle seguenti: «raccomandati, effettuano un'analisi»; dopo le parole «relativi costi», sono aggiunte le seguenti: «e comunicano al cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti negli investimenti sono superiori o inferiori ai relativi costi»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono beneficiare dell'analisi di cui al presente comma. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;
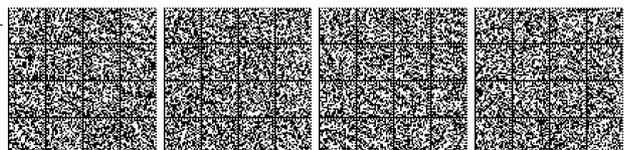
d) al comma 6, le parole «una relazione che comprende» sono sostituite dalle seguenti: «, al momento della prestazione del servizio, una relazione su supporto durevole che comprende» e le parole «e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite» sono sostituite dalle seguenti: «, alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità»;

6. all'art. 172, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Il presente articolo non si applica ai servizi prestati a clienti professionali, a meno che tali clienti non comunichino al consulente finanziario autonomo e alla società di consulenza finanziaria, in formato elettronico o su carta, che intendono ricevere i rendiconti periodici. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria conservano le comunicazioni effettuate dai clienti ai sensi del presente comma.»;

G. nella Parte V, Titolo IV,

1. all'art. 176, nel comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono conto dei rischi di sostenibilità nel conformarsi ai requisiti di cui al presente comma.»;

2. all'art. 177,

a) nel comma 1, le parole «per identificare, prevenire» sono sostituite dalle seguenti: «per identificare e prevenire»;

b) nell'alinea del comma 5, dopo le parole «interessi di un cliente,», sono aggiunte le seguenti: «comprese le sue preferenze di sostenibilità,»;

c) nel comma 11, la parola «gravemente» è soppressa;

H. nella Parte VI, all'art. 180, sono apportate le seguenti modifiche:

1. nel comma 2,

a) nella lettera *a)*, il numero 6 è eliminato;

b) nella lettera *b)*, nell'alinea, le parole «da uno a quattro mesi» sono soppresse; dopo il numero 6, è aggiunto il seguente: «6-*bis*) violazione delle disposizioni di cui all'art. 170 concernenti le informazioni sui costi e gli oneri connessi;» e, dopo il numero 14, è aggiunto il seguente: «14-*bis*) inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 153, comma 4;»;

2. nel comma 3,

a) nella lettera *a)*, il numero 8 è eliminato;

b) nella lettera *b)*, nell'alinea, le parole: «da uno a quattro mesi» sono soppresse; nel numero 8, le parole «percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 159, comma 6», sono sostituite dalle seguenti: «violazione delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 6»; dopo il numero 9, è aggiunto il seguente: «9-*bis*) inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 153, comma 4;».

Art. 2.

Modifiche all'allegato n. 1 del regolamento adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari

1. All'allegato n. 1 («Domanda di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione alla prestazione in Italia da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche di servizi e attività di investimento») del Regolamento intermediari sono apportate le seguenti modificazioni:

A. nel Titolo I,

1. nella rubrica della Sezione I, le parole «all'art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 1, 6 e 6-*bis*, del testo unico»;

2. alla Sezione II, nella rubrica e nella parte introduttiva, le parole «all'art. 28, comma 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico»;

B. nel Titolo II,

1. nella rubrica della Sezione I, le parole «all'art. 28, commi 1 e 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 1, 6 e 6-*bis*, del testo unico»;

2. alla Sezione II, nella rubrica e nella parte introduttiva, le parole «all'art. 28, comma 6, del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 28, commi 6 e 6-*bis*, del testo unico».

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. La presente delibera è pubblicata sul sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modifiche apportate dalla presente delibera all'art. 36, comma 2, lettera *d)*, del regolamento intermediari si applicano dalla data di applicazione delle disposizioni primarie nazionali di recepimento dell'art. 24, paragrafo 5-*bis*, della direttiva 2014/65/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2021/338.

3. Si applicano a decorrere dal 22 novembre 2022 le modifiche apportate dalla presente delibera alle disposizioni di cui: *i)* al Libro III, Parte II, Titolo VIII, del regolamento intermediari; *ii)* al Libro IX, Parte II, Titolo V, del regolamento intermediari, ferma restando la data di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/1257.

4. Le modifiche apportate dalla presente delibera agli articoli 146 e 152, comma 4, del regolamento intermediari si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Roma, 28 luglio 2022

Il Presidente: SAVONA

22A04442
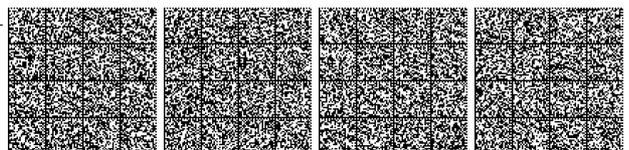
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano

Con determina n. aAPI - 44/2022 del 22 giugno 2022 è revocata, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione concernente la produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica, sita in Pieve Emanuele (MI) via Norma Parenti n. 5 - rilasciata alla società EPO Istituto Farmochimico Fitoterapico s.r.l.

22A04290

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Azacitidina, «Azacitidina Seacross».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 157 del 21 luglio 2022

Procedura europea n. SI/H/0223/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AZACITIDINA SEACROSS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Seacross Pharma (Europe) Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Regus Dublin Airport, Skybridge House, Corballis Road North, Dublin Airport Swords, Co.Dublin K67 P6K2, Irlanda.

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg di polvere - A.I.C. n. 049936014 (in base 10) 1HMXNG (in base 32).

Principio attivo: ogni flaconcino contiene 100 mg di azacitidina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Seacross Pharma (Europe) Limited

Regus Dublin Airport, Skybridge House, Corballis Road North, Dublin Airport Swords, Co.Dublin K67 P6K2, Irlanda

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg di polvere – A.I.C. n. 049936014 (in base 10) 1HMXNG (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «25 mg/ml polvere per sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 100 mg di polvere – A.I.C. n. 049936014 (in base 10) 1HMXNG (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 luglio 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04291

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Paracetamolo, «Paracetamolo Zentiva S.r.l.».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 156 del 21 luglio 2022

Procedura europea n. CZ/H/1084/001-002/DC, n. CZ/H/1084/001 -002/IA/001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARACETAMOLO ZENTIVA S.r.l., le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - cap 20121 - Milano (MI) - Italia.

confezioni:

«500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32);

«500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32);

«500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32);

«500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32);

«500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32);

«500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32);

«500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32)

«500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32)

«500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32);

«1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32);

«1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32);

«1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32);

«1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32).

Principio attivo: paracetamolo.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Zentiva International - Bulevardul Pallady Theodor 50, Sector 3, Bucharest - 032266 - Romania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32);

«500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32);

«500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32);

«500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32);

«500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32);

per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*;

«500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32);

«500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32);

«500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32);

«500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32);

«1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32);

«1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32);

«1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32);

«1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32);

per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«500 mg compressa» 12 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925011 (in base 10) 1HMLWM (in base 32);

«500 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925023 (in base 10) 1HMLWZ (in base 32);

«500 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925035 (in base 10) HMLXC (in base 32);

«500 mg compressa» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925047 (in base 10) 1HMLXR (in base 32);

«500 mg compressa» 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925050 (in base 10) 1HMLXU (in base 32);

per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco o di automedicazione ;

«500 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925062 (in base 10) 1HMLY6 (in base 32);

«500 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925074 (in base 10) 1HMLYL (in base 32);

«500 mg compressa» 120 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925086 (in base 10) 1HMLYY (in base 32);

«500 mg compressa» 300 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925098 (in base 10) 1HMLZB (in base 32);

«1000 mg compressa» 8 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925100 (in base 10) 1HMLZD (in base 32);

«1000 mg compressa» 16 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925112 (in base 10) 1HMLZS (in base 32);

per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

«1000 mg compressa» 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925124 (in base 10) 1HMM04 (in base 32);

«1000 mg compressa» 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 049925136 (in base 10) 1HMM0J (in base 32);
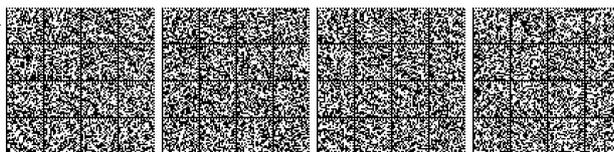
per tutte le confezioni sopra riportate classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 7 febbraio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04292

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Iodixanolo, «Visipaque».

Estratto determina AAM/PPA n. 570/2022 del 20 luglio 2022

È autorizzata, con procedura *worksharing*, il *grouping* di variazione di tipo II - C.I.4 modifiche dei paragrafi 4.4, 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in linea con le conclusioni della procedura PSUSA (PSUSA/00001766/202004), relativamente al medicinale: VISIPAQUE.

Confezioni:

029354038: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;

029354040: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

029354053: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;

029354065: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

029354077: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 20 ml;

029354089: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 50 ml;

029354091: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 100 ml;

029354103: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone da 200 ml;

029354115: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

029354127: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

029354141: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 100 ml;

029354154: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 200 ml;

029354166: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 500 ml;

029354178: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 100 ml;

029354180: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 200 ml;

029354192: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» 1 flacone PP 500 ml;

029354216: «270 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml;

029354228: «320 mg i/ml soluzione iniettabile» flacone polipropilene 50 ml.

Titolare A.I.C.: GE Healthcare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Galeno n. 36 - 20126 Milano, Italia - codice fiscale 01778520302.

Codice pratica: VN2/2021/148.

Codice procedura europea: NO/H/xxxx/WS/052.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.
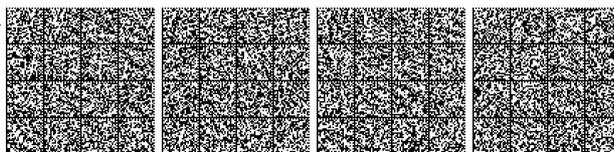
Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04293

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Tamsulosina Cloridrato, «Omnic».

Estratto determina AAM/PPA n. 575/2022 del 20 luglio 2022

È autorizzata, con procedura *worksharing*, la variazione di tipo II - C.I.4) aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo alla recente versione del QRD *template*, relativamente al medicinale: OMNIC.

Confezioni:

032647036 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 10 compresse in blister Al/Al;

032647048 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 14 compresse in blister Al/Al;

032647051 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 20 compresse in blister Al/Al;

032647063 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 28 compresse in blister Al/Al;

032647075 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 30 compresse in blister Al/Al;

032647087 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 50 compresse in blister Al/Al;

032647099 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 56 compresse in blister Al/Al;

032647101 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 60 compresse in blister Al/Al;

032647113 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 90 compresse in blister Al/Al;

032647125 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 100 compresse in blister Al/Al;

032647137 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 200 compresse in blister Al/Al;

032647149 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 18 compresse in blister Al/Al;

032647152 - «0,4 mg compresse a rilascio prolungato rivestite con film» 45 compresse in blister Al/Al.

Titolare A.I.C.: Astellas Pharma S.p.a. - viale Don Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano (MI), Italia - codice fiscale 04754860155.

Codice procedura europea: NL/H/XXXX/WS/363 (NL/H/0554/001/WS/035).

Codice pratica: VC2/2019/371.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04294

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Terlipressina Acetato, «Terlipressina Acetato Ever Pharma».

Estratto determina AAM/PPA n. 571/2022 del 20 luglio 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TERLIPRESSINA ACETATO EVER PHARMA.

Confezioni:

044409011 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 5 ml;

044409023 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 5 ml;

044409035 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

044409047 - «0,2 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 10 ml;

Titolare A.I.C.: Ever Valinject GMBH con sede legale in Oberburgau 3, 4866 Unterach am Attersee, Austria.

Procedura: decentrata.

Codice procedura europea: AT/H/0629/001/R/001.

Codice pratica: FVRMC/2020/293.

È rinnovata con validità illimitata dalla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 22 settembre 2021, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04295

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA.

Si comunica che nel sito http://www.crea.gov.it/ nella pagina «amministrazione trasparente», alla voce «disposizioni generali - atti generali -» è stato pubblicato il testo integrale del nuovo statuto del Crea, approvato a seguito delle risultanze del controllo di legittimità e di merito, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

22A04341

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione economica di brevetti «Brevetti+2022».

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 12 luglio 2022, è stata disposta l'apertura del bando 2022 relativo alla misura agevolativa denominata «Brevetti+2022» previsto dal decreto direttoriale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la valorizzazione economica dei brevetti, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro a valere sul PNRR.

Il *form* on-line per la presentazione delle nuove domande sarà disponibile sul sito: www.brevettiplus.it - a partire dalle ore 12,00 del 27 settembre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Invitalia: www.invitalia.it

22A04343

Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di agevolazioni per la valorizzazione dei disegni e modelli «Disegni+2022».

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 15 giugno 2022 è stata disposta l'apertura del bando 2022 relativo alla misura agevolativa denominata «Disegni+2022» previsto dal decreto direttoriale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la valorizzazione dei disegni e modelli, con una dotazione finanziaria di 14 milioni di euro.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2022.it - e potrà essere presentata a partire dalle ore 9,30 dell'11 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.disegnipiu2022.it

22A04344

Avviso di apertura del bando 2022 per la concessione di agevolazioni per la registrazione di marchi dell'Unione europea e marchi internazionali «Marchi+2022».

Si dà notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 15 giugno 2022 è stata disposta l'apertura del bando 2022 relativo alla misura agevolativa denominata «Marchi+2022» previsto dal decreto direttoriale 7 giugno 2022, finalizzata a favorire la registrazione dei marchi all'estero, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro.

La domanda di partecipazione deve essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.marchipiu2022.it - e potrà essere presentata a partire dalle ore 9,30 del 25 ottobre 2022 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it e www.marchipiu2022.it

22A04345

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 luglio 2022, n. 107, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige recanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 181 del 4 agosto 2022).

Nell'allegato A al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 2, seconda colonna, dove è scritto:

«Tabella A

UFFICI CON SEDE IN *BOLZANO*»,

leggasi:

«Tabella A

UFFICI CON SEDE IN *TRENTO*».

22A04584

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-182) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
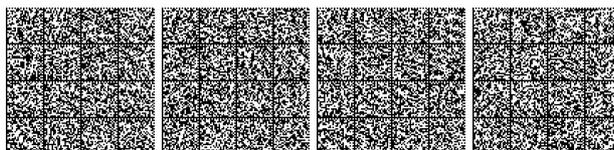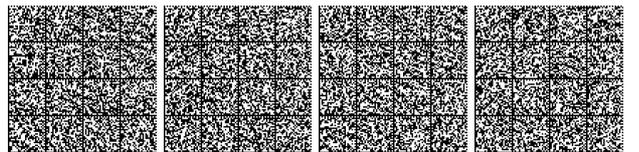
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.